


Il presente *Direttorio canonico* tratta in 116 questioni i problemi e le diverse situazioni della vita religiosa sulla scorta del nuovo Codice di Diritto Canonico. I suoi destinatari privilegiati sono gli *istituti religiosi*, ma non vengono trascurati gli *istituti secolari*, il cui diritto è qui esposto nelle linee essenziali comuni a tutti, nonché le *società di vita apostolica*, delle quali si presenta lo specifico come appare dal Codice. Il lettore, dopo essere stato portato a riflettere sugli elementi costitutivi della vita consacrata, si troverà qui esposte, *debitamente* spiegate nel loro significato e nel loro funzionamento, le strumentazioni e le strutture che nella Chiesa sono poste a servizio di quanti professano i consigli evangelici. Più che un trattato completo o un commento esaustivo del Codice, questo libro intende essere una guida semplice, pratica e di agevole consultazione — un *vademecum* teologico-canonico — per le persone consacrate.

B DIRETTORIO CANONICO

DIRETTORIO


CANONICO

**PER GLI ISTITUTI RELIGIOSI
GLI ISTITUTI SECOLARI
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA**



EDIZIONI PAOLINE

per gli istituti religiosi
gli istituti secolari
e le società di vita apostolica



EDIZIONI PAOLINE

Titolo originale dell'opera:
*Directoire canonique. Vie consacrée & sociétés de
vie apostolique*
© Les Éditions du Cerf, Paris 1986

Versione dal francese e adattamento di
Giuliano Nava

INTRODUZIONE

Il Comitato canonico dei religiosi di Francia aveva pubblicato nel 1970 un Directorio canonico per gli istituti religiosi. Era, per la verità, un piccolo volume che, sotto forma di brevi capitoletti (questioni), trattava i vari problemi e le diverse situazioni della vita religiosa alla luce delle novità apportate dal concilio tradotte in termini normativi dalla prima legislazione post-conciliare.

Il 25 gennaio 1983 Giovanni Paolo II promulgava il nuovo Codice di Diritto Canonico e, pertanto, la Chiesa riceveva una rinnovata e completa normativa giuridica.

Il nuovo Codice traduce in termini canonici la dottrina ecclesiologica del Vaticano II riprendendo pure l'essenziale della legislazione del post-concilio conferendole maggior stabilità e introducendo le necessarie novità materiali e formali.

Al Comitato canonico suddetto si è così posta la questione di rivedere la pubblicazione per aggiornarla e conformarla alle indicazioni del testo normativo. Ne è risultato un nuovo Directorio canonico che del precedente ha mantenuto la struttura formale: la divisione in questioni; e i destinatari privilegiati: gli istituti religiosi.

Il lavoro è comunque utile anche alle società di vita apostolica: è vero che sono solo due le questioni ad esse dedicate e limitate a presentare il loro specifico come appare dal Codice, ma non tralasciano gli opportuni rinvii a quei punti del diritto dei religiosi che sono applicabili alle società stesse. Per quanto riguarda gli istituti secolari, il loro diritto viene esposto solo nelle sue grandi linee per l'evidente difficoltà di integrare, nell'insieme del lavoro, i loro specifici problemi.

Il piano dell'opera non è strutturato come quello

del Codice, ma dettato da una scelta teologico-pastorale: il diritto è uno strumento a servizio della vita di comunione nella Chiesa.

Pertanto, prima si conducono i lettori a riflettere sugli elementi costitutivi della vita consacrata; poi si espongono, concretamente spiegate nel significato e nel funzionamento, le strumentazioni e le strutture giuridiche poste a servizio di tale vita di comunione. Lo scopo del Direttorio non è comunque di presentare un trattato completo sulla vita consacrata, né un commentario esaustivo dei testi, bensì di fornire una guida modesta e semplice, ma pratica e di facile e agevole consultazione.

La presente traduzione sposa in pieno gli intendimenti della pubblicazione francese, nella speranza di poter offrire ai religiosi italiani un agile manuale di problematica giuridica, un utile vademecum teologico-canonico per la vita consacrata.

SIGLE E ABBREVIAZIONI

AG	<i>Ad gentes</i>
can.	Canone, canoni
CD	<i>Christus Dominus</i>
CMIS	Comitato mondiale degli istituti secolari
CRIS	Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari (dal 1988: Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica)
DC	<i>Documentation Catholique</i>
DIP	<i>Dizionario degli istituti di perfezione</i> , Edizioni Paoline Roma 1974ss (più volumi)
EE	<i>Elementi fondamentali dell'insegnamento della Chiesa circa la vita religiosa</i> , Istruz. della CRIS, 31 maggio 1983
EN	<i>Evangelii nuntiandi</i>
ES	<i>Ecclesiae sanctae</i>
ET	<i>Evangelica testificatio</i>
EV	<i>Enchiridion Vaticanum</i> , EDB, Bologna 1981ss (più volumi)
LG	<i>Lumen gentium</i>
MR	<i>Mutuae relationes</i>
PC	<i>Perfectae caritatis</i>
PerRMcl	<i>Periodica de re morali, canonica, liturgica</i>
RPU	Religiosi e promozione umana (<i>Vita e missione dei religiosi</i> , Istruz. della CRIS, 12 agosto 1980)
ST	<i>Summa Theologiae</i>

L'espressione «vita evangelica costituita» non è stata accettata dal nuovo Codice di Diritto Canonico. L'aveva proposta un teologo nella fase di consultazione preliminare alla promulgazione del Codice, per indicare realtà così diverse tra loro come sono gli istituti di vita consacrata (istituti religiosi e istituti secolari) e le società di vita apostolica. La locuzione potrebbe però convenire ad altre associazioni di fedeli che si propongono di seguire Gesù Cristo, secondo il Vangelo, anche fuori dal celibato. Noi qui l'adottiamo per dare un nome comune a gruppi i cui sodali, pur vivendo nel celibato, non sono necessariamente inquadrabili sotto le categorie della vita consacrata.

Avrebbe potuto essere usato per titolare la III parte del Codice: *De Institutis vitae consecratae et de societibus vitae apostolicae*. La sua utilizzazione avrebbe consentito di ricordare agli istituti di vita consacrata che essi non hanno il monopolio della vita evangelica vissuta in comunità, e avrebbe permesso alle società di vita apostolica di capire meglio che l'esercizio di ogni tipo di apostolato non può prescindere dalla qualità evangelica dell'apostolo.

Comunque sia, la locuzione in questione qui intende designare quelle realtà che hanno in comune i tre elementi seguenti:

— Il Vangelo viene vissuto all'interno di un istituto, con tutto quanto ciò comporta di rapporto fraterno, di obbedienza, di corresponsabilità.

— Lo stile di vita evangelica è proposto e precisato per la santificazione dei membri e per la fecondità della loro missione.

— I sodali di questi istituti vivono nel celibato. Questo non è affermato *espressamente* per le società di vita apostolica, ma *implicitamente* tramite il rinvio che il can. 735 § 2 fa al can. 643 § 1, 2°.

Tali elementi sono propri di questi istituti e società, e inscindibilmente presi, li distinguono formalmente da altre associazioni di fedeli.

QUESTIONE 2

COLLOCAZIONE NEL CODICE

Per meglio situare nella legislazione canonica l'insieme di quegli istituti e società da noi indicate sotto il nome di «vita evangelica costituita», ricordiamo la struttura del II libro del Codice: *Il popolo di Dio* (can. 204-746).

Parte I

I FEDELI (can. 204-329)

Titolo I — Obblighi e diritti di tutti i fedeli (can. 208-223)

Titolo II — Obblighi e diritti dei fedeli laici (can. 224-231)

Titolo III — I ministri sacri o chierici (can. 232-293)

Titolo IV — Le prelature personali (can. 294-297)

Titolo V — Le associazioni dei fedeli (can. 298-329)

Parte II

LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA (can.

330-572)

Sezione I — La suprema autorità della Chiesa (can. 330-367)

Sezione II — Le Chiese particolari e i loro raggruppamenti (can. 368-572)

Parte III

GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA (can. 573-746)

Sezione I — Gli istituti di vita consacrata (can. 573-730)

Titolo I — Norme comuni a tutti gli istituti di vita consacrata (can. 573-606)

Titolo II — Gli istituti religiosi (can. 607-709)

Titolo III — Gli istituti secolari (can. 710-730)

Sezione II — *Le società di vita apostolica* (can. 731-746)

QUESTIONE 3

FONTI CONCILIARI E DOCUMENTI PONTIFICI

1. La costituzione *Lumen gentium*, sulla Chiesa.

2. I decreti conciliari: *Christus Dominus*, sull'ufficio pastorale dei vescovi, e *Perfectae caritatis*, sul rinnovamento della vita religiosa.

Tali documenti trovano applicazione normativa nel motu proprio *Ecclesiae sanctae*, del 6 agosto 1966 (EV 2, nn. 752-913, pp. 697ss).

3. Le esortazioni apostoliche di Paolo VI: *Evangelica testificatio*, del 29 giugno 1971 sui nuovi adattamenti della vita religiosa (EV 4, nn. 996-1058, pp. 632ss), ed *Evangelii nuntiandi*, sull'evangelizzazione nel mondo moderno, dell'8 dicembre 1975 (EV 5, nn. 1588-1716, pp. 1008ss).

4. L'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II *Redemptionis donum*, del 24 marzo 1984.

5. a) Le direttive fondamentali sui rapporti tra i vescovi e i religiosi nella Chiesa: *Mutuae relationes*, del 14 maggio 1978, pubblicata dalle Congregazioni dei vescovi e dei religiosi e istituti secolari (EV 6, nn. 586-717, pp. 432ss);

U) L'istruzione *Vita e missione dei religiosi nella Chiesa*, pubblicata in inglese (*Religious and human promotion*) dalla CRIS il 12 agosto 1980 (EV 7, nn. 436-504, pp. 415ss);

c) L'istruzione della CRIS del 12 agosto 1980 sulla *Dimensione contemplativa della vita religiosa* (*The contemplative dimension of religious life*) (EV 7, nn. 505-537, pp. 469ss);

d) L'istruzione, ancora della CRIS, sugli *Elementi*

fondamentali dell'insegnamento della Chiesa circa la vita religiosa, del 31 maggio 1983;

e) L'istruzione, sempre della CRIS, *Renovationis causam*, del 6 gennaio 1969 (EV 3, nn. 649ss, pp. 382ss).

GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA

Norme comuni a tutti gli istituti di vita consacrata
(can. 573-606)

Nella Chiesa, tutti sono chiamati alla santità secondo l'affermazione dell'Apostolo: « Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione » (1Ts 4,3). La santità della Chiesa si manifesta costantemente e deve manifestarsi nei frutti della *grazia* che lo Spirito produce nei fedeli. Tale santità si esprime in varie forme presso i singoli, i quali nel loro stato di vita, tendono alla perfezione della carità ed edificano gli altri; in un modo tutto suo proprio si manifesta nella pratica dei consigli che si sogliono chiamare « evangelici » (LG 39).

Se tutti i fedeli sono chiamati a vivere nello spirito dei « consigli evangelici » alcuni tuttavia ricevono una particolare vocazione ad entrare in uno stato di vita speciale: « Lo stato di vita costituito dalla professione dei consigli evangelici che, pur non concernendo la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene fermamente alla sua vita e alla sua santità » (LG 44).

Questo « stato di vita », fondato sui « consigli evangelici » è chiamato nel Codice « vita consacrata » « I consigli evangelici della castità consacrata a Dio, della povertà e dell'obbedienza, essendo fondati sulla parola e sugli esempi del Signore, e raccomandati dagli Apostoli, dai Padri e dai dottori e pastori della Chiesa, sono un dono divino che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore e con la sua *grazia* sempre conserva » (LG 43).

Sotto l'azione dello Spirito Santo i fedeli che vi si impegnano, già consacrati dal battesimo, vengono condotti ad abbracciare una forma di vita stabile e a

vivere una radicale consacrazione del loro essere a Dio, amato sopra ogni cosa.

Tale vita consacrata, radicata nella carità che è l'essenza stessa di Dio, tende all'edificazione del corpo mistico di Cristo e alla salvezza del mondo. Riveste una dimensione escatologica: annuncia il Regno di Dio (can. 573 § 1). Per tutto ciò questa « vita consacrata » deve essere sostenuta e promossa da tutti i cristiani (can. 574 § 1).

La forma di vita stabile richiede due condizioni:

— L'appartenenza ad un gruppo di persone canonicamente istituito dalla competente autorità della Chiesa.

— Il dono definitivo della propria vita mediante voti o altri vincoli sacri che esprimono, in modo chiaro, i tre consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza.

La vita consacrata è altresì un segno della Chiesa (can. 573 § 1). Si può e si deve parlare, a questo proposito, di una vocazione divina speciale (can. 574 § 2). Ricordava Paolo VI: « Voi dovete seguire il Cristo mediante una libera risposta alla chiamata dello Spirito Santo ».

È una vocazione che è possibile discernere — a partire dalle proprie aspirazioni profonde, dalle circostanze, dai consigli — nella preghiera come un « progetto » di Dio su di noi.

Si tratta di una chiamata a vivere « una consacrazione totale del nostro essere a Dio » praticando in un modo « radicale » i consigli evangelici, e non di una vocazione e un servizio particolare nella Chiesa, come è nel caso dei chiamati ai ministeri ordinati, istituiti o solamente riconosciuti. Può d'altro canto avvenire che una stessa persona avverta una duplice chiamata, come nel caso di una vocazione religiosa e sacerdotale.

Il fine e lo spirito di un istituto di vita consacrata sono importanti anche per la missione salvifica della Chiesa (can. 574 § 2).

QUESTIONE 5

IL RUOLO DELL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

(can. 576)

È competenza esclusiva dell'autorità gerarchica della Chiesa (vescovo o papa, cfr. questioni 63-70):

— Fornire l'interpretazione dottrinale dei « consigli evangelici » (LG 45).

— Normare con leggi sapienti la loro pratica.

— Approvare canonicamente forme istituzionali di « vita consacrata ».

— Vigilare, per quanto le spetta, al loro sviluppo e alla loro fioritura nella linea dello spirito dei fondatori (cfr. questione 7) e delle sane tradizioni di ogni istituto.

Nel corso dei secoli, l'intervento dell'autorità gerarchica ha assunto forme diverse e, negli ultimi due, è forse stato troppo accentuato. Dopo il Concilio e il motu proprio *Ecclesiae sanctae*, il nuovo Codice rinvia spesso al diritto proprio di ogni istituto. C'è da augurarsi che la CRIS rispetti gli ambiti delle sue competenze senza restringere la libertà degli istituti. La situazione venuta a crearsi all'indomani della promulgazione del Codice del 1918, con l'elaborazione di *normae* troppo precise, non dovrebbe ricrearsi.

L'iniziativa di una fondazione è, per la sua parte più cospicua, opera di donne e uomini esimi, ispirati dallo Spirito Santo (cfr. LG 45): l'autorità nella Chiesa ha qui il duplice ruolo di operare un discernimento e di approvare autenticamente questa ispirazione (cfr. LG 45).

Negli ultimi decenni sono nate nuove forme di « vita consacrata »: basti ricordare, limitandosi alle più note, gli « istituti secolari » (*Provida Mater*, 1947).

QUESTIONE 6

LA VARIETÀ DEGLI ISTITUTI IN RAPPORTO AI DIFFERENTI CARISMI

(can. 577)

A) Un veloce excursus storico sulla «vita consacrata» permetterà di vedere in ogni epoca la nascita di nuove forme corrispondenti ai « carismi » dei fondatori, sensibili ai bisogni del loro tempo. Ci si limiterà a presentare qui uno schema.

— Durante i primi secoli della Chiesa nasce la forma di vita eremitica (che ai giorni nostri sta conoscendo una certa ripresa) e quella delle «vergini consacrate».

— Molto presto vengono redatte regole di vita cenobitica: la più conosciuta in Occidente è quella nota come Regola di sant'Agostino.

— San Benedett^o, dopo san Colombano e ispirandosi alla tradizione orientale, sarà il padre del monachesimo occidentale. San Bruno, san Bernardo seguiranno la medesima linea pur con caratteri peculiari per le loro fondazioni.

— Nel XII secolo appaiono i Canonici regolari con san Norberto e i Premonstratensi, i Canonici di santa Croce, ecc.

— La nascita degli ordini mendicanti segna profondamente il XIII secolo. Basti ricordare san Francesco, san Domenico, gli Eremiti di sant'Agostino, i Carmelitani.

— Il secolo XVI vede il sorgere dei Chierici regolari (Teatini, Barnabiti, Camilliani, Scolopi...), i più conosciuti dei quali sono i Gesuiti.

— La maggior parte delle congregazioni moderne ha origine nel secolo scorso.

— Il secolo XX è caratterizzato dal sorgere di nuove forme di vita consacrata. Sono già stati citati gli istituti secolari.

Al nostro incompleto elenco si dovranno aggiungere numerose altre fondazioni, da quelle dei primi istituti apostolici femminili del XIII secolo a quelle di san Francesco di Sales e di san Giovanni Battista de La Salle del XVII secolo. Molto spesso le congregazioni dovranno attendere gli inizi del XX secolo per poter dare il nome di « religiosi » ai loro sodali che tuttavia facevano professione dei tre consigli evangelici (cfr. questione 29).

Non abbiamo fatto menzione di altri istituti come gli Eudisti, i Lazzaristi, gli Oratoriani e le società missionarie (Padri Bianchi) che, propriamente parlando, non fanno riferimento ad una «vita consacrata».

Questa straordinaria fioritura, di cui è difficile valutare appieno la diversità e la ricchezza, è frutto del lavoro costante dello Spirito Santo nella Chiesa che, in tutte le epoche e secondo i bisogni, suscita nuove forme di « vita consacrata ». Talvolta si assiste al sorgere, all'interno di istituti già consolidati, di fondazioni che intendono porre l'accento su aspetti trascurati o non sufficientemente vissuti. Tutta questa varietà fa la ricchezza della Chiesa.

B) La Chiesa rispetta questa diversità che la storia ci ha mostrato, accogliendo quel « dono di Dio » che sono i consigli evangelici « fondati sull'insegnamento e sugli esempi di Cristo maestro » (can. 575). Così recita il can. 577: « Nella Chiesa sono moltissimi gli istituti di vita consacrata, che hanno differenti doni secondo la grazia che è stata loro concessa ».

Il concilio Vaticano II sottolineava l'importanza, per la vita religiosa, di « presentare Cristo » ai fedeli e ai non cristiani, ed esplicitava pure qualche aspetto fondamentale di tale manifestazione: « O mentre contempla sul monte, o annuncia il regno di Dio alle tur-

be, o risana i malati e i feriti e converte ad una vita migliore i peccatori, o benedice i fanciulli e fa del bene a tutti, sempre obbediente alla volontà del Padre che lo ha mandato » (LG 46).

Il Codice, dal canto suo, riprende il concilio e sottolinea che questi molteplici doni o carismi, elargiti da Dio alla Chiesa, fanno tutti risaltare l'essenziale: esprimere, attraverso percorsi diversificati, l'unico proposito di obbedienza al Padre. Non si può parlare dunque di gradi in questa vita consacrata, bensì di apertura alla pienezza della dimensione dei doni di Dio, perché si tratta sempre della stessa sequela di Cristo nella ricerca dell'unica volontà del Padre.

QUESTIONE 7

LO SPIRITO DEL FONDATORE. IL PATRIMONIO DI OGNI ISTITUTO

(can. 578)

Il can. 578 riprende quasi alla lettera il testo conciliare: « Si interpretino fedelmente e si osservino lo spirito e le finalità proprie dei fondatori, come pure le sane tradizioni, poiché tutto ciò costituisce il patrimonio di ciascun istituto » (PC 2b). Tutto questo sarà stato sancito dalla competente autorità della Chiesa.

Come è già stato sottolineato nella questione 5, il più delle volte, l'iniziativa di una fondazione parte da una persona ispirata dallo Spirito Santo e questa diversità, sottolineata a più riprese, costituisce una delle ricchezze della Chiesa.

Dopo il Concilio ogni istituto ha sostenuto un considerevole sforzo per ritornare alle fonti nel tentativo di comprendere meglio quali fossero le intenzioni del fondatore e quali le caratteristiche « originali » dell'istituto. Nello stesso tempo si è pure cercato di delineare i contenuti della vera « tradizione vivente » per distinguerla dalle consuetudini e dai comportamenti ormai desueti, accumulati nel corso delle generazioni e che appesantivano il cammino di ognuno. Così ha decretato il motu proprio *Ecclesiae sanctae*: « Per procurare il bene stesso della Chiesa, gli istituti perseverino nello sforzo di conoscere esattamente il loro spirito di origine, affinché, mantenendolo fedelmente negli adattamenti che dovranno fare, la loro vita religiosa sia purificata dagli elementi estranei e da quelli caduti in disuso » (II, 16,3).

Non è indifferente che il Codice abbia ripreso tali orientamenti. Il primo compito dei capitoli è proprio

quello di ridefinire attraverso norme questi « patrimoni » ricordando e promovendo questa duplice fedeltà: da una parte allo spirito delle origini e alla tradizione, dall'altra ai bisogni della Chiesa in un momento preciso della storia degli uomini. Questa è l'unica vera fedeltà.

Il concilio Vaticano II lo ricordava così: « Il modo di vivere, di pregare e di agire deve convenientemente adattarsi alle odierne condizioni fisiche e psichiche dei religiosi, come pure, per quanto è richiesto dalla natura di ciascun istituto, alle necessità dell'apostolato, alle esigenze della cultura, alle circostanze sociali ed economiche, e ciò dovunque, ma specialmente nei luoghi di missione » (PC 3).

QUESTIONE 8

LA LEGISLAZIONE PROPRIA DEI SINGOLI ISTITUTI

(can. 586-587; cfr. questioni 15, 16)

Nel Codice viene sottolineato il principio di una giusta autonomia per ogni istituto: « E riconosciuta ai singoli istituti una giusta autonomia di vita, specialmente di governo, mediante la quale abbiano nella Chiesa una propria disciplina e possano conservare integro il proprio patrimonio... » (can. 586 § 1).

Essa fu, alle origini, molto marcata, e gli istituti, soprattutto i più antichi, si sono sempre difesi da ogni illecita « intromissione » dell'autorità amministrativa. L'autorità ecclesiastica interviene nel momento della fondazione per dare « autenticazione » al disegno particolare del fondatore, nell'approvazione del « codice fondamentale » (costituzioni) di ogni istituto, come si vedrà più avanti, ma nella vita quotidiana e nel governo essa non deve intervenire se non in casi eccezionali.

D'altro canto, nella vita religiosa si fa voto di obbedienza « secondo le proprie costituzioni ». E se si vuole conservare questa ricchezza della Chiesa, sarà bene evitare di ridurre tali caratteri particolari anche se dovranno armonizzarsi col bene comune della Chiesa. Infatti il paragrafo 2 dello stesso can. 586 aggiunge: « È compito degli ordinari dei luoghi conservare e tutelare tale autonomia ».

In tempi di « penuria », si può essere tentati di chiedere a una comunità, a un istituto, a una persona di far fronte a un bisogno pressante e grave; se la richiesta avanzata va contro qualche aspetto fondamentale che tocca « lo spirito proprio », occorrerà rammentare

queste regole del Codice. È comunque pure necessario che tutti gli istituti, di antica o recente fondazione, di fronte agli appelli della Chiesa, diano prova di maturità operando tutti quei possibili adattamenti che non contrastino con l'indole fondamentale della loro vocazione.

Lo spirito del fondatore, il patrimonio dell'istituto, la sua particolare vocazione, la sua identità e la sua giusta autonomia sono altrettanti punti che devono essere contenuti nel « codice fondamentale » così afferma infatti il can. 587 § 1:

Per custodire più fedelmente la vocazione e l'identità dei singoli istituti il codice fondamentale, o costituzioni, di ciascuno deve contenere, oltre ciò che è stabilito da osservarsi nel can. 578, le norme fondamentali relative al governo dell'istituto e alla disciplina dei membri, alla loro incorporazione e formazione, e anche l'oggetto proprio dei sacri vincoli.

In tale codice devono essere adeguatamente armonizzati gli elementi spirituali e quelli giuridici evitando, nel contempo, l'eccessiva proliferazione di norme (cfr. ES, 12 e 13; can. 587 § 3).

Questo « codice fondamentale » viene approvato dalla competente autorità della Chiesa (cfr. questione 14) e soltanto con il suo consenso può essere modificato (cfr. can. 587 § 2).

L'autorità ecclesiastica è così costituita « garante » di questa fedeltà e della qualità degli adattamenti proposti.

Tutte le altre norme o consuetudini che possono regolare la vita dell'istituto, « rivedute e adattate convenientemente, secondo le esigenze dei luoghi e dei tempi » (cfr. can. 587 § 4) sono contenute in altri codici che portano nomi diversi a seconda degli istituti. Abitualmente è compito delle costituzioni stesse precisare quale autorità nell'istituto è competente per stabilire o modificare tali norme o consuetudini (il più delle volte il capitolo generale o il capitolo provinciale).

Nell'ambito e dei codici fondamentali e degli « altri

codici » bisogna evitare un duplice scoglio: restare troppo nel vago o nel generico, oppure moltiplicare inutilmente le norme. Il buon senso potrà insegnare un giusto equilibrio.

QUESTIONE 9

DISTINZIONE TRA GLI ISTITUTI

(can. 588-589, 606)

A) Istituto clericale — Istituto laicale (can. 588)

Il Codice stabilisce innanzitutto un principio: « Lo stato di vita consacrata, per natura sua, non è né clericale, né laicale » (can. 588 § 1). Ma, enunciato tale principio, i paragrafi 2 e 3 dello stesso canone prospettano una distinzione, forse semplificatrice, che sembrerebbe non tener conto del carattere proprio di alcuni monasteri « di monaci » e di qualche istituto moderno.

a) Tre elementi intervengono nella definizione del carattere « clericale » o « laicale » di un istituto:

- il fine, il progetto inteso, la natura voluta dal fondatore;
- una legittima tradizione;
- infine, il riconoscimento di tale carattere da parte dell'autorità della Chiesa.

b) Tutto ciò significa:

— Un istituto sarà dichiarato clericale dall'autorità della Chiesa se è governato da chierici e se assume l'esercizio dell'ordine sacro (can. 588 § 2).

— Un istituto sarà definito laicale in forza della sua natura, indole e fine, di un compito specifico che non comporta l'esercizio dell'ordine sacro (can. 588 § 3). È evidente che le funzioni di governo saranno espletate, normalmente, da religiosi laici anche se in

seno all'istituto potranno esservi dei sacerdoti (cfr. PC 10).

Alcuni pensano che il Codice non escluda per un istituto la possibilità di definirsi al di fuori di questa distinzione in quanto la formulazione del Codice piano-benedettino non è stata mantenuta: « Venit nomine religionis clericalis, religio cuius plerique sodales sacerdotio augentur; secus est laicalis » (can. 488, 4°). Ad ogni modo, deve comunque intervenire l'autorità della Chiesa.

B) Istituti di diritto pontificio e di diritto diocesano

(can. 589)

Da questo punto di vista, la distinzione è relativamente facile. I vescovi, come il papa, godono del diritto di erigere un istituto di vita consacrata. In tal modo sarà dichiarato:

— di diritto diocesano ogni istituto eretto da un vescovo e non approvato dalla Sede Apostolica;

— di diritto pontificio ogni istituto eretto dalla Sede Apostolica o approvato tramite un suo decreto formale.

Si possono fare tre osservazioni

Per erigere un istituto il vescovo deve prima consultare la Sede Apostolica (can. 579).

La Santa Sede, « per meglio provvedere al bene degli istituti e alle necessità dell'apostolato, può esimere gli istituti di vita consacrata dal governo degli ordinari del luogo e sottoporli soltanto alla propria autorità, o ad altra autorità ecclesiastica » (can. 591). Abitualmente, quando un istituto assume una importante dimensione, è naturale che diventi di diritto pontificio.

Per gli stessi istituti di diritto diocesano il Codice riconosce alla Santa Sede il diritto « di approvare le costituzioni e confermare le modifiche » allorché ci sia

stato un intervento da parte sua (can. 595 cfr. questione 16).

Le conseguenze pratiche di tali distinzioni (tra diritto pontificio e diritto diocesano) saranno esaminate man mano che si procederà nel commento del Codice.

C) Istituti femminili e istituti maschili (can. 606)

Non c'è alcuna distinzione tra istituti femminili e maschili: « Quanto si stabilisce per gli istituti di vita consacrata e per i loro membri vale a pari diritto per l'uno e per l'altro sesso, a meno che non risulti altrimenti dal contesto della natura delle cose ».

QUESTIONE 10

GLI EREMITI E LE VERGINI CONSACRATE

(can. 603-604)

Gli istituti di vita consacrata, religiosi o secolari, non esauriscono tutte le possibilità della vita consacrata. Se si possono progettare nuove forme, come si dirà nella questione seguente, oggi rivivono anche antiche modalità alle quali la Chiesa dà un loro statuto: sono gli eremiti e le vergini consacrate.

La professione eremitica, implicando i tre consigli evangelici, si integra assai bene nella vita consacrata. Nella consacrazione delle vergini è invece privilegiato l'aspetto nuziale del dono. Riportiamo qui integralmente i canoni concernenti queste due forme di vita evangelica, poiché il Codice non ritornerà più su di esse:

can. 603

1. Oltre agli istituti di vita consacrata la Chiesa riconosce la vita eremitica o anacoretica con la quale i fedeli, in una più rigorosa separazione dal mondo, nel silenzio della solitudine, nella continua preghiera e penitenza, dedicano la propria vita alla lode di Dio e alla salvezza del mondo.

2. L'eremita è riconosciuto dal diritto come dedicato a Dio nella vita consacrata se, con voto o con altro vincolo sacro, pubblica e solennemente i tre consigli evangelici nelle mani del vescovo diocesano e sotto la sua guida osserva il programma di vita che gli è propria.

can. 604

1. A queste forme di vita consacrata è assimilato l'ordine delle vergini le quali, emettendo il santo proposito di seguire

Cristo
vicino, dal vescovo diocesano sono consacrate a Dio
secondo il rito da

32

liturgico approvato e, unite in mistiche nozze a Cristo
figlio di Dio
si dedicano al servizio della Chiesa.

33

2. Le vergini possono riunirsi in associazioni per osservare più fedelmente il loro proposito e aiutarsi reciprocamente nello svolgere quel servizio alla Chiesa che è confacente al loro stato.

Bibliografia

Favale A. *Dinamica storica e ruolo delle principali forme di vita consacrata* in *Vita consacrata* 19 (1983) 43.

AA.VV. *Eremitismo* in *Dizionario degli Istituti di perfezione* vol. III, Edizioni Paoline 1976, coll. 1224-1244.

QUESTIONE 11

NUOVE FORME DI VITA CONSACRATA

(can. 605)

Il Concilio in PC 13 aveva fatto allusione a « nuove forme di vita consacrata ». Il Codice ne parla al can. 605:

L'approvazione di nuove forme di vita consacrata è riservata unicamente alla Sede Apostolica. I vescovi diocesani però si adoperino per discernere i nuovi doni di vita consacrata che lo Spirito Santo affida alla Chiesa e aiutino coloro che li promuovono, perché ne esprimano le finalità nel modo migliore e le tutelino con statuti adatti, utilizzando soprattutto le norme generali contenute in questa parte.

Da questo testo si possono desumere due principi:

— Solo la Sede Apostolica ha il potere di approvare e di riconoscere come tali nuove forme di vita consacrata e di introdurre quindi una nuova « categoria » nella lista delle forme attuali.

— Tuttavia, ogni vescovo diocesano deve essere attento a ciò che nasce o può nascere, per proteggerlo e promuoverlo, proponendo « statuti adatti » che l'aiutino ad avere un minimo di struttura, facendo tesoro dell'esperienza già acquisita dalla Chiesa e ricorrendo alle regole generali contenute nel titolo I sulle norme comuni a tutti gli istituti di vita consacrata.

La nostra epoca ha già conosciuto la nascita di un buon numero di queste nuove forme, sia quelle sorte in seno agli istituti che intendono associare dei laici al-

la loro vita e al loro apostolato, sia quelle note come
« nuove comunità »

Il tempo permetterà di valutare meglio ciò che sor-

La vita religiosa è una maniera di realizzare concretamente nella Chiesa, la vita consacrata come è definita al can. 573 § 1.

A) La vita religiosa considerata dal punto di vista oggettivo

Essa comporta:

— Un dono fondamentale di base, « la consacrazione di tutta la persona » (ET 1, 4, 7, 9, 22, 49, 56; LG 46; PC 5), che implica un legame spirituale in rapporto a Dio, ossia « un dono totale a Dio amato sopra ogni cosa ». Nella dinamica trinitaria della Chiesa: seguire il Cristo sotto l'azione dello Spirito Santo in un « dono totale a Dio Padre », per una missione che si espleta secondo tre dimensioni: *l'onore di Dio, l'edificazione della Chiesa, la salvezza del mondo*, con uno scopo escatologico: la perfezione della carità nel servizio del Regno di Dio.

— L'essere segno luminoso nella Chiesa per il preannuncio della gloria celeste.

— Uno stile di vita originale: « la professione dei consigli evangelici » (cfr. can. 575) nel senso di LG 39 e 46, di PC 5 e, assai più preciso, di LG 42-44 che implica una stabilità in tale forma di vita.

La vita religiosa viene così collocata all'interno della vita consacrata, cioè non è essa il solo modo in cui si possa vivere « questa consacrazione di tutta la perso-

na ». È così legittimo situare, accanto alla vita religiosa, altri stili di vita stabili come, ad es. le vergini consacrate, gli eremiti, le nuove forme di vita consacrata.

B) La vita religiosa considerata nella sua significanza

Per quanto concerne strettamente la vita religiosa, essa manifesta l'unione sponsale di Cristo e della Chiesa (immagine usata dalla Chiesa anche per qualificare il matrimonio cristiano) che assume qui un significato escatologico: cioè la vita religiosa si situa nel tempo degli uomini, ma traccia, proprio in virtù del fatto della consacrazione, come orizzonte della vita umana, un aldilà del tempo storico (per ritrovare questa unione nuziale come manifestazione dell'opera di Dio; cfr. LG 44 e PC 12).

C) La vita religiosa considerata nel suo aspetto soggettivo davanti a Dio

In effetti, la vita religiosa esiste concretamente per il fatto che donne e uomini accettano di impegnarsi.

Si tratta dunque del religioso o della religiosa che iscrive nella sua vita la realizzazione di questa « consacrazione », la cui logica profonda si potrebbe così esplicitare:

— « Consumazione di questo dono come un sacrificio offerto a Dio: ciò implica una esigenza di totalità che rifiuta ogni possibilità di riserva, nel senso in cui il linguaggio biblico descrive la realizzazione di un olocausto (cfr. PC 2) e che manifesta pubblicamente la presa di possesso della persona da parte di Dio. Qui l'attore è essenzialmente il soggetto che decide di disporre della sua stessa vita.

— *Una esigenza di durata*: non può essere un episodio momentaneo ma è coinvolta l'intera esistenza

del religioso, per cui nell'atto di consacrazione è già iscritta la fedeltà fino alla morte.

« Un culto continuo reso a Dio, nella carità » per san Tommaso il sacrificio è un atto di culto esterno che esplicita il nostro culto interiore rendendo a Dio quell'onore che solo a lui è dovuto. E ciò nella carità intesa come fonte immediata dell'affidamento di sé a Dio in una costante ricerca di adesione attraverso una unione spirituale (cfr. ST II-II q. 85).

— Per il mondo: *un'esigenza di testimonianza* quale effetto immediato della professione. Essa colloca il religioso nella sequela del Cristo ma lo costituisce pure suo testimone, proprio nel senso che tale ruolo occupa in un processo quello di prendere le parti. Assume allora significato la « separazione dal mondo » perché il testimone per poter parlare deve essere separato dalla folla. È evidente come questa testimonianza e questa contestazione del mondo debbano essere lasciate all'iniziativa dei singoli istituti; così si manifesta « l'ardore apostolico con cui essi si sforzano di collaborare all'opera della redenzione e dilatare il regno di Dio » (PC 5).

QUESTIONE 13

L'ISTITUTO RELIGIOSO

(can. 573 § 2, 607 § 2)

A) L'istituto religioso e la Chiesa

L'appartenenza della vita religiosa alla Chiesa è affermata da sempre; ciò che è più delicato definire è la qualifica precisa di tale appartenenza. Il concilio Vaticano II si era limitato a dire: « Lo stato di vita costituito dalla professione dei consigli evangelici, pur non concernendo la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia fermamente alla sua vita e alla sua santità » (LG 44). È quanto il can. 573 § 2 sottolinea: Questi fedeli consacrati « si congiungono in modo speciale alla Chiesa e al suo mistero » (LG 44).

La posizione dell'istituto religioso investe la natura societaria della Chiesa e trova riscontro nel diritto dei fedeli di costituire associazioni nel corpo istituzionale (can. 298); diventa per questo normale trovare affermato che « l'istituto religioso è una società ». Per illustrare ciò occorre ricordare che, durante l'elaborazione del Codice, la trattazione degli istituti di vita consacrata ha subito qualche spostamento in seno al libro II *De populo Dei*. Nel 1980 era collocata nella III parte dove, dopo aver parlato dei fedeli e della gerarchia, si trattava delle associazioni.

Anche oggi è situata nella III parte, che però col titolo « Gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica » tratta esclusivamente di questi istituti.

B) L'autorità che qualifica l'istituto religioso

Nel caso di un istituto religioso, pur indicando nel diritto di associazione dei fedeli la sua fonte originante, la Chiesa mostra di essere vigile e garante. Non basta voler consacrare la propria vita a Dio ma occorre che essa si realizzi in una particolare società caratterizzata dalle seguenti condizioni:

— L'erezione canonica effettuata dalla competente autorità (secondo i casi: vescovo diocesano, Sede Apostolica). L'atto di erezione produce un'esistenza giuridica e proviene da un decreto (cfr. questione 18).

— Uno stile di vita contrassegnato da voti pubblici (cfr. questione 22) e da una vita fraterna vissuta in comunità (cfr. questione 35).

— Costituzioni proprie ad ogni istituto che, approvate dalla autorità competente, sottolineino l'originalità di un istituto all'interno della missione della Chiesa.

Ciò inteso, l'istituto religioso appare strettamente dipendente dalla gerarchia ecclesiastica.

QUESTIONE 14

LE COSTITUZIONI DI UN ISTITUTO

(can. 587 § 1 e 3)

Ogni istituto religioso, al fine di proteggere e garantire fedelmente la propria vocazione e la propria identità, deve possedere un suo codice fondamentale o *costituzioni*. In tale codice saranno adeguatamente armonizzati gli elementi spirituali e quelli giuridici evitando di moltiplicare norme senza necessità.

Le costituzioni devono essere per l'istituto e per i suoi sodali una *regola di vita* nel senso più profondo del termine. Dovranno essere composte e redatte in modo tale che i religiosi possano innamorarsene e ritornarvi spesso nella lettura e nella preghiera personale e comunitaria. Il loro linguaggio deve essere chiaro e limpido, facile da memorizzare come è quello delle antiche regole. Andranno pertanto eliminate dalle costituzioni non solo le formule ambigue e non di immediata comprensione, ma pure i concetti e le espressioni di moda che risentissero troppo dell'influsso dei nostri tempi: oggi di moda, domani irrimediabilmente superate. Le costituzioni devono poter durare e resistere nel tempo per cui vi si devono trovare le espressioni semplici e chiare di sempre.

Le costituzioni non devono essere solamente un'opera da utilizzare per la meditazione e la lettura spirituale, anche se è indispensabile che lo siano, devono essere un « libro di vita », cioè atte ad indicare al religioso quale concreto stile di vita è da lui richiesto. Pertanto non possono limitarsi a enunciare dei principi di teologia spirituale o a descrivere delle attitudini puramente interiori, dei sentimenti del cuore. Il codice fondamentale deve delineare in modo chiaro una forma di

vita ben visibile che possa essere un segno e una testimonianza nel popolo di Dio.

Nelle costituzioni devono così comparire, fianco a fianco e il più possibile armonizzati, i principi spirituali che animano la vita e l'azione del religioso, e le *esigenze fondamentali* che da tali principi conseguono a livello dell'agire e delle concrete attitudini di vita. Le costituzioni rappresentano una regola di vita nella misura in cui incominciano a tracciare un cammino sufficientemente delineato che si possa ricevere senza accontentarsi di chiacchiere. Ad un aspirante che, bussando alla porta dell'istituto, domanda: « Chi siete, che cosa vivete? » si devono poter offrire le costituzioni dicendo: « Leggi, troverai la risposta! ».

Le costituzioni dovranno innanzitutto definire lo spirito dell'istituto, la sua natura, la sua missione nella Chiesa, il servizio apostolico tipico. L'insieme di tutto ciò costituisce il carisma dell'istituto ed è evidente che non può essere enunciato attraverso due o tre frasi talmente generiche da poter essere applicate a qualsiasi forma di vita cristiana.

Tenuto poi conto del carisma specifico di un istituto e di ciò che si impone ad ogni forma di vita religiosa, le costituzioni enucleeranno le conseguenti esigenze irrinunciabili in materia di vita di preghiera, e, ispirandosi ai can. 599, 600, 601, preciseranno l'oggetto dei voti.

Infine, esse forniranno le norme necessarie circa la formazione, il governo, l'amministrazione dei beni, la separazione dell'istituto.

Il Codice vigente è meno dettagliato del precedente e in numerosissimi punti rimanda gli istituti alle loro costituzioni o al loro *diritto proprio* (l'insieme formato dalle costituzioni e dagli altri testi normativi dell'istituto). Questo fatto offre agli istituti un più ampio margine di libertà per darsi norme conformi alla loro identità, e questo ha voluto di proposito il legislatore. Di conseguenza, le costituzioni rivestono oggi maggior importanza che nel passato. In un grande numero di

casi il Codice non fissa una regola universale, ma prescrive che il tal punto venga regolato nelle costituzioni o il talaltro venga risolto « secondo le costituzioni ». A tale proposito consultare i seguenti canoni: 581-596 § 1; 598 § 1; 601; 609 § 1; 614; 615; 616 § 1, 3, 4; 623; 624 § 1; 625 § 1, 3; 627 § 1; 631 § 1, 2; 634 § 1; 648 § 2; 662; 667 § 3; 668 § 1.

Bibliografia

Bertone T. *Le norme comuni per gli istituti di vita consacrata: prospettive giuridiche in Consacrazione e servizio* 32 (1983) 8-9, 18-27. fasc.

Castillo Lara R. *Evoluzione del diritto degli istituti di vita consacrata e filo conduttore della riforma in Consacrazione e servizio* cit. 3-8.

Dortel-Claudot M. *Quelques points essentiels des constitutions. Comment les formuler?* in *Vie consacrée* 4 (1981) 232-245.

AA.VV. *Vie consacrée* n. 3-4 (1983).

QUESTIONE 15

L'AUTORITÀ CHE APPROVA LE COSTITUZIONI E LE LORO MODIFICHE

(can. 587 § 2, 593, 595 § 1)

Solo la competente autorità della Chiesa può approvare le costituzioni e unicamente col suo consenso si possono apportare modifiche.

— Per gli istituti di diritto pontificio, tale autorità è la Sede Apostolica e, segnatamente, secondo gli istituti: la Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica (fino al 1988: Congregazione dei religiosi e degli istituti secolari), la Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, la Congregazione per le Chiese orientali. L'esame e l'approvazione delle nuove costituzioni si svolgono secondo una precisa procedura.

— Per gli istituti di diritto diocesano, l'autorità competente è il vescovo del luogo dove ha sede la casa principale dell'istituto. Qualora l'istituto fosse diffuso in più diocesi, al fine di salvaguardare una certa sua unità, egli dovrà consultare pure i vescovi di tali diocesi.

Il can. 595 § 1 che si occupa di questo punto presenta la seguente clausola restrittiva:

Spetta al vescovo della sede principale approvare le costituzioni e confermare le modifiche in esse legittimamente apportate, salvo ciò su cui fosse intervenuta la Sede Apostolica.

Intervenuta, su quali cose? L'espressione suona vaga; forse si potrebbero includere tra di esse almeno il nome dell'istituto e il suo scopo specifico. Ma è possibile spingersi oltre?

Bibliografia

Dortel-Claudot M. *Quelle procedure suit-on la Congrégation pour les religieux et pour les instituts séculiers pour l'approbation des constitutions des instituts de droit pontificai* in *Les Congrégations religieuses se donnent un régime de vie stable*, Centre-Sèvres, Parigi 1981 pp. 23-24.

Sauvage Agnès, *Processus de l'approbation des nouvelles constitutions* in *Informations CRIS*, 1 (1983) 153-161

AA.VV. *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Pontificia Università Urbaniana, Roma 1985, p. 232.

QUESTIONE 16

I CODICI COMPLEMENTARI

(can. 587 § 4)

Il *diritto proprio* di un istituto, oltre alle costituzioni e alla *grande regola* alla quale si richiama (Regola di sant'Agostino, di san Francesco, di san Basilio...), comprende altri testi normativi che, in quanto non sottoposti ad un'approvazione da parte dell'autorità ecclesiale competente, sono più facilmente modificabili. Secondo il can. 587 § 4, tutte le altre norme stabilite dall'autorità competente dell'istituto devono essere opportunamente raccolte in altri codici, in modo che possano essere convenientemente rivedute e adattate secondo le esigenze dei luoghi e dei tempi.

Tali documenti normativi di solito vengono emanati dal capitolo generale dell'istituto, ma possono essere promulgati da altre autorità di governo, ad es. il superiore generale e il suo consiglio. Sarà compito delle costituzioni fornire precise indicazioni al riguardo.

A) Quanti devono essere i codici complementari: uno o molteplici?

Nel testo canonico è usato il plurale per non precludere alcuna possibilità. Ai piccoli istituti potrà bastare un solo e unico codice complementare, mentre altri istituti, in ragione della loro dimensione e della complessità delle loro organizzazioni, sentiranno il bisogno di averne parecchi e ciascuno per un preciso campo. Massima è la libertà per quanto riguarda il nome da dare al codice o ai codici complementari, come si desume dal *motu proprio* di Paolo VI, *Ecclesiae Sanc-*

tae: « Le norme che corrispondono all'epoca attuale... saranno sottoposte in testi annessi, chiamati "direttori", libri di usanze o con altri nomi » (ES II, 14).

B) Qual è il contenuto generale di un codice complementare?

Trovano collocazione nel codice complementare e non nelle costituzioni:

— Quanto è suscettibile di mutamento secondo le epoche.

— Quello che si deve poter adattare alle circostanze e ai bisogni nuovi che si presentano.

— Ciò che è chiaramente secondario e non tocca la natura dell'istituto.

— Le regole puramente tecniche che ogni organizzazione sociale deve osservare per il suo buon funzionamento.

Ciò significa forse che il codice complementare deve rimanere semplicemente giuridico-pratico, senza alcuna considerazione spirituale e morale? Certamente no! Gli istituti restano liberi di promulgare un codice supplementare sia esclusivamente giuridico-pratico, sia contemporaneamente spirituale e pratico.

Non è tuttavia auspicabile riformulare, con altra espressione, gli articoli spirituali delle costituzioni; si creerebbero dei doppioni che, oltre ad essere inutili e a prestarsi a confusioni, finirebbero con lo svuotare di valore le costituzioni.

C) Come presentare concretamente i due codici, principale e complementare, in rapporto tra di loro?

Varie sono le soluzioni, e ogni istituto adotta quella che ritiene più conveniente:

1. Redigere le costituzioni e il codice complementare in due libri materialmente distinti.

2. Collocare l'uno di seguito all'altro nel medesimo e unico libro i due codici: nella I parte quello principale, nella II quello complementare.

3. Porre in un solo e medesimo libro ogni capitolo del codice complementare subito dopo il capitolo corrispondente delle costituzioni.

4. Stampare le norme del codice complementare in corsivo o in carattere piccolo nel luogo più adatto nel corpo stesso di ogni capitolo delle costituzioni.

D) Un istituto può avere, accanto al codice complementare valido per l'intera famiglia, regole particolari per ogni provincia?

Certamente, ma a condizione che le costituzioni le prevedano formalmente precisando bene, al fine di salvaguardare l'unità dell'istituto:

d) in quali campi le province possono avere regole proprie;

b) chi ha il potere di emanare tali leggi.

Queste norme particolari non devono moltiplicarsi e possono regolare punti di ordine pratico e aspetti giuridici non rilevanti.

Bibliografia

Dortel-Claudot M. *Le code complémentaire* in *Informations CRIS* 1 (1983) 126-139.

**FONDAZIONE E SOPPRESSIONE
DI UN ISTITUTO: UN PO' DI STORIA**

« La vita religiosa, insegna il Concilio, non si colloca nella Chiesa sul piano delle strutture istituzionali (non costituisce un grado gerarchico né si pone come un terzo stato tra i pastori e i laici), ma nella linea dei carismi e, più esattamente, nel dinamismo di quella santità che rappresenta la vocazione primordiale della Chiesa. La prima ragione per la quale un cristiano si fa religioso non è per assumere nella Chiesa un posto, una responsabilità, un ruolo, bensì per santificarsi. Tale è il suo compito e la sua responsabilità, "il resto gli sarà dato in sovrappiù". Questo è il suo servizio ecclesiale: la Chiesa ha bisogno di una simile scuola di santità per realizzare quella vocazione alla santità che è la sua » (discorso di Giovanni Paolo II ai religiosi brasiliani, San Paolo, 3 luglio 1980).

Come il papa ricorda, la vita religiosa è un servizio che nasce dalla vocazione alla santità di tutti i battezzati, ed è questo servizio che determina la sua collocazione nel popolo di Dio.

La fondazione di un nuovo istituto religioso è per il bene della Chiesa, dal momento che ogni azione dello Spirito, ogni carisma serve all'edificazione dell'intero corpo. Pertanto, giunge sempre il momento in cui la fondazione di un nuovo istituto religioso deve essere *riconosciuta dalla Chiesa*, in quanto proprio per essa lo Spirito ha suscitato tale nuova fondazione.

Tale riconoscimento corrisponde a quello stadio iniziale della vita di un nuovo istituto religioso che è la sua *approvazione*, fatta, in nome della Chiesa, dal vescovo diocesano o dal papa. Essa, da parte dei pastori

della Chiesa, non è un semplice atto di governo, bensì un gesto di vaste risonanze ecclesiali e spirituali. Quando la Chiesa, rappresentata dai suoi legittimi pastori, approva un istituto, riconosce solennemente che il suo progetto costituisce un'autentica « sequela del Cristo » e ne garantisce l'ispirazione evangelica.

L'attuale distinzione tra istituti di diritto diocesano e istituti di diritto pontificio risale solo al XIX secolo; prima, la differenziazione più importante e influente era quella tra gli *ordini regolari con voti solenni* e le *congregazioni dai voti semplici*. Solo gli appartenenti ai primi erano considerati veri religiosi, solamente i loro voti venivano ufficialmente ricevuti dalla Chiesa assumendo il valore di voti di religione davanti alla Chiesa e allo Stato e, per questa ragione, erano chiamati voti *solenni*. I sodali delle congregazioni non erano, canonicamente parlando, veri religiosi; i loro voti non erano ufficialmente accolti dalla Chiesa in quanto voti di religione e pertanto erano chiamati *semplici*, definizione che assumeva talora anche il senso di voti *privati*.

Prima del XIX secolo non esisteva quindi alcuna legislazione canonica riguardante l'approvazione delle congregazioni con voti semplici da parte della Sede Apostolica; l'approvazione romana veniva contemplata solo per gli ordini regolari e, per di più, pure essa risultava inesistente fino agli inizi del secolo XIII.

Prima di tale data, perché un ordine fosse eretto bastava l'approvazione, anche solo tacita, del vescovo dei singoli territori dove l'ordine sorgeva e si diffondeva.

Durante il concilio Lateranense IV, del 1215, il papa Innocenzo III stabilisce che, per l'avvenire, nessun ordine regolare potrà essere fondato senza l'approvazione della Sede Apostolica. I vescovi mantengono la facoltà di fondare gruppi e comunità i cui membri vivono come religiosi senza tuttavia esserlo veramente: sono le future congregazioni dai voti semplici.

Lungo i secoli XVII e XVIII le congregazioni dai

voti semplici, soprattutto femminili, si moltiplicano a non finire e, agli inizi del XIX secolo, molte di esse sollecitano dai papi una sorta di riconoscimento romano: tra il 1816 e il 1862 le congregazioni dai voti semplici vengono approvate, senza tuttavia esser formalmente riconosciute come istituti *religiosi*; ciò avverrà solo più tardi.

Su mandato di Pio IX, monsignor Bizzarri, poi cardinale, al momento segretario dell'allora Congregazione per i vescovi e i regolari, elabora nel 1854 una procedura di approvazione delle congregazioni con i voti semplici che viene comunicata ai vescovi, a mezzo stampa, nel 1861.

Per la prima volta, l'erezione di un istituto operata dal vescovo diocesano e la sua approvazione da parte di Roma sono formalmente distinte. La vita di ogni nuovo istituto passa quindi attraverso due periodi successivi:

— L'istituto resta sotto la tutela dei vescovi delle diocesi nelle quali possiede delle fondazioni. È di diritto diocesano.

— L'istituto viene collocato sotto la tutela della Sede Apostolica; questo tuttavia non significa che esso sia automaticamente esente e sfugga interamente al controllo del vescovo locale. Diventa di diritto pontificio.

Questa seconda tappa comincia quando Roma accorda al nuovo istituto il *decreto di lode*.

La situazione si chiarifica ulteriormente in virtù della costituzione apostolica *Conditae a Christo*, di Leone XIII, dell'8 dicembre 1900: la distinzione tra lo *status* giuridico di un istituto di diritto diocesano e di uno di diritto pontificio è elaborata in modo definitivo e completo.

Nata per il bene della Chiesa, riconosciuta da essa, ogni nuova fondazione non si appartiene più totalmente: la Chiesa esercita su di essa un potere di controllo, come si evince da diverse circostanze e in modo particolare in occasione di nuove fondazioni.

Dopo il concilio di Calcedonia del 451 la Chiesa esige che nessuna comunità religiosa si impianti in un determinato territorio senza il permesso del vescovo: è la più antica disposizione del diritto universale dei religiosi. Ciò rivela e manifesta quanto profondamente le comunità religiose si radichino nel tessuto ecclesiale. La presenza di una comunità religiosa in un dato luogo non è mai neutra, anche se i suoi adepti non esercitano alcuna azione apostolica diretta. Ecco come si giustificano le norme canoniche riguardanti l'apertura di case, la loro chiusura, e anche il cambiamento di destinazione apostolica.

QUESTIONE 18

FONDAZIONE DI ISTITUTI DI DIRITTO PONTIFICIO E DI DIRITTO DIOCESANO

(can. 579, 589)

Per la distinzione tra istituto di diritto pontificio e istituto di diritto diocesano riferirsi alla questione 9.

I vescovi diocesani possono, ciascuno nel proprio territorio, erigere, con formale decreto, istituti di vita consacrata purché sia stata consultata la Sede Apostolica.

Ora, qual è la portata giuridica della condizione « consultata la Sede Apostolica »?

— L'erezione è sicuramente invalida se il vescovo ha di fatto ommesso di consultare la Sede Apostolica.

— La consultazione implica che il vescovo debba avere dalla Sede Apostolica un esplicito *nihil obstat* per procedere lecitamente ad una fondazione? Potrebbe il vescovo diocesano erigere un istituto, qualora la Sede Apostolica abbia dato parere contrario?

Il corrispondente canone del Codice pianobenedettino (492 § 1) utilizzava la medesima espressione: « I vescovi... possono fondare delle congregazioni religiose, tuttavia non ne erigeranno né ne permetteranno la fondazione senza aver consultato la Sede Apostolica ».

I commenti al vecchio Codice e la prassi romana interpretavano la clausola « *inconsulta Sede Apostolica* » nel senso di *permesso* da parte della Sede Apostolica e non nel senso di una semplice consultazione.

Sarà così pure per l'avvenire? Ci si augura di no, dal momento che il nuovo Codice, come del resto già il vecchio, parla semplicemente di *consultare*...

QUESTIONE 19

MODIFICHE IN UN ISTITUTO APPROVATO DALLA SEDE APOSTOLICA

(can. 583)

Negli istituti di vita consacrata, i cambiamenti su punti già approvati dalla Sede Apostolica non possono essere effettuati senza il suo benestare.

È difficile definire l'oggetto di questo canone che probabilmente intende enunciare un principio generale. Esso non riguarda esclusivamente gli istituti di diritto pontificio: questi sono approvati in quanto tali dalla Sede Apostolica (can. 589). Il canone, in quanto dice « elementi già approvati dalla Sede Apostolica », si applica anche agli istituti di diritto diocesano, ma in tal caso sembra che rappresenti una inutile ripetizione in rapporto al can. 595 § 1, dove si legge:

Spetta al vescovo della sede principale approvare le costituzioni e confermare le modifiche in esse legittimamente apportate, salvo ciò su cui fosse intervenuta la Sede Apostolica (cfr. questione 15).

QUESTIONE 20

AGGREGAZIONE DI UN ISTITUTO AD UN ALTRO

(can. 580)

L'aggregazione è un atto attraverso il quale un istituto di vita consacrata ammette e riconosce, come membro moralmente iscritto, un altro istituto come terz'ordine regolare o religioso. Essa è riservata all'autorità competente dell'istituto aggregante, salva l'autonomia canonica dell'istituto aggregato.

Il vecchio Codice non contemplava alcun canone sull'aggregazione in generale. Il can. 492 § 1 considerava solo il caso di « terziari che vivevano in comune » e in sostanza diceva questo: per fondare una congregazione religiosa di terziari è necessario, oltre all'autorizzazione del vescovo e alla consultazione della Sede Apostolica (cfr. questione 18), che il superiore generale del primo ordine li aggregi al suo istituto. In pratica fino all'attuale Codice solo Francescani (Minori, Conventuali, Cappuccini, Terz'ordine), Domenicani, Agostiniani, Carmelitani, Serviti, Benedettini potevano aggregarsi un altro istituto accogliendolo nel loro «terzo ordine regolare».

Con il Codice in vigore, ogni istituto può aggregarsene un altro e qualsiasi istituto può aggregarsi ad un altro.

Viene implicitamente demandato agli istituti che ritengono di aggregarne altri di stabilire, nel loro diritto proprio, quale autorità è competente per provvedere a tale aggregazione: il capitolo generale, o il superiore generale, oppure il superiore generale con il suo consiglio.

Poiché il Codice non dice nulla a proposito dell'autorità dell'istituto aggregato competente a richiedere

l'aggregazione, dovrà essere il diritto proprio dell'istituto a precisare la questione.

L'aggregazione deve rispettare l'autonomia canonica dell'istituto che viene aggregato: essa non è né una *fusione* , né una *federazione* (cfr. questione 21). L'aggregazione ha come scopo quello di creare dei legami spirituali tra i due istituti, ma non crea alcuna dipendenza di un istituto dall'altro.

C'è ancora una questione che può essere sollevata: il nuovo Codice non riprende il can. 500 § 3 del vecchio, che dava questa proibizione: « Nessun istituto religioso maschile può, senza uno speciale indulto della Sede Apostolica, tenere soggette a sé congregazioni religiose femminili, né ritenere particolarmente a sé affidate la cura e la direzione di queste religioses ».

Ma questa omissione indica che è così permesso ad un istituto religioso maschile avere sottomesso un istituto religioso femminile senza alcun indulto apostolico speciale?

La risposta è negativa in quanto il nostro can. 580 esige che, qualunque sia la forma di aggregazione, sia sempre salvaguardata l'autonomia canonica di ogni istituto aggregato.

Questo can. 580 riprende così, sotto altra forma, la sostanza del vecchio can. 500 § 3 e pertanto sussiste, salvo un indulto apostolico, l'interdizione per ogni istituto maschile ad avere sottoposta una congregazione femminile.

QUESTIONE 21

FUSIONE, UNIONE, FEDERAZIONE E CONFEDERAZIONE DI ISTITUTI

(can. 582)

Le fusioni e le unioni di istituti di vita consacrata sono riservate alla sola Sede Apostolica, come lo sono le federazioni e le confederazioni.

A) La fusione

La fusione è la forma di raggruppamento tra istituti più conosciuta. Un istituto di piccola entità si unisce ad un altro più grande in modo che quello prende il nome, le costituzioni e il governo di questo che l'accoglie. Giuridicamente, il piccolo istituto in quanto tale scompare, ma ciò non significa che le sue case vengano necessariamente soppresse.

B) L'unione

L'unione è una forma di raggruppamento meno traumatica della fusione, ma più delicata da condurre a termine. Richiede un iter più lungo, ma rispetta maggiormente le sensibilità. Si effettua quando due o più istituti di piccola e media entità, si uniscono alla pari, fondendosi, reciprocamente, gli uni negli altri. I singoli istituti in quanto tali scompaiono ma per dare vita ad un grande istituto più vasto nel quale ogni istituto scomparso riconosce un prolungamento di se stesso.

Ben condotta, l'unione può creare una situazione

del tutto positiva: la fondazione di un nuovo istituto le cui radici affondano nella tradizione degli istituti che l'hanno originato.

C) La federazione

Essa è un raggruppamento tra istituti, molto diverso e dalla fusione e dall'unione. Sia nella fusione che nell'unione si assiste alla sparizione di uno o più istituti. Nella federazione non ne scompare alcuno perché tutti gli istituti membri della federazione conservano la loro autonomia, il loro nome, le loro costituzioni, il loro *status* di diritto pontificio o diocesano, il loro governo, le loro case, la loro vita propria e la loro indipendenza.

La federazione è un organismo che pone in essere, in modo stabile, dei legami privilegiati tra due o più istituti. Ha un suo consiglio, un suo comitato e ha alla sua guida una persona *chiamata presidente* e non superiore o responsabile, per meglio sottolineare che egli gode di un'autorità morale e non giuridica.

Il presidente e il consiglio federale ricoprono un ruolo di animazione e non di decisione. Gli istituti restano liberi di fronte agli impulsi di tale animazione, ma è chiaro che, costituire una federazione o aderire ad una già esistente, implica un impegno morale a creare un certo spirito di cooperazione tra gli istituti aderenti.

Una federazione può comprendere insieme istituti e province d'altri istituti ed è anche possibile immaginare una federazione di sole province di diversi istituti. La stessa federazione può riunire istituti religiosi e secolari.

In Francia, per esempio, si contano oggi diciassette federazioni tra istituti religiosi di vita apostolica, senza considerare le federazioni tra monasteri di monache dello stesso ordine.

D) La confederazione

La confederazione è il raggruppamento di più federazioni. Si può portare l'esempio della « confederazione dei canonici regolari dell'ordine di sant'Agostino » che riunisce la totalità degli istituti maschili cosiddetti « canonici regolari » che sono già uniti nel loro interno in forme federative.

È compito della Sede Apostolica regolare la procedura per realizzare una fusione o una unione e anche una federazione o una confederazione. Essa ha una lunga esperienza e non è il caso di entrare nei dettagli in questa sede.

E possibile consultare con frutto una pubblicazione del Comitato canonico dei religiosi e religiose di Francia, *Union, fusion, fédération, association d'instituts religieux (de vie apostolique)*. Pur pubblicata nel 1973, è tuttora di piena validità.

QUESTIONE 22

SOPPRESSIONE DI UN ISTITUTO

(can. 584, 616 § 2)

La soppressione di un istituto di vita consacrata compete unicamente alla Sede Apostolica, alla quale spetta pure disporre dei beni temporali relativi.

Pure la soppressione dell'unica casa di un istituto spetta solamente alla Sede Apostolica la quale decide anche in merito ai beni temporali relativi.

Il perché della seconda disposizione è di facile comprensione. Sopprimere l'unica casa di un istituto equivale a sopprimere l'istituto, per cui si ricade nel caso precedente. L'equità richiede che si applichi una regola diversa da quella prevista per la soppressione di una casa di un istituto che ne conti più d'una (cfr. questione 27).

Si può parlare, in un certo senso, di soppressione sia nel caso di fusione di un istituto, come nel caso di unione di più istituti (cfr. questione 21), ma in ambedue le situazioni i can. 584 e 616 § 2 non si applicano perché sono situazioni particolari. Essi scattano in primo luogo nel caso di un istituto soppresso per decisione dell'autorità competente, al di fuori di ogni prospettiva di unione o di fusione.

Una simile decisione, vista la sua gravità, può essere presa solo dalla Sede Apostolica anche nel caso di un istituto di diritto diocesano e qualunque sia la sua effettiva dimensione (numero dei suoi sodali, delle sue case, se si tratta di un istituto religioso). Il diritto protegge in tal modo i piccoli e i deboli.

Poiché la decisione di sopprimere un istituto compete alla sola Sede Apostolica, è evidente che ad essa spetta emanare le disposizioni concernenti la destinazione dei beni temporali relativi.

A chi devono tornare? Come ripartire i beni mobili e immobili dell'istituto?

I can. 584 e 616 § 2 non considerano il caso di un istituto che si estingue per la morte dell'ultimo dei suoi membri: in tal caso non si ha una vera e propria *soppressione*. Il caso di un istituto che si estingue per la morte di tutti i suoi sodali è regolato dal can. 120 § 1: teoricamente verrebbe soppresso soltanto cento anni dopo la morte del suo ultimo membro.

Senza dubbio il bene comune esige che la Sede Apostolica intervenga a dichiarare soppresso, a norma dei can. 584 e 616 § 2, un istituto i cui sodali sono tutti morti e proceda poi alla distribuzione dei suoi beni. L'istituto continua ad esistere fino a quando una simile dichiarazione non venga emanata e nessuno può, nel frattempo, appropriarsi i suoi beni.

QUESTIONE 23

DIVISIONE DI UN ISTITUTO, COSTITUZIONE DI PROVINCE, MODIFICHE E SOPPRESSIONE

(can. 581, 585, 621)

Spetta all'autorità competente dell'istituto, a norma delle costituzioni, dividere l'istituto in province, erigerne di nuove, fondere quelle già costituite o circoscriverle in modo diverso.

A quali condizioni si può costituire una provincia?

Il can. 621 definisce cosa è una provincia: « Col nome di provincia si designa l'unione di più case che costituisce una parte immediata dell'istituto sotto il medesimo superiore, ed è canonicamente eretta dalla legittima autorità ». Questa definizione riprende il can. 488, 6° del vecchio Codice. Tale canone dava il significato di un certo numero di termini. Siccome l'attuale Codice non presenta alcun canone che ci dia il preciso significato dei termini utilizzati nella parte sulla vita religiosa, il legislatore ha voluto introdurre qua e là definizioni di termini più avanti utilizzati. Infatti il can. 620 nel definire i superiori maggiori (cfr. questione 75) usa il termine *provincia* per cui il canone seguente ci spiega cosa è una provincia.

Rapportando le definizioni del can. 621 a quanto dice il can. 115 § 2 circa le condizioni richieste per essere persona giuridica nella Chiesa, possiamo così concludere: un'entità deve constare di almeno tre case religiose per essere eretta in provincia (ciò non vuole comunque dire che una provincia legittimamente costi-

tuita, ma che finisce con l'avere solo due case, cessi *ipso facto* d'essere provincia.».».

Per analogia con il can. 610 § 2 si può sostenere che una provincia per essere eretta deve avere sufficienti mezzi di sussistenza (cfr. questione 25). Ma, come si dirà a proposito della costituzione di una casa, l'aiuto economico stabile e organizzato, che deve esistere tra le province di un medesimo istituto, può essere computato tra « i mezzi di sussistenza »; pertanto, un'entità che economicamente non è autosufficiente e ha bisogno delle altre province, può essere costituita in provincia.

L'autorità competente per dividere un istituto in province, quando non ci siano ancora, deve essere il capitolo generale. Per erigere nuove province, fonderle o ripartirle diversamente è competente, secondo gli istituti, il capitolo generale, il superiore generale e il suo consiglio, un organismo del tipo « consiglio allargato ».

La soppressione delle province spetta all'autorità competente dell'istituto. Poiché il can. 585 non fa distinzioni, esso si riferisce tanto alla soppressione pura e semplice di una provincia quanto alla soppressione dovuta alla sua fusione con un'altra.

L'autorità competente per sopprimere una provincia può essere, secondo gli istituti: il capitolo generale, il superiore generale e il suo consiglio, un organismo del tipo « consiglio allargato ».

Negli istituti con un numero limitato di province, saggezza vuole che sia il capitolo generale a decidere della soppressione; avrà maggiore autorevolezza per far accettare una decisione sempre delicata da prendere.».».

QUESTIONE 24

DIVISIONE DI UN ISTITUTO IN PARTI DIVERSE DA UNA PROVINCIA, MODIFICA E SOPPRESSIONE

(can. 581, 585)

Spetta all'autorità competente dell'istituto, a norma delle costituzioni, dividere un istituto *in parti*, con qualunque nome designate, erigerne di nuove, fondere quelle già costituite o circoscriverle in modo diverso. Sopprimere parti di un istituto spetta all'autorità competente dell'istituto stesso.

Per ragioni di chiarezza, nella questione 23 si è trattato unicamente della divisione di un istituto *in province*, nella questione 24 ci occupiamo della divisione di un istituto *in parti che non siano province*.

Il Codice nulla dice dei raggruppamenti di case *che non sono una provincia*. Indirettamente vi fa allusione il can. 620 quando dice: « Sono superiori maggiori quelli che governano l'intero istituto o una sua provincia o una parte dell'istituto ad essa equiparata ».

In questo campo, dove ha da regnare la massima libertà, il diritto universale preferisce rinviare gli istituti al loro diritto proprio.

Chi considera come, oggi, negli istituti religiosi di vita apostolica sono organizzate le unità o le circoscrizioni territoriali, resta colpito dalla complessità straordinaria e dalla miriade di denominazioni diverse.

— Da un lato abbiamo un'organizzazione assai semplice: le case dell'istituto dipendono tutte direttamente dal superiore generale e dal suo consiglio senza alcun livello intermedio.

— Dall'altro estremo abbiamo una diversa organizzazione non meno semplice: ci sono solo province,

e tutti i provinciali dipendono dal superiore generale e dal suo consiglio.

Quelle case che sono situate fuori da una provincia dipendono direttamente dal governo generale, ma ciò non turba l'ordinata disposizione dell'insieme e l'organizzazione dell'istituto permane semplice.

Tra questi due estremi si trova una gamma impressionante di organizzazioni più o meno complesse. In questo campo tanta è stata la fantasia creativa degli istituti, soprattutto di quelli di minore entità, che risulta impossibile fare un censimento esaustivo. Al massimo, si possono evidenziare alcuni punti di riferimento e definire le principali tipologie.

A) Istituti *interamente divisi* in circoscrizioni territoriali che non portano la qualifica di provincia e che vengono chiamate, secondo gli istituti, con nomi assai diversi: regione, vicaria, distretto, raggruppamento, delegazione, settore, ecc. La consistenza giuridica di tali circoscrizioni, i poteri dei superiori che le guidano, possono essere assai differenti da un istituto all'altro, ma di ciò non si parla in questa sede.

B) Istituti *interamente divisi* in circoscrizioni territoriali di cui alcune hanno la qualifica di provincia, mentre altre portano nomi diversi secondo gli istituti: vice-provincia, regione, ecc. Due sono pertanto gli statuti giuridici all'interno di questo tipo di organizzazione: quello delle province e quello dei territori che non sono province.

C) Istituti *interamente divisi* in circoscrizioni territoriali aventi, però, non due bensì tre statuti giuridici differenti con tre gradi di autonomia e tre tipi di superiori differenti. Alcuni territori sono province, altri sono qualificati come vice-province (o regioni, ecc.), altri infine come distretti (o delegazioni, ecc.).

D) Istituti che *non sono interamente divisi* in circoscrizioni territoriali. Per lo più rientrano in questa tipologia istituti

i cui sodali sono compresi tra le quattrocento e le mille unità, più della metà dei quali residenti in un solo paese, generalmente quello di origine, e anche in una sola regione geografica di tale paese. In simili istituti le case *situate lontano, fuori dal paese d'origine*, sono raggruppate in province e regioni, mentre le case del paese d'origine sono sottoposte all'autorità immediata del superiore generale e del suo consiglio. In questa tipologia le circoscrizioni territoriali *situate lontano hanno tutte il medesimo statuto giuridico*, sono cioè o tutte province o tutte regioni, ecc.

E) Stessa situazione che nella tipologia precedente, ma le circoscrizioni poste fuori dal paese d'origine non hanno tutte lo stesso statuto: alcune sono vere province, altre non lo sono.

F) In certe province o altre circoscrizioni territoriali, alcune case, o perché più lontane dalla sede del governo della provincia o della circoscrizione, o perché hanno una particolarità in comune, vengono raggruppate per formare una unità regolata da uno statuto speciale all'interno della provincia o della circoscrizione e sotto l'autorità di un superiore. Questa unità continua a far parte della provincia o della circoscrizione, e il suo superiore dipende dal provinciale o regionale e non dal superiore generale.

G) Certe *province* dell'istituto sono *interamente divise* in circoscrizioni territoriali diverse, in modo tale che tutte le case della provincia appartengono ad una di queste circoscrizioni.

Come si vede, le tipologie F e G possono coniugarsi con tutte le organizzazioni precedenti A, B, C, D, E. Se si aggiunge poi il caso di istituti interamente ed esclusivamente divisi in province, si hanno ben *ventiquattro figure differenti di organizzazione*, e questo senza tener conto dell'infinita diversità di poteri riconosciuti dalle costituzioni ai superiori delle province e delle altre circoscrizioni territoriali.

Tale complessità, oggettivamente rilevante in sé, è stata aggravata dal fatto che gli istituti hanno *attribuito* un po' a casaccio i nomi alle loro circoscrizioni territoriali diverse dalla provincia. In tal modo si è ingenerata molta confusione soprattutto quando i religiosi si sono messi a confrontare le loro strutture di governo: capita che per indicare le stesse realtà si usano termini differenti e che per parlare di cose radicalmente diverse si usa la stessa terminologia.

Per favorire una chiarezza maggiore si potrebbero chiamare « regioni » quelle circoscrizioni che non sono province e appartengono ad istituti che rientrano nelle tipologie A, B, C, D, E.

Si potrebbero poi definire « distretti » le unità corrispondenti alla tipologia F e « settori » le circoscrizioni della tipologia G.

QUESTIONE 25

COSTITUZIONE DI UNA CASA

(can. 608, 609 § 1, 610, 611 1° e 2°)

La comunità religiosa deve abitare in una casa legittimamente costituita. Il termine *comunità religiosa* indica il gruppo di persone che costituisce appunto una comunità. Il vocabolo *casa* designa il luogo dove tale gruppo di persone abita. La *casa* di cui parla il can. 608 (in latino *domus*) non necessariamente è un edificio a sé, cioè con le sue mura indipendenti e il suo tetto; un appartamento o una capanna di assi è una casa nel senso inteso dal can. 608.

Ciò che è qui affermato è l'obbligo della *coabitazione*. Non c'è comunità religiosa senza coabitazione.

Il canone non proibisce a tre religiosi che, per ragioni legittime, vivono soli (cfr. questione 36) di ritrovarsi frequentemente formando un gruppo fraterno, ma vieta di chiamare *comunità* un simile gruppo.

Parimenti il canone non proibisce di fare di una comunità che abita in una casa legittimamente costituita il punto di appoggio di un religioso che vive solo, dal momento che vi si può recare regolarmente.

Noi pensiamo anche che il canone non proibisca di permettere che tre religiosi, i quali vivono insieme in una casa legittimamente costituita, e quattro altri religiosi abitanti insieme in una casa canonicamente eretta, vicina alla prima, *formino in sette una sola e unica comunità*. Sarà una comunità sola impiantata però in due differenti luoghi. Questo caso è comunque diverso da quello di due comunità vicine poste sotto l'autorità di un solo e unico superiore locale (cfr. questione 77).

Una casa religiosa, per dirsi legittimamente costituita, deve essere stata eretta dall'autorità competente dell'istituto, a norma delle costituzioni, dopo aver ot-

tenuto l'autorizzazione *scritta* del vescovo diocesano.

Tocca pertanto alle costituzioni precisare quale autorità interna all'istituto sia competente per la costituzione di una casa: il superiore generale, provinciale, il capitolo generale, provinciale?

Probabilmente di proposito il legislatore esige per l'avvenire l'autorizzazione *scritta* del vescovo diocesano, per sottolineare l'importanza di una tale decisione cercando insieme di evitare per il futuro malintesi e contestazioni. Avvertire il vescovo diocesano, a costituzione realizzata, è comportamento non conforme al canone che dice chiaramente: *dopo aver ottenuto* l'autorizzazione scritta dal vescovo diocesano. È quindi possibile procedere ad un nuovo impiantamento solo dopo aver ottenuto una carta firmata dal vescovo o dal suo delegato.

Il permesso episcopale è ugualmente necessario per costituire una casa di due soli religiosi? Secondo quanto si è affermato sopra (cfr. questione 17), la risposta è positiva: la presenza di una casa religiosa, comunque essa sia, non è mai ecclesialmente neutra.

Prima di fondare una casa è necessario considerare la sua utilità per la Chiesa e per l'istituto e bisogna assicurare tutto quanto è necessario affinché i religiosi possano condurvi una vita rispondente alle loro finalità e allo spirito del loro istituto.

Si dovrà pure considerare l'aspetto economico di una nuova fondazione: se si ritiene che non sarà possibile provvedere in modo conveniente alle necessità dei membri della comunità non si deve erigere una nuova casa religiosa.

Sarebbe comunque erróneo concludere, come spesso si fa, sulla base del can. 610 § 2, che ogni casa religiosa « deve essere auto-sufficiente ». È auspicabile che una nuova fondazione disponga di tutte le risorse necessarie alla sussistenza dei suoi membri, ma, se ciò dovesse rivelarsi impossibile, la solidarietà che deve esistere tra le case di una stessa provincia o del medesimo istituto sarà il modo legittimo e conforme al Codice per provvedere a tale

sussistenza.

Il consenso del vescovo diocesano per la fondazione di una casa religiosa comporta per i religiosi di detta casa il diritto

— di condurre la loro vita in modo conforme all'indole propria dell'istituto e alle sue specifiche finalità;

— di esercitare le opere proprie dell'istituto, a norma del diritto, fatte salve le condizioni apposte nell'atto del consenso stesso.

La clausola « a norma del diritto » fa riferimento ai canoni 678 e 680-683 che riguardano la dipendenza dei religiosi dai vescovi per l'apostolato (cfr. questione 46 e 50).

La clausola « salve restando le condizioni apposte nell'atto del consenso » è così da intendere: il vescovo diocesano può autorizzare una nuova casa in tre modi differenti.

Primo modo: accetta che l'istituto eserciti in questa nuova fondazione tutte le attività apostoliche compatibili col suo fine proprio, senza alcuna eccezione.

Secondo modo: accetta che l'istituto eserciti, con tale nuova casa, tutte le sue attività apostoliche specifiche con l'esclusione di una o più attività precisate però nell'atto del consenso.

Terzo modo: accetta che l'istituto eserciti in questa nuova fondazione una precisa attività apostolica con l'esclusione di tutte le altre. Anche in questo caso le condizioni vanno esplicitate nell'atto del consenso.

Per gli istituti di diritto diocesano non è più richiesto, come nel vecchio Codice (can. 495 § 1), il consenso del vescovo della diocesi della casa generalizia per ogni prima fondazione di una casa in un'altra diocesi.

Il Codice in vigore non riprende più la vecchia distinzione del Codice abrogato (can. 488 5°) tra case formate e non formate. Tale decisione è assai opportuna in quanto molti istituti si appellavano a questa distinzione per sostenere che le piccole comunità non necessariamente dovevano avere un superiore locale, nonostante che il vecchio Codice non affermasse nulla in tal senso.

QUESTIONE 26

CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE DI UNA CASA

(can. 612)

Per destinare una casa religiosa ad opere apostoliche differenti da quelle per cui fu costituita, si richiede il consenso del vescovo diocesano.

Questa disposizione non si applica se il vescovo diocesano, o un suo predecessore, ha in partenza autorizzato la fondazione di detta casa religiosa secondo il primo dei modi descritti nella questione 25. Negli altri due casi va sempre applicata.

Il can. 612 usa il termine latino *opera apostolica*. Questo termine non significa solo « le opere » in senso letterale (per es. una scuola, una clinica, un pensionato o un'altra « attività istituzionale di congregazione »), ma indica la finalità apostolica di tutta la comunità, qualunque ne sia la forma.

Pertanto, in virtù del can. 612, il permesso del vescovo diocesano è richiesto non solo quando avviene un mutamento notevole in un'attività istituzionale di congregazione, ma parimenti quando una comunità, che non è destinata ad un'attività istituzionale ben precisa, cambia il suo progetto apostolico comunitario in modo sostanziale.

Resta chiaro che il vescovo diocesano non gode di alcun titolo di intervento nella composizione di una comunità in quanto gruppo di persone, ma può intervenire nella composizione di una comunità a livello delle sue attività apostoliche.

Il consenso del vescovo diocesano non è richiesto se si tratta di un cambiamento che si riferisce solamen-

te al regime interno e alla disciplina: per esempio, se una comunità diventa la residenza del superiore maggiore e la sede del noviziato continuando tuttavia a mantenere la stessa finalità apostolica.

QUESTIONE 27

SOPPRESSIONE DI UNA CASA

(can. 616 § 1)

Una casa religiosa eretta legittimamente può essere soppressa dal moderatore supremo a norma delle costituzioni, dopo aver consultato il vescovo diocesano. Per i beni della casa soppressa deve provvedere il diritto proprio dell'istituto, nel rispetto della volontà dei fondatori o donatori e dei diritti legittimi acquisiti.

— Per il senso del termine *casa*, vedere la questione 25.

— Per sopprimere una comunità esistente (l'uso all'interno di un istituto può essere quello di chiamarla casa, fraternità, comunità) non è richiesta l'autorizzazione del vescovo diocesano. Questo snellimento della prassi sarà apprezzato da quegli istituti i cui effettivi diminuiscono. È normale comunque che il vescovo diocesano venga prima almeno consultato. I superiori competenti non devono attendere l'ultimo momento per adempiere a tale prescrizione. Il vescovo va consultato *ancor prima di aver deliberato la chiusura della casa*. Il parere del vescovo in proposito costituisce un'importante componente del discernimento da fare prima di operare una tale scelta.

— La decisione di sopprimere una casa è stretta competenza del superiore generale, probabilmente per equilibrare il fatto che non necessiti alcun permesso del vescovo. Gli articoli delle nuove costituzioni o di quelle *ad experimentum* che conferiscono al provinciale la potestà di chiudere le comunità sono contrari al diritto e per ciò stesso abrogati, qualunque sia la rilevanza della comunità da chiudere. Le costituzioni possono, al massimo, riconoscere al provinciale il diritto

di proporre al superiore generale la chiusura di una casa. La decisione finale di chiudere o mantenere la comunità compete al superiore generale. Le costituzioni dovranno precisare le modalità in base alle quali il consiglio provinciale e quello generale intervengono nella questione.

— Il diritto particolare deve precisare la destinazione dei beni della comunità soppressa (beni mobili, immobili, prodotti dalla vendita della casa ed eventualmente dei suoi terreni). In questo campo, tanto delicato, il diritto proprio potrebbe egregiamente limitarsi a dire: « Alla soppressione di una casa, il superiore generale, con il voto deliberativo (o consultivo) del suo consiglio, dispone dei beni della stessa, nel rispetto della volontà dei fondatori o donatori e dei diritti legittimamente acquisiti da terzi ».

— Cosa significa: « Nel rispetto della volontà dei fondatori o donatori e dei diritti legittimamente acquisiti da terzi »? È impossibile rispondere all'interno di questo lavoro che vuole essere solo una presentazione generale del nuovo Codice. Sarebbe necessario infatti considerare situazione per situazione, perché altro è il caso di una comunità che ha in affitto un appartamento o una casa, altra è la situazione di un bene immobile importante di cui l'istituto è proprietario.

QUESTIONE 28

MONASTERI E CASE « SUI IURIS »: EREZIONE, STATO GIURIDICO, SOPPRESSIONE

(can. 609 § 2, 613, 614, 615, 616 § 3 e 4)

Le case di un istituto religioso vengono erette dall'autorità competente secondo le costituzioni, previo consenso scritto del vescovo diocesano (cfr. questione 25). *Per erigere un monastero di monache si richiede inoltre il benessere della Sede Apostolica.* Questo permesso della Sede Apostolica non è richiesto per erigere un monastero maschile o una casa *sui iuris* di canonici regolari.

Una casa religiosa di canonici regolari o di monaci sotto il governo e la cura del proprio moderatore è di per sé una casa *sui iuris*, a meno che le costituzioni non dicano altrimenti. Il moderatore di una casa *sui iuris* è, di diritto, superiore maggiore.

L'autorità dei monasteri maschili o femminili è una caratteristica del diritto monastico, come lo è del diritto canonico delle case di canonici regolari. La clausola « a meno che le costituzioni non dicano altrimenti » del can. 613 rende possibile l'esistenza di istituti monastici o canonici centralizzati. Di fatto esistono pure istituti monastici femminili *centralizzati* i cui membri hanno lo stato giuridico di *monache*.

Un monastero *sui iuris* che non ha, oltre al proprio moderatore, un altro superiore maggiore e non è associato ad un istituto di religiosi in modo che il superiore di questo abbia su quel monastero una vera potestà definita dalle costituzioni, è affidato alla particolare vigilanza del vescovo a norma del diritto.

Il nuovo Codice, fedele ad un'antica tradizione, e in modo più netto del vecchio distingue:

76

— I monasteri autonomi che fanno però parte di un ordine:
i superiori dell'ordine hanno un potere reale sopra di loro.

77

— I monasteri che si possono definire *giuridicamente isolati*: se fanno parte di un ordine, i superiori di essi non hanno potere reale su di loro.

Solo i secondi sono sottoposti ad una particolare vigilanza del vescovo diocesano. Il Codice precisa in quali ambiti, ma non è il caso di stendere qui una lista completa. Riportiamo solo qualche esempio: in questi monasteri, il vescovo presiede all'elezione del superiore, effettua la visita canonica, conferma la dispensa dai voti temporanei. I poteri del vescovo diocesano sui monasteri giuridicamente isolati costituiscono una forma di supplenza per la mancanza di superiori istanze. Questo *status* di monasteri giuridicamente isolati, e per questo sottoposti in modo speciale al vescovo, è valido tanto per i monasteri maschili quanto per quelli femminili. In concreto, dal momento che la gran parte dei monasteri maschili si è *organizzata in congregazioni monastiche*, assai pochi sono quelli che si presentano come monasteri giuridicamente isolati. Nel campo dei monasteri femminili invece la maggior parte è organizzata in federazioni e non in congregazioni monastiche. Poiché la federazione monastica lascia intatti i poteri del vescovo diocesano, i monasteri femminili saranno molto più spesso sottoposti al vescovo diocesano di quelli maschili.

I monasteri di monache associati ad un istituto maschile tengono il proprio ordinamento e il proprio governo, secondo le costituzioni. I reciproci diritti e obblighi devono essere determinati in modo che l'associazione possa giovare al bene spirituale di entrambi.

Dal punto di vista del «grado di autonomia» si può dire, riassumendo, che esistono *tre tipi di monasteri femminili*:

A) Le monache degli istituti monastici centralizzati e che non sono *sui iuris*.

B) I monasteri *sui iuris* ma sottoposti alla vera potestà del superiore maggiore di un istituto religioso

(cfr. can. 615). In Francia si può fare l'esempio dei monasteri delle Cistercensi.

C) I monasteri *sui iuris* ma giuridicamente isolati (cfr. can. 615). Esempio: la maggior parte dei monasteri di Carmelitane, Clarisse, Visitandine, Domenicane.

Si possono trovare monasteri di tipo A e C associati ad un ordine maschile (le Carmelitane) e altri che non lo sono (le Visitandine).

La soppressione di un monastero e di una casa *sui iuris* è di competenza del capitolo generale, a meno che le costituzioni non stabiliscano altrimenti. È necessario comunque, conformemente al can. 616 § 1, aver preventivamente consultato il vescovo diocesano.

La soppressione di un monastero *sui iuris* di monache spetta alla Sede Apostolica, osservato, per quanto riguarda i beni materiali, il disposto delle costituzioni.

Come si vede, la soppressione di un monastero di monache del tipo B o C è di competenza della Sede Apostolica, mentre per quelli del tipo A ci si deve riferire al can. 616 § 1 (cfr. questione 27).

QUESTIONE 29

ELEMENTI ESSENZIALI: EXCURSUS STORICO

(cfr. questioni 6, 12)

Ci sono sempre stati nella Chiesa uomini e donne che, conquistati dalla persona di Gesù e dal suo messaggio, hanno cercato di seguirlo e di impegnarsi al suo servizio.

Questo appello a seguire Gesù Cristo, con tutte le esigenze del Vangelo, si rivolge a tutti. Ogni cristiano in virtù del battesimo è morto al peccato e consacrato a Dio (LG 44). La fedeltà al Signore può essere vissuta in situazioni diversissime e può portare fino al martirio.

Alcuni, rispondendo ad una chiamata particolare, hanno scelto condizioni di vita tali da permettere loro di seguire più da vicino il Signore Gesù. Hanno così avuto origine le diverse forme di vita eremitica, monastica, religiosa.

Sull'esempio degli Apostoli che furono i primi, le vergini e gli eremiti, rinunciando al « mondo », intendono portare a compimento le esigenze battesimali. Seguono poi i cenobiti che promettono di osservare la regola della comunità che li accoglie: « Una persona si lega ad una precisa comunità perché lì riconosce la forma che meglio può esprimere il senso della sua chiamata personale operata dallo Spirito ».

Con san Basilio e san Benedetto si sente il bisogno di esternare in un gesto pubblico il voto interiore di tutta la vita, *votum professionis*, davanti ad un supe-

J. M. R. Tillard, *Devant Dieu et pour le monde*, p. 161; vers. it. *Davanti a Dio e per il mondo*, Edizioni Paoline 1975.

riore ecclesiastico. Così i Benedettini fanno voto di stabilità, conversione dei costumi e obbedienza.

Il trinomio castità-povertà-obbedienza non appare prima della metà del XII secolo.

Nel XIII secolo i Francescani cercano di « osservare il vangelo vivendo in obbedienza e in castità senza possedere beni propri » (Regola 2a. 1).

Innocenzo IV precisa alle Clarisse che la Regola di san Benedetto chiede alle suore che vivano nell'obbedienza e nella castità, rinunciando ad ogni proprietà privata: questi sono i valori sostanziali di ogni vita religiosa.

È nel 1405, con Innocenzo VII, che il trinomio castità-povertà-obbedienza diventa classico anche se l'Oriente ortodosso lo ignora e i Domenicani si limitano alla sola professione di obbedienza.

Nel XVI secolo, con l'intento di porre rimedio a certi abusi degli istituti religiosi, Pio V pubblica due costituzioni: *Circa pastoralia* per le donne nel 1566 e, nel 1568, *Lubricum vitae genus* per gli uomini. Sono riconosciuti dalla Chiesa come religiosi solo coloro che professano i voti solenni (questi producono una specie di morte civile), celebrano l'ufficio divino e, le donne, osservano la clausura papale.

Cominciano poi a nascere e a svilupparsi, accanto agli ordini religiosi, delle società di vita apostolica i cui iscritti si consacrano a Dio, per lo più attraverso voto semplice, e vivono in condizioni idonee al loro fine apostolico.

Con la rivoluzione francese del 1789 la legge civile cessa di riconoscere i voti solenni. Alcune società di vita apostolica e molte nuove congregazioni, attratte dalla vita religiosa, richiedono ai loro membri i voti semplici di castità, obbedienza e povertà come pure l'osservanza di norme di natura piuttosto monastica.

Perché tali istituti, dai voti semplici, vengano riconosciuti come religiosi è necessario attendere:

— La bolla *Conditae a Christo* del 1900, per gli istituti approvati da Roma.

— Il Codice del 1917 per gli istituti diocesani.
— Tali istituti devono rivedere le loro costituzioni in conformità alle «Norme» del 1921 col rischio di perdere il loro carattere specifico.

Il concilio Vaticano II insiste perché tutti gli istituti rivedano le loro costituzioni tenendo conto dello spirito dei fondatori e delle loro specifiche intenzioni.

Nella parte concernente la vita consacrata, il Codice non presenta più la distinzione fra « voto solenne » e « voto semplice »; ma, secondo il can. 598 § 1, « ogni istituto, attese l'indole e le finalità proprie, deve stabilire, nelle costituzioni, il modo in cui, secondo il suo programma di vita, sono da osservarsi i consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza ». Tuttavia il can. 668 § 5 prescrive che, « in ragione della natura dell'istituto », gli effetti dei voti solenni riguardanti la povertà vengano mantenuti. Il can. 1192 § 2 a proposito dei voti così dichiara: « Il voto è solenne se è riconosciuto come tale dalla Chiesa, diversamente è semplice ».

Dopo aver osservato in quale modo lo Spirito agisca e produca frutti di santità lungo i secoli, la Chiesa, in umile fedeltà a tale Spirito, ha creduto di poter indicare certi elementi che devono trovarsi in ogni tipo di vita religiosa. Eccoli:

- un dono definitivo e irrevocabile di tutta la persona, una consacrazione,
- nel celibato, nell'obbedienza, nella povertà,
- vissuta in comunità,
- consacrazione pubblica, nota cioè alla comunità cristiana,
- per una missione evangelica.

QUESTIONE 30

I CONSIGLI EVANGELICI E LA PROFESSIONE RELIGIOSA

(can. 654, 598)

La professione dei tre consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza è insieme: *segno* del dono di tutta la persona, perché si tratta dell'offerta radicale di tre impulsi vitali dell'essere umano, e *strumento* per attuare tale dono.

Attraverso la professione religiosa, un cristiano si impegna (can. 654; 598):

- mediante voto pubblico
- ad osservare i consigli evangelici di castità, povertà, obbedienza,
- secondo le costituzioni dell'istituto,
- e anche ad organizzare la propria vita secondo il diritto proprio dell'istituto e tendere così alla perfezione.

Questa professione produce un duplice legame: con Dio e con l'istituto (can. 654); infatti il religioso

- viene consacrato a Dio mediante il ministero della Chiesa;
- viene incorporato all'istituto con diritti e doveri definiti giuridicamente.

La consacrazione religiosa si colloca sulla linea della *consacrazione battesimale*.

— Con il battesimo il cristiano, morto al peccato e consacrato a Dio, è incorporato al Cristo attraverso la Chiesa, è chiamato a vivere la perfezione della carità secondo le esigenze radicali del Vangelo, partecipando alla missione affidata da Dio alla Chiesa (can. 204).

— Con la professione dei consigli evangelici, il religioso inten-

de liberarsi dagli impedimenti che potrebbero distoglierlo
dal fer-

vore della carità (LG 44). Tale professione lo consacra in modo speciale a Dio per il servizio dei fratelli.

« La continua conversione del cuore e la libertà spirituale che i consigli del Signore stimolano e favoriscono, rendono [i religiosi] presenti ai loro contemporanei in modo tale da ricordare a tutti che l'edificazione della città terrena non può che essere fondata nel Signore e a lui diretta » (RPU, Introduzione, EV 7, n. 436, p. 417; cfr. LG 31).

Questa testimonianza è essenziale per la vita della Chiesa per la sua santità (cfr. LG 44; RPU 15; EE 17).

La professione religiosa si emette in un istituto riconosciuto dalla Chiesa. « Ogni istituto, attese l'indole e le finalità proprie, deve stabilire nelle costituzioni il modo in cui, secondo il suo programma di vita, sono da osservarsi i consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza » (can. 598 § 1).

Il Codice definisce il contenuto di ciascuno dei voti, ma ogni istituto, visti la natura e i fini propri, e *le richieste del mondo d'oggi*, deve precisare chiaramente il modo in cui i consigli evangelici vengono vissuti.

« La storia del mondo d'oggi, che si incarna nell'esistenza concreta di ogni uomo, diviene libro aperto alla meditazione appassionata della Chiesa e di tutti i cristiani. I religiosi, per la radicalità delle loro scelte evangeliche, si sentono più profondamente interpellati » (RPU 15).

Come fa notare il documento della CRIS su *Elementi essenziali dell'insegnamento della Chiesa sulla vita religiosa* del 31 maggio 1983, una vita che pratici i voti interpella la *società*: « La povertà, la castità e l'obbedienza religiose possono parlare con forza e con chiarezza al nostro mondo che è colpito dal consumismo sfrenato, dalla discriminazione, dall'erotismo, dall'odio, dalla violenza e dall'oppressione » (EE 17; cfr. RPU 15).

QUESTIONE **31****IL CONSIGLIO EVANGELICO
E IL VOTO DI CASTITÀ**

(can. 599)

Ogni cristiano è chiamato a vivere la castità in modo conforme al suo stato di vita. Ciò che anima il voto di castità è il desiderio di consacrare interamente al servizio di Dio quelle forze vitali che una donna e un uomo nel matrimonio si donano reciprocamente.

Con il voto di castità, i religiosi si impegnano a vivere nel celibato abbracciato per il Regno e, di conseguenza, a praticare la virtù della castità secondo quanto richiesto da tale stato. In tal modo essi sono segno del mondo futuro.

I documenti conciliari insistono che essa sia dai religiosi veramente assunta nella vita (PC 12). Pertanto:

— Non si devono ricevere candidati che non abbiano raggiunto una conveniente maturità psicologica e affettiva.

— Si deve offrire loro un'educazione adatta.

— Un'autentica carità fraterna nella vita comune è un valido sostegno nella vita del celibato consacrato.

— « I religiosi sono chiamati ad essere, nella Chiesa, comunità ecclesiale e, nel mondo, testimoni autentici e artefici di quel progetto di comunione che sta al vertice della storia dell'uomo, secondo Dio » (RPU 24).

Il voto pubblico di castità perpetua, emesso in un istituto religioso, priva della stessa possibilità di contrarre validamente matrimonio; questo è espresso dal fatto che tale voto è incluso tra gli impedimenti « dirimenti » del matrimonio (can. **1088**).

La dispensa da tale impedimento è riservata alla Santa Sede qualora si tratti del voto pubblico di castità

perpetua in un istituto di diritto pontificio (can. 1078 § 2).

Ad un professore perpetuo di un istituto di diritto diocesano la dispensa può essere data dall'ordinario del luogo (can. 1078 § 1).

A motivo di questo impedimento, la professione perpetua di un religioso deve essere annotata nel registro dei battesimi al fine proprio di poter constatare che non esiste più lo stato libero per il matrimonio (can. 535 § 2).

QUESTIONE 32

IL CONSIGLIO EVANGELICO E IL VOTO DI POVERTÀ

(can. 600)

A tutti i cristiani è rivolta la parola di Cristo: « Beati i poveri », come pure l'altra affermazione: « Nessuno può servire a due padroni, Dio e il danaro ».

Al centro del voto di povertà sta la volontà di seguire Cristo che, essendo ricco, si è fatto povero, perché noi diventassimo ricchi per mezzo della sua povertà (can. 600).

Il voto di povertà significa e cerca di realizzare questa volontà di spogliarsi di tutto ciò che è proprio per seguire con cuore libero il Cristo. La libertà spirituale che ne deriva permette una migliore comunione con la creazione, apre il cuore ai bisogni altrui, spinge a lavorare per una più equa giustizia.

I documenti conciliari e post-conciliari hanno sottolineato alcuni aspetti della povertà:

— I religiosi devono praticare una povertà esterna e interna, perché il loro vero tesoro è nei cieli (PC 13).

— Devono umilmente sentirsi sottomessi alla comune legge del lavoro e allontanare ogni eccessiva preoccupazione (PC 13).

— Il « grido dei poveri » deve essere un richiamo insistente ad una conversione di mentalità e di comportamento (ET 17).

— « La testimonianza per la giustizia nel mondo comporta, per i religiosi innanzitutto, una costante verifica nelle scelte di vita, nell'uso dei beni, nello stile dei rapporti » (RPU 4).

— In tutto questo, non va dimenticata l'importanza della testimonianza silenziosa di povertà e di spogliamento, in

particolare
dei religiosi e delle religiose consacrate alla preghiera
(EN 69).

Le esigenze del voto di povertà vengono vissute in una comunità, in un istituto, che deve praticare la povertà (cfr. questione 85).

Il voto di povertà comporta la limitazione e la dipendenza nell'uso dei beni, secondo il diritto proprio di ogni istituto (can. 600).

Qualunque sia il regime giuridico di povertà di un istituto, esistono delle regole che si impongono a tutti: i religiosi devono vivere usando di un fondo comune per tutte quelle necessità che riguardano la loro vita (mantenimento, vestiti, abitazione...); nessun religioso, neppure il superiore, può trattenere per sé danaro o titoli, ma tutto deve essere messo in comune, anche a costo di tenere, se è necessario, contabilità distinte.

N.B. — L'usanza introdotta in alcune comunità, e approvata dai superiori e dai capitoli generali, di lasciare una determinata somma di danaro ad ogni religioso perché provveda alle sue spese correnti e personali non è contraria agli obblighi della vita religiosa, se resta inteso che nessun religioso può disporre di tale somma a suo piacimento come se non dovesse renderne conto ad alcuno.

QUESTIONE 33

CONSEGUENZE GIURIDICHE DEL VOTO DI POVERTÀ

(can. 668)

A) Quando la natura dell'istituto produce conseguenze giuridiche

Il professo di voti perpetui deve rinunciare completamente ai suoi beni (can. 668 § 5; cfr. questione 29). Si tratta praticamente di quegli istituti nei quali si emettono voti solenni.

— Il professo, prima di emettere la professione perpetua, deve fare la rinuncia in favore di chi preferisce e in modo tale che i risultati validi anche per il diritto civile. Tale rinuncia avrà valore dal giorno della sua professione.

— Egli perde la capacità di acquistare e di possedere: di conseguenza, gli atti, che pone contrari al voto di povertà sono invalidi e i beni che riceve, dopo tale rinuncia, toccheranno all'istituto, a norma del diritto proprio.

La maggior parte delle legislazioni civili non riconosce i voti di religione e proibisce di rinunciare ad una successione non ancora aperta, per cui, davanti all'autorità del suo paese, il professo solenne mantiene quei diritti che gli sono garantiti dalla legge nazionale. Pertanto, se è chiamato a compiere certi atti giuridici, come ogni proprietario, in coscienza non può che conformarsi alle risoluzioni prese al momento della rinuncia.

Durante il periodo dei voti temporanei, il professo compirà gli atti previsti per gli istituti nei quali i religiosi curano i loro beni (cfr. avanti).

B) Negli altri istituti

— Il professo di voti perpetui che, a norma del diritto proprio, volesse rinunciare a tutti i suoi beni o ad una parte di essi, lo può fare con licenza del superiore generale (can. 668 § 4). Si richiede però che una simile rinuncia sia fatta per un giusto motivo e secondo le regole della prudenza. Il desiderio di una povertà più grande ed effettiva può, da solo, essere un valido motivo al quale si potrà anche aggiungere il desiderio di essere d'aiuto ai bisogni della Chiesa o della propria famiglia religiosa.

Le regole della prudenza dovranno intervenire quando si può nutrire qualche dubbio sulla stabilità e la costanza del religioso che ne fa domanda.

La rinuncia deve essere fatta in forma che risulti valida anche per il diritto civile. Essa ha come oggetto solo i beni di cui è già in possesso il professo e lascia intatta la sua capacità di acquisirne altri.

Se il professo mantiene la proprietà dei suoi beni, perde il diritto di amministrarli e di disporne liberamente (can. 668).

Le formalità che vengono prescritte al futuro professo servono per assicurargli la possibilità di praticare il suo voto:

— *Avanti la prima professione* cede l'amministrazione dei propri beni a chi preferisce, e, se le costituzioni non stabiliscono altrimenti, liberamente dispone del loro uso e usufrutto. Sembra-
rebbe contrario allo spirito del voto capitalizzare i redditi al fine di accrescere il patrimonio oltre una ragionevole proporzione destinata a salvaguardare il valore reale del capitale. È auspicabile che la cessione venga fatta per iscritto. Se è stata omessa (per esempio, per mancanza di beni patrimoniali) o se il patrimonio del religioso dovesse accrescersi nel tempo, l'interessato dovrà completarla anche dopo aver pronunciato i voti. Tale atto decade in caso di uscita dall'istituto.

— *Almeno prima della professione perpetua, il religioso deve*

redigere il testamento che risulti valido anche secondo il diritto civile.

Il testamento dispone unicamente dei beni patrimoniali. Non è una rinuncia che il religioso fa da vivo (a torto un atto simile è

talvolta chiamato testamento), ma è una disposizione circa i beni che il religioso avrà alla sua morte.

Sarà utile, per tali questioni, spesso complesse, consultare esperti in materia.

Per modificare, per un giusto motivo, tali disposizioni riguardanti l'amministrazione dei beni o il testamento, o per porre qualunque atto relativo ai beni temporali, il religioso deve avere la licenza del superiore competente e spetta al diritto proprio stabilire quale.

— *Tutto ciò che un religioso acquista con la propria industria o a motivo dell'istituto, rimane acquisito per l'istituto stesso. Lo stesso si deve dire per tutto ciò che è ricevuto come pensione, sussidio, assicurazione, a meno che il diritto proprio non stabilisca diversamente (can. 668 § 3).*

Questi beni non devono quindi figurare nel testamento. Si tratta pertanto di approntare quegli strumenti necessari perché ciò che andrebbe al religioso dopo la sua morte passi all'istituto.

QUESTIONE 34

IL CONSIGLIO EVANGELICO E IL VOTO DI OBEDIENZA

(can. 601, 671, 678 § 2)

Ogni cristiano è chiamato ad entrare nel disegno salvifico di Dio, sull'esempio di Cristo venuto a compiere la volontà del Padre. Il senso proprio del voto consiste nel desiderio di seguire più da vicino il Cristo che si è fatto obbediente fino alla morte.

Con il voto di obbedienza il religioso si impegna a sottomettere la sua volontà ai precetti dei superiori legittimi, quali rappresentanti di Dio, quando comandano secondo le proprie costituzioni (can. 601).

In virtù della sua consacrazione a Dio in un istituto, il religioso rinuncia a scegliere un suo campo di apostolato per assumere la missione che la Chiesa ha affidato al suo istituto.

« I religiosi hanno liberamente e consapevolmente scelto di *condividere* in tutto la loro missione di testimonianza, di presenza e di attività apostolica, nell'obbedienza al comune progetto e ai superiori dell'istituto » (RPU 25).

In questo spirito il religioso non deve accettare alcun incarico o ufficio fuori del proprio istituto senza il permesso del suo superiore legittimo (can. 671); e nell'apostolato esterno è soggetto ai suoi superiori e deve mantenersi fedele alla disciplina dell'istituto (can. 678 § 2).

Tale obbedienza si vive in una ricerca comune, in un dialogo tra superiore e religioso. L'ultima parola decisiva spetta comunque al superiore. Con l'eccezione di un ordine che è manifestamente contrario alla legge di Dio, o alle costituzioni dell'istituto, o che por-

terebbe con sé un male grave e certo, il religioso deve obbedire sempre. Potrebbe capitare che una simile obbedienza sembri chiedergli di sacrificare il meglio di sé:

allora entra più profondamente nel mistero pasquale con il Cristo che imparò l'obbedienza dalle cose che patì.

QUESTIONE 35

LA VITA COMUNITARIA: CARATTERI GENERALI

(can. 602, 607 § 2, 608, 619)

mente diviso... la capacità della comunione dei beni,
dell'affetto

94

Uno degli elementi essenziali della vita religiosa è la vita fraterna condotta in comunità. I documenti post-conciliari, in un'epoca in cui nel mondo intero si desidera intensamente un maggior spirito di solidarietà, insistono su questa dimensione comunitaria:

I religiosi esperti di comunione sono chiamati ad essere nella Chiesa comunità ecclesiale e nel mondo testimoni e artefici di quel progetto di comunione che sta al vertice della storia dell'uomo secondo Dio (RPU 24).

I sodali di ogni istituto di vita consacrata sono chiamati a vivere la vita fraterna nella forma propria a ciascun istituto (can. 602).

Avendoli radunati una medesima consacrazione, è Cristo stesso che li unisce.

Le modalità della loro vita devono essere definite in modo da riuscire per tutti un aiuto reciproco nel realizzare le finalità dell'istituto e la vocazione propria di ciascuno.

Questa comunione fraterna, radicata e fondata nella carità, è manifestazione della venuta di Cristo ed esempio di riconciliazione universale (PC 15).

Il fatto distintivo degli istituti religiosi è che la vita fraterna è condotta in comunità (can. 607 § 2). Che i religiosi si impegnino in una esperienza quotidiana di vita in comune non è indifferente per la Chiesa e per il mondo.

Essi testimoniano infatti in un mondo spesso così profonda-

fraterno, del progetto di vita e di attività, che loro proviene dall'aver accolto l'invito a seguire più liberamente e più da vicino Cristo Signore... (RPU 24).

Superiori e religiosi si impegnano ad edificare insieme una comunità fraterna nella quale, innanzitutto, si ricerchi Dio e lo si ami sopra ogni cosa (can. 619).

È compito dei singoli istituti definire le concrete modalità del proprio vivere in fraternità (can. 602) ma anche ogni comunità deve regolarmente interrogarsi sulle qualità della sua vita comunitaria, sulla sua capacità di essere d'aiuto ai bisogni di ciascuno, sulla sua effettiva testimonianza all'interno della comunità degli uomini, in una vera fedeltà alla vocazione propria di ogni istituto. Questa comunità si costruisce nella fede, ma non vanno mai dimenticate le condizioni umane che favoriscono una vita in comune.

La comunità religiosa deve abitare in una casa legittimamente costituita, sotto l'autorità di un superiore designato a norma del diritto (can. 608).

La parola « casa » non indica necessariamente un edificio indipendente. Anche un appartamento è « casa » nel senso comune del termine.

Per dirsi « legittimamente costituiti », una comunità religiosa deve essere eretta con licenza del superiore maggiore competente, secondo le costituzioni, e avere il consenso scritto del vescovo diocesano (can. 609 § 1; cfr. questione 25).

Ogni comunità deve dipendere da un superiore che può risiedere o sul posto o in una comunità vicina. Il nuovo Codice non fa alcuna distinzione tra casa formata e casa non formata (cfr. questione 25).

Le singole case devono avere almeno un oratorio in cui si celebri e si conservi l'Eucaristia, in modo che sia veramente il centro della comunità (can. 608; cfr. questione 42).

Ogni casa religiosa avrà un ambiente privato, riser-

vato a soli membri dell'istituto. Simili ambienti sono necessari e per l'equilibrio umano delle persone e per un clima di raccoglimento indispensabile ad una vita di preghiera (cfr. questione 39).

QUESTIONE

36

L'ASSENZA

A) Assenza legittima

La vita in comune è uno degli obblighi essenziali della vita religiosa; per questo un religioso non può essere dispensato dalla coabitazione fraterna se non in modo conforme al diritto.

L'autorizzazione a vivere fuori di una casa dell'istituto può essere accordata, per giusta causa, dal superiore maggiore con il consenso del suo consiglio. Tale autorizzazione non può superare la durata di un anno. Tuttavia il diritto non precisa alcun limite di tempo se si tratta di motivi di salute, di studio o di apostolato da svolgere in nome dell'istituto.

È auspicabile che tali autorizzazioni vengano accordate per iscritto, precisandone i motivi: studio, apostolato, salute, ragione di convenienza personale.

Se ad un religioso in difficoltà è concesso un permesso di assenza per ragioni di salute a causa di turbe psicologiche, si scriverà su tale permesso « per ragioni di salute », senza ulteriori aggiunte. L'archivio dell'istituto dovrà conservare copia di queste autorizzazioni.

In tutti questi casi il religioso rimane sotto l'obbedienza dei suoi superiori e in normali relazioni con essi. Osserva tutti gli obblighi della vita religiosa, salvo quello di abitare in una casa dell'istituto. Non è dispensato dalla vita fraterna e deve cercare di coltivare tutte quelle manifestazioni che sono possibili nella sua situazione.

— Può essere affidato ad una determinata comunità, nella quale si recherà di tanto in tanto.

— Ci si può lodevolmente aiutare tra istituti: una comunità potrebbe momentaneamente accogliere un religioso di un altro istituto.

Nel caso di monasteri dalla clausura «papale» (can. 667 § 4) spetta al vescovo diocesano, con il consenso della superiora, autorizzare una monaca ad allontanarsi per una causa grave e per il tempo veramente necessario.

Nel caso di monasteri in cui la clausura è regolata dalle costituzioni, la facoltà di accordare un permesso di assenza può essere attribuito dalle costituzioni stesse alla sola superiora senza alcun intervento del vescovo.

B) Assenza illegittima

Se un religioso si allontana illegittimamente dalla casa religiosa con l'intenzione di sottrarsi alla potestà dei superiori, deve essere da questi sollecitamente ricercato e aiutato perché ritorni e perseveri nella propria vocazione (can. 665 § 2).

Tali assenze illegittime possono prodursi:

— Se un religioso non ritorna in comunità alla scadenza di un permesso di assenza o di escaustrazione.

— Se un religioso continua a vivere, contro la volontà dei suoi superiori, in una casa o in un ambiente soppresso dell'istituto.

— Se un religioso, senza autorizzazione, lascia la propria casa con l'intenzione di ritornare, ma resta assente per un certo lasso di tempo.

— Se un religioso di voti perpetui esce senza permesso dalla casa in cui deve risiedere e non vi rientra più, al fine di sottrarsi all'obbedienza religiosa.

Il can. 665 § 2 parla solo dei doveri dei superiori verso questi religiosi, ma è bene richiamare l'attenzione delle comunità sulla responsabilità di sostegno che ogni religioso ha nei confronti della vocazione dei suoi fratelli. In particolare, quel religioso che avesse legami

di amicizia con un fratello in comunità andrebbe incoraggiato a conservarli con discernimento.

Una volta fatti tutti i tentativi possibili, è normale chiedere al religioso uscito di scegliere tra il ritorno e la secolarizzazione.

Se un religioso, allontanatosi illegittimamente dalla sua casa, non dà proprie notizie per sei mesi, si può avviare la procedura di dimissione (can. 696 § 1).

In ogni caso, è auspicabile che si mantengano, con coloro che lasciano l'istituto, normali relazioni.

QUESTIONE 37

L'ESCLAUSTRAZIONE

(can. 686-687)

L'esclaustrazione è il permesso accordato ad un religioso di voti perpetui di vivere per un certo periodo di tempo, determinato o indeterminato, secondo i casi, al di fuori dell'istituto.

A) L'autorità competente per concedere l'indulto di esclaustrazione

— Il superiore generale con il consenso del suo consiglio: per una grave causa; per un periodo non superiore ai tre anni.

Se si tratta di un sacerdote è necessario il consenso dell'ordinario del luogo dove andrà a dimorare il religioso esclaustrato.

— La Santa Sede per le monache.

— La Santa Sede per un religioso di un istituto di diritto pontificio, il vescovo diocesano per un sodale di un istituto di diritto diocesano quando si tratta di concedere un indulto superiore ai tre anni; di imporre l'esclaustrazione su domanda del superiore generale con il consenso del suo consiglio, per ragioni gravi e sempre salvando l'equità e la carità.

L'esclaustrazione *ad nutum Sanctae Sedis* esige il permesso della stessa Santa Sede per reintegrare il religioso nel suo istituto. Tale esclaustrazione, come le precedenti, può essere o concessa su domanda di un religioso, o imposta nel puntuale rispetto delle condizioni su indicate.

B) Situazione giuridica dell'esclaustrato

L'esclaustrato è sempre un religioso ed è tenuto ad osservare i suoi voti e gli altri obblighi derivanti dalla sua professione, ad eccezione di quelli che sono incompatibili con le sue nuove condizioni di vita.

— Resta alle dipendenze dei suoi superiori e affidato alle loro cure, e anche a quelle dell'ordinario del luogo, se si tratta di un religioso chierico.

— Può mantenere l'abito religioso, a meno che non sia disposto diversamente nell'indulto di esclaustrazione.

— Mentre perdura l'esclaustrazione, perde i suoi diritti di voce attiva e passiva.

— Questa situazione non dovrà durare in eterno, ma troverà una soluzione o nella ripresa della vita comune, o nell'uscita dall'istituto.

Tranne che nel caso di esclaustrazione *ad nutum Sanctae Sedis*, il religioso esclaustrato ha sempre il diritto di riprendere in ogni momento una normale vita religiosa senza attendere la scadenza dell'indulto.

QUESTIONE 38

OBBLIGHI DELL'ISTITUTO NEI CONFRONTI DEI SUOI SODALI

(can. 670)

L'istituto ha il dovere di procurare ai suoi membri quanto, a norma delle costituzioni, è necessario per realizzare il fine della propria vocazione.

— Formazione spirituale, dottrinale e pratica (can. 667, cfr. questione 62).

— Ambiente che favorisca una vita d'unione a Dio (can. 667, cfr. questione 40).

— Mutuo sostegno (can. 602; cfr. questione 35).

— Quegli imprescindibili mezzi di sussistenza materiale al fine di evitare che un religioso sia tentato di procurarsi al di fuori del fondo comune.

L'istituto è formato dall'insieme dei religiosi, ed è compito di ogni religioso sviluppare tra i membri dell'istituto un vero senso di comunione.

QUESTIONE 39

VITA RELIGIOSA E SEPARAZIONE DAL MONDO

Delineazione di un quadro generale pratico
circa l'impegno religioso
(can. 607 § 3, 666-667, 669, 672; cfr. ET 34-35)

La testimonianza pubblica che i religiosi sono tenuti a rendere a Cristo e alla Chiesa comporta *quella* separazione dal mondo che è propria dell'indole e delle finalità di ciascun istituto (can. 607 § 3).

La Chiesa — e i religiosi nella Chiesa — prende sempre più coscienza di trovarsi inserita nel mondo e di dover quindi condividere e le gioie e le sofferenze degli uomini (GS 1). Per questo, spesso dei religiosi conducono « la loro vita, almeno per una parte, in un mondo che tende a esiliare l'uomo da se stesso e a compromettere, insieme con la sua unità interiore, la sua unione con Dio » (ET 33). Di qui la necessità per gli istituti e per ogni religioso di approntare condizioni di vita che permettano di vivere in fedeltà la loro vocazione.

A) La clausura (can. 667)

Questa parola usata dal Codice anche per gli istituti di vita attiva può meravigliare: essa indica semplicemente quei luoghi privati che in ogni casa devono essere riservati alla sola comunità.

Visto il rischio di dispersione proprio della vita moderna, le case religiose devono essere organizzate in modo tale che l'ambiente favorisca il raccoglimento, l'unificazione della persona, una vita in Dio profonda e costante (cfr. ET 33-35).

I monasteri dediti alla vita contemplativa osserveranno una disciplina più stretta.

— I monasteri di monache interamente dedite alla vita contemplativa devono osservare la clausura papale, cioè conforme alle norme date dalla Sede Apostolica (can. 667 § 3).

— Gli altri monasteri di monache devono osservare una clausura adatta all'indole propria e definita dalle costituzioni.

— Il vescovo diocesano ha la facoltà (can. 667 § 4): di entrare, per giusta causa, nella clausura dei monasteri di monache situati nella sua diocesi; di permettere, per causa grave e col consenso della superiora, che altri siano ammessi nella clausura e che le monache stesse ne escano per un tempo veramente necessario.

Cfr. l'osservazione fatta nella questione 36, a conclusione del punto A. In effetti, la commissione per la revisione del Codice ha precisato che il can. 667 § 4 non afferma un diritto esclusivo del vescovo e che lo stesso potere potrebbe essere attribuito, dal diritto particolare o da un indulto, ad altri, per esempio alla superiora del monastero (*Communicationes* XV, 1983, P. 75).

B) L'uso dei mezzi di comunicazione sociale

(can. 666; 822-823)

Nel fare uso dei mezzi di comunicazione sociale si deve osservare una certa discrezione tenendo conto e della necessaria apertura e delle condizioni che permettono un clima di raccoglimento e di maturazione della persona umana e della famiglia religiosa.

C) L'abito religioso (can. 669)

L'abito portato dai religiosi e dalle religiose deve essere segno della loro consacrazione e testimonianza di povertà, adatto sia ai tempi e ai luoghi che ai bisogni dell'apostolato (cfr. PC 17). Il diritto proprio precisa come questo abito deve essere confezionato.

I religiosi chierici di un istituto che non ha abito proprio devono adottare l'abito clericale (cfr. can. 284).

Contrariamente al Codice del 1917, non si parla di dispensa; questo non vieta che il superiore maggiore, in casi particolari e per ragioni valide, possa permettere l'uso di un abito secolare per tutto il tempo in cui permangono tali ragioni.

D) Altri obblighi dei religiosi

I religiosi sono tenuti ad osservare quegli obblighi prescritti ai chierici che sono in effetti, regole di buon senso:

— Usare la dovuta prudenza nei rapporti umani, obbedire alle norme stabilite a tale proposito dal vescovo diocesano (can. 277) ed evitare quanto non è conveniente col loro stato (can. 285 § 1 e 2).

— Non assumere uffici pubblici che comportano una partecipazione al potere civile (can. 285 § 3); non prendere parte attiva nei partiti politici e nella guida di associazioni sindacali, a meno che, a giudizio dell'autorità ecclesiastica competente, non lo richiedano la difesa dei diritti della Chiesa o la promozione del bene comune (can. 287 § 2; cfr. RPU 10-12).

— « Senza la licenza del loro ordinario, i chierici (dunque i religiosi) non intraprendano amministrazione di beni riguardanti i laici, né esercitino uffici secolari che comportino l'onere del rendiconto; è loro proibita la fideiussione, anche su propri beni, senza consultare il proprio ordinario, così pure si astengano dal firmare cambiali, quelle cioè con cui viene assunto l'impegno di pagare un debito senza una causa definita » (can. 285 § 4). Negli istituti laicali di diritto pontificio, il permesso, di cui si tratta qui, può essere

accordato dal superiore maggiore.

— Non esercitare, personalmente o tramite altri, l'attività affaristica o commerciale senza la licenza della legittima autorità ecclesiastica (can. 286).

— Non prestare il servizio militare volontario senza il permesso dell'ordinario (can. 289).

— Se sono chierici, continuare la formazione pastorale e dottrinale richiesta dal loro ministero (cfr. questione 62).

QUESTIONE 40

LA VITA SPIRITUALE DEL RELIGIOSO

(can. 663)

Nel can. 663 il Codice presenta un insieme di prescrizioni di ordine spirituale; esse costituiscono un dato comune da valorizzare secondo lo spirito e il carattere di ogni istituto. Per « essere con Cristo » e partecipare così alla crescita della Chiesa e alla sua missione, il religioso si sente impegnato a nutrirsi della parola di Dio proposta sulle due tavole della Scrittura e dell'Eucaristia. L'orazione, la celebrazione della liturgia delle ore, il culto mariano, i tempi di ritiro spirituale fanno parte dei mezzi tradizionali raccomandati dalla Chiesa a tutti i consacrati.

Facciamo solo alcune osservazioni senza ritornare su ogni punto.

A) L'Eucaristia

La celebrazione dell'Eucaristia, *rendimento di grazie al Padre, memoriale della Pasqua di Cristo, invocazione dello Spirito, comunione fraterna, banchetto del Regno*, sta al centro della comunità religiosa.

Gli impedimenti a partecipare quotidianamente all'Eucaristia possono dipendere o dalla inadeguatezza degli orari di messe o dalla mancanza di ministri ordinati. Le comunità devono prevedere, nel caso, celebrazioni suppletive come può essere una liturgia della parola con letture e meditazione della Scrittura. Va ricordato che, secondo il can. 910 § 2, il fedele non ordinato può essere ministro straordinario della comunione (cfr. can. 230 § 3).

Negli istituti dove ci sono chierici « la celebrazione deve essere altamente stimata » (Dichiarazione della Sacra Congregazione del culto divino del 7.8.1972, *In celebratione missae*, EV 4, n. 1734, p. 1104).

Resta intatta per ogni prete la libertà di celebrare individualmente l'Eucaristia, non però nello stesso tempo nel quale, nella medesima chiesa o oratorio, si tiene la concelebrazione comunitaria (can. 902).

Il Codice invita i religiosi a coltivare l'adorazione eucaristica che dovrà essere poi continuata in una « adorazione umile e continua della presenza misteriosa di Dio nelle persone, negli eventi, nelle cose ». L'Eucaristia va conservata in primo luogo per portare il viatico ai morenti, ma pure per distribuire la comunione al di fuori della messa. È pertanto pacifico che i cristiani adorino il Cristo realmente presente nella Eucaristia (Istruzione della Sacra Congregazione per il culto divino *Eucharistiae sacramentum*, EV 4, n. 5, p. 1629).

B) Lettura della Bibbia, Orazione, Liturgia delle Ore

L orazione, forma di preghiera prolungata, valorizzata dai maestri di vita spirituale, è alimentata dalla lettura delle Scritture. Il legame tra orazione e preghiera delle ore è più o meno forte, conformemente alle tradizioni spirituali. Il Codice non fissa la frequenza della celebrazione delle ore, lasciando al diritto particolare il compito di rapportare tali atti, fondamentali per una vita religiosa, al carisma dell'istituto.

La preghiera delle ore è lode e intercessione per la salvezza del mondo. In essa Dio parla al suo popolo e questi ascolta e fa memoria delle meraviglie di Dio (can. 1173). Nella preghiera delle ore, celebrata secondo le loro costituzioni (can. 1174 § 1), i religiosi vedono « il logico accompagnamento » della loro vita comunitaria. La preghiera delle ore invita i religiosi a ricevere la novità quotidiana del messaggio che, attra-

verso le preghiere della Chiesa, lo Spirito offre loro, e insieme li stimola ad aprirsi a una contemplazione della storia della salvezza che superi la prospettiva intramondana del momento presente.
Cfr G. Martimort « La preghiera delle ore » in *La Chiesa in preghiera IV*, La liturgia e il tempo, Queriniana, Brescia 1983.

C) L'azione apostolica

Per i religiosi degli istituti dediti in modo particolare all'apostolato, l'azione apostolica è alimentata dall'unione con Dio (can. 675 § 2). Con modalità diverse, alcuni istituti hanno disposto pratiche personali e comunitarie con lo scopo di aiutare i religiosi a sviluppare e ad approfondire la coscienza della duplice dimensione della loro vita. I religiosi impareranno così ad unire all'ardore apostolico la contemplazione con cui sono in grado di aderire a Dio con la mente e con il cuore (PC 5).

108

QUESTIONE 41

IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE E LA DIREZIONE SPIRITUALE

(can. 630, 664)

Il religioso, morto al peccato e vivente per Dio, è chiamato a dispiegare in tutta la sua vita le potenzialità che la conversione operata nel battesimo ha poste in lui e a manifestare la riconciliazione universale in Cristo. Per conservarsi fedele alla sua professione religiosa e crescere nella gioia interiore ha bisogno di essere sostenuto e confortato.

Il sacramento della riconciliazione e la direzione spirituale permettono al consacrato il discernimento dell'orientamento di fondo della propria vita verso Dio per la salvezza del mondo. Il sacramento è insieme conversione, penitenza e riconciliazione con Dio e con la comunità ecclesiale e religiosa; la direzione spirituale, attraverso un sincero dialogo, con una guida sicura, aiuta il religioso a cogliere nella sua vita le chiamate particolari di Dio e a rispondervi.

In tutti e due questi ambiti i superiori devono lasciare al religioso la dovuta libertà, fatta salva la disciplina dell'istituto (can. 630 § 1).

A) **D** sacramento della penitenza

I superiori devono provvedere con premura che i religiosi abbiano disponibilità di confessori idonei (can. 630 § 2). I superiori devono essere in grado di consigliare circa possibili confessori quei religiosi che lo richiedessero.

Bisognerà curare con particolare attenzione che nei

109

monasteri di monache, nelle case di formazione (le persone impegnate in questo cammino necessitano di una particolare attenzione), nelle case più numerose degli istituti laici, vi siano, d'intesa con la comunità interessata, confessori ordinari approvati dall'ordinario del luogo (non si fa più menzione dei confessori straordinari).

Nessuno dei religiosi è tuttavia obbligato a presentarsi a loro. Questo comporta che una monaca potrebbe richiedere un altro confessore qualora i sacerdoti approvati non le aggradino (can. 630 § 3).

È fatto divieto ai superiori di ascoltare le confessioni dei loro subordinati a meno che questi non lo richiedano spontaneamente (can. 630 § 4).

I religiosi, per un cammino perseverante di conversione, attendano anche all'esame di coscienza quotidiano (can. 664).

I religiosi devono ricevere frequentemente il sacramento della riconciliazione. La Chiesa non si pronuncia sui tempi di tale frequenza; lascia che ognuno sia libero di darsi una norma in proposito, ma incoraggia ad attenersi poi con costanza a tale regola.

È bene che nelle comunità, per sottolineare la dimensione ecclesiale e fraterna del Sacramento, lo si celebri anche comunitariamente (CRIS, *Dimensione contemplativa della vita religiosa*, 10 in EV 7, p. 483). La confessione dei peccati resta sempre un atto personale. Giova qui ricordare che ogni sacerdote che gode della facoltà di ricevere abitualmente le confessioni nella sua diocesi può esercitare la stessa facoltà nel mondo intero (can. 967 § 2).

B) La direzione spirituale

Questa pratica tradizionale è proposta ai religiosi come mezzo di crescita nella propria vocazione, fatta salva la disciplina dell'istituto.

Il religioso può liberamente ricercare una guida

spirituale o presso il suo superiore, o in un altro religioso del suo istituto, o anche in un religioso o sacerdote esterni.

In rapporto alla legislazione precedente, l'attuale Codice accentua le responsabilità del superiore, incoraggiando i religiosi ad aprirsi con fiducia a lui; è comunque chiaro che nessun superiore può, con un mezzo qualsiasi, spingere un suo religioso a manifestare a lui la propria coscienza.

QUESTIONE 42

**ORATORIO, CHIESA,
CUSTODIA DELL'EUCARISTIA**

(can. 608, 611; cfr. 1215 § 3, 934 § 3, 936)

A) Oratorio

L'oratorio, nella comunità religiosa, manifesta che l'Eucaristia è il centro della comunità.

Per oratorio, il Codice intende un luogo destinato alle celebrazioni liturgiche in favore di una comunità (can. 1223). Anche altri fedeli possono accedervi con il consenso del superiore.

È l'ordinario che autorizza la costituzione di un oratorio; deve però prima verificare personalmente, o attraverso altri, la convenienza del luogo prescelto. Avuta la licenza, l'oratorio non può essere convertito ad uso profano senza l'autorizzazione del medesimo ordinario (can. 1124).

L'Eucaristia va celebrata nell'oratorio e, solo qualora fosse necessario, in un altro luogo conveniente.

B) Chiesa

L'autorizzazione del vescovo diocesano ad erigere una casa religiosa comporta il diritto, per gli istituti clericali, ad avere una chiesa e a svolgervi il ministero.

Per costruire una chiesa in un determinato luogo, occorre all'istituto l'autorizzazione del vescovo diocesano. È autorizzazione distinta da quella ottenuta per erigere la casa religiosa nella diocesi (can. 1215 § 3).

Compiuta opportunamente la costruzione, la nuova chiesa sarà dedicata o almeno benedetta, osservan-

do le leggi liturgiche; vi si potranno allora compiere tutti gli atti di culto, salvo comunque i diritti della parrocchia.

Nell'esercizio degli atti di culto pubblico, tutti i religiosi sono sottoposti all'autorità del vescovo diocesano.

C) Custodia dell'Eucaristia

In un istituto religioso l'Eucaristia deve essere conservata nella chiesa o nell'oratorio annessi (can. 934 § 1^o). Per conservarla in un oratorio diverso dal principale o dalla chiesa, per una giusta causa, è necessaria l'autorizzazione dell'ordinario.

Il fatto che molte case abbiano un forte numero di religiosi può giustificare la presenza di più oratori oltre a quello principale e alla chiesa.

Nei luoghi sacri, dove viene conservata l'Eucaristia, vi deve essere sempre chi ne abbia cura e, per quanto possibile, vi si deve celebrare la messa almeno due volte al mese (can. 934 § 2).

QUESTIONE 43

UNZIONE DEI MALATI, VIATICO

(can. 998, 911)

A) L'unzione dei malati

La comunità religiosa circonda di particolari cure i suoi membri sofferenti e ha cura di offrire ad essi la possibilità di unirsi al Cristo, sofferente e glorificato, nel sacramento dell'unzione dei malati.

I religiosi malati possono così contribuire alla salvezza dei loro fratelli associandosi alla passione e alla morte di Cristo.

A coloro che versano in pericolo di morte per una malattia o a causa della vecchiaia, la Chiesa raccomanda di ricevere questo sacramento; il malato, consolato e fortificato, sente crescere in sé la fiducia nella misericordia di Dio.

Il sacramento può essere ricevuto nuovamente se il malato, ristabilito, ricade gravemente nella malattia, oppure se questa si prolunga.

È chiaro comunque che l'unzione non è il sacramento della « terza età » e la sua finalità non è quella di aiutare a ben invecchiare.

Le celebrazioni comunitarie di questo sacramento, tra religiosi o con laici in parrocchia, possono essere di aiuto ai malati perché sappiano assumere solidariamente, nella fede, la loro vita anche se bersagliata dalla malattia o dall'infermità.

B) Il viatico

Ricevere il corpo e il sangue di Cristo nel momento supremo del passaggio da questo mondo al Padre, può

aiutare il religioso a fare della sua morte una Pasqua nella coerente logica della sua vita, che egli ha consacrato come offerta totale a Dio per la salvezza del mondo.

Il superiore, nelle comunità di un istituto religioso clericale, il cappellano nelle altre comunità o il parroco, laddove non c'è un cappellano, sono i ministri del viatico. In caso di necessità, con l'autorizzazione almeno presunta del superiore, del cappellano o del parroco, può portare il viatico ogni altro ministro della comunione.

Se un malato non può ricevere l'Eucaristia sotto la specie del pane, gliela si può dare sotto la sola specie del vino (can. 925).

QUESTIONE 44

IL CAPPELLANO

(can. 567)

L'ordinario del luogo, prima di procedere alla nomina del cappellano della casa di un istituto religioso laicale, deve consultare il superiore, il quale ha il diritto, sentita la comunità, di proporre qualche sacerdote.

Spetta al cappellano celebrare o dirigere le cerimonie liturgiche; non gli è lecito però influire nel governo interno dell'istituto.

A) Nomina

1. Laddove una comunità religiosa laicale ha bisogno di un cappellano, la nomina spetta all'ordinario del luogo. Il can. 565 non esclude diritti speciali legittimi.

2. Se il superiore della comunità conosce un sacerdote disponibile, sentita la comunità, può proporlo.

3. Se il superiore non propone nomi, non sembra che la nomina di un cappellano debba essere preceduta dalla consultazione della comunità, almeno secondo il Codice.

B) Funzioni

È compito del cappellano: celebrare l'Eucaristia, distribuire la comunione, impartire la benedizione con il Santissimo sacramento, dirigere le altre funzioni liturgiche che si svolgono nella chiesa o nell'oratorio della casa religiosa, come le esequie di un religioso (can. **1179**).

In rapporto agli avvenimenti della vita comunitaria interna dei religiosi, cambiamento di persone, mutazioni nell'organizzazione della casa, modo d'agire dei superiori, cura dei malati, decisioni dei capitoli e dei consigli, apostolato, il cappellano non ha alcun titolo per intervenire. I religiosi useranno discrezione nei suoi confronti e l'aiuteranno a non oltrepassare i confini della sua funzione di animatore liturgico.

Questa prescrizione « di non influenza nel governo interno dell'istituto » era applicata dal Codice del 19**17** non ai cappellani ma ai confessori.

QUESTIONE 45

L'APOSTOLATO: SUA NATURA E CARATTERE GENERALE

Fin dalle origini della loro vita, i religiosi hanno svolto attività benefiche sia spirituali che materiali. È tuttavia nel Medioevo con gli ordini mendicanti che, per la prima volta, vengono fondati istituti col preciso scopo di un'attività apostolica di portata universale. Poi, nei secoli seguenti, sono sorti numerosi altri istituti, sia maschili che femminili, al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa. I testi canonici regolamentavano chiaramente le competenze degli ordinari dei luoghi e quelle dei superiori religiosi, mancavano però di principi generali che normassero i campi dell'impegno parrocchiale, della predicazione e della catechesi.

Il Codice del 1983 risente degli influssi benefici dell'insegnamento del Vaticano II e dei papi che ne hanno assicurato l'esecuzione. Pertanto i canoni che verranno qui presentati devono essere completati attraverso una lettura attenta dei testi conciliari e dei documenti pontifici, dai quali del resto sono stati desunti (cfr. questione 3).

La Chiesa intera è missionaria per natura, ma ciascuno vive, al suo interno, una particolare vocazione alla missione. L'apostolato degli istituti religiosi non è quello degli istituti secolari, né si confonde con quello del clero secolare o dei laici in quanto tali. Se ne distingue in virtù di un carattere generale, che sgorga dalla natura profonda degli istituti religiosi, e vale per tutti gli istituti e per coloro che ne fanno parte.

L'apostolato di tutti i religiosi consiste in primo luogo nella testimonianza della loro vita consacrata, che essi sono tenuti ad alimentare con l'orazione e con la penitenza (can. 673).

Ora, la loro esistenza consacrata si specifica per il fatto che « conducono vita fraterna in comunità » (can. 607 § 2).

L'esistenza consacrata vissuta in seno ad un istituto secolare è, al contrario, una « vita nel mondo. » per la santificazione del mondo, soprattutto operando all'interno di esso » (can. 710); « è come un fermento che permea ogni realtà di spirito evangelico » (can. 713 § 1). È quindi generalmente una vita condotta al di fuori di una comunità.

Il documento della CRIS *Religiosi e promozione umana* del 12 agosto 1980 precisa il pensiero della Chiesa su questo punto: « I religiosi, esperti di comunione, sono chiamati ad essere nella Chiesa, comunità ecclesiale e, nel mondo, testimoni e artefici di quel progetto di comunione che sta al vertice della storia dell'uomo secondo Dio » (n. 24).

Il testo sugli elementi essenziali dell'insegnamento della Chiesa nella vita religiosa, del 31 maggio 1983, insiste sulla natura di testimonianza della vita religiosa che deve manifestare in tutta chiarezza il primato dell'amore di Dio (n. 32), l'esperienza profonda e personale dell'amore di Cristo (n. 33), che esige un appropriato stile di vita (n. 34) e che deve riflettersi fin nel modo di lavorare (n. 35).

Il papa Giovanni Paolo II nel suo messaggio all'assemblea plenaria della Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari del marzo 1980 scriveva: « Quel che più conta non è ciò che il religioso fa, ma quel che è in quanto persona consacrata al Signore » (cfr. pure il n. 14 dell'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II *Redemptionis domum*).

Una prima conseguenza del can. 673 relativa agli istituti interamente dediti alla contemplazione la rileviamo nel can. 674:

Gli istituti interamente dediti alla contemplazione occupano sempre un posto eminente nel corpo mistico di Cristo: essi infatti offrono a Dio un eccelso sacrificio di lode, arricchiscono il popolo di Dio con i frutti preziosi della santità, mentre con il proprio

esempio lo stimolano e con una misteriosa fecondità apostolica estendono.

Questo è il costante insegnamento della Chiesa sull'importanza della vita religiosa contemplativa in ordine all'espansione stessa del vangelo (cfr. PC 7; II parte del documento del 12 agosto 1980 *Vita e missione dei religiosi nella Chiesa*: la dimensione contemplativa della vita religiosa). Lo stesso canone prosegue:

Perciò, per quanto urgente sia la necessità dell'apostolato attivo, i membri di tali istituti non possono essere chiamati a prestare l'aiuto della loro opera nei diversi ministeri pastorali.

Questo canone si rivolge certo ai superiori responsabili ma anche ai vescovi che, « in unione con il romano pontefice », sono costituiti « promotori della vita religiosa e tutori del patrimonio di tale vita » (cfr. MR 9c; can. 586 § 2).

Dal principio su esposto, per gli istituti di vita attiva discendono queste conseguenze:

Negli istituti dediti all'apostolato, l'azione apostolica appartiene alla loro stessa natura. Perciò l'intera vita dei membri deve essere permeata di spirito apostolico e tutta l'azione apostolica deve essere animata da uno spirito religioso (can. 675 § 1).

L'attività apostolica deve sempre sgorgare dall'intima unione con Dio, e al tempo stesso consolidarla e favorirla (ib. § 2) (cfr. PC 8; II parte di *Vita e missione dei religiosi nella Chiesa*).

QUESTIONE 46

LA DIMENSIONE ECCLESIALE DELL'APOSTOLATO

L'attività degli istituti religiosi di vita apostolica è un'attività propriamente ecclesiale, qualunque sia la natura dell'apostolato.

Nessun fedele, anche nelle sue attività apostoliche più personali, agisce isolatamente o a nome proprio; a maggior ragione chi appartiene ad un istituto di vita consacrata che, proprio in virtù della sua particolare consacrazione a Dio, partecipa con nuovo e speciale titolo all'edificazione della Chiesa (can. 573 § 1). Perciò in questi istituti « l'azione apostolica e caritativa rientra nella natura stessa della vita religiosa in quanto costituisce un ministero sacro e un'opera di carità che sono stati loro affidati dalla Chiesa e devono essere esercitati in suo nome » (PC 8; EE 25). Tale insegnamento è ripreso dal can. 676 che lo applica agli istituti laicali. « Gli istituti laicali maschili e femminili attraverso le opere di misericordia spirituale e corporale partecipano della funzione pastorale della Chiesa e prestano agli uomini i più svariati servizi ».

In queste condizioni appare logico che l'attività apostolica di tali istituti venga condotta « nella comunione con la Chiesa » (can. 676 § 3). Su tale questione, riguardante la missione degli istituti apostolici in continuità con la missione di Cristo e della Chiesa, cfr. i nn. 12 e 23-27 di EE.

Di conseguenza:

■ Dal momento che gli istituti di vita apostolica ricevono esistenza dalla Chiesa che li ha approvati,

ciascuno con la sua missione, sancendo « la natura, il fine, lo spirito e l'indole dell'istituto » (can. 578), la fedeltà alla Chiesa esige la *fedeltà alla propria missione apostolica* come viene detto dal can. 677 § 1: « I superiori e i membri manterranno con fedeltà la missione e le opere proprie dell'istituto ». È quanto viene espresso nel can. 676 a proposito degli istituti laicali. Tale fedeltà al « carisma » proprio, dopo il Concilio, è stata più volte ripresa e specialmente in EE ai nn. 28 e ss.

2. Questa fedeltà è « fedeltà alla creatività dei fondatori e alle finalità originarie dal proprio istituto » (RPU 6). Essa esige che i superiori e i sodali prestino attenzione alle necessità dei tempi e dei luoghi per un prudente adattamento delle attività proprie del loro istituto adottando anche mezzi nuovi e convenienti (cfr. can. 677 § 1).

Gli istituti religiosi possono in tal modo sentirsi chiamati sia a prendere parte a nuovi ministeri che la Chiesa offre loro, sia a scoprire « forme nuove di solidarietà e partecipazione nell'attuale contesto sociale » (RPU 6 e), a condizione però che si mantengano sempre in una fondamentale fedeltà al loro carisma.

L'istruzione più volte citata del 12 agosto 1980 offre un certo numero di direttive, alle quali si rimanda, concernenti segnatamente la scelta per i poveri e la giustizia nei giorni nostri (nn. 2-4); le attività e le opere sociali (nn. 5-6); l'inserimento nel mondo del lavoro (nn. 7-10); l'impegno nella « prassi politica » (nn. 11-12).

Una simile dinamica fedeltà al carisma proprio non significa abbandono delle opere tradizionali che, « debitamente aggiornate, si rivelano spesso come luoghi privilegiati di evangelizzazione, di testimonianza e di autentica promozione umana » (RPU 6 a).

3. « I religiosi sono soggetti alla potestà dei vescovi ai quali devono rispetto devoto e riverenza » (can. 678 § 1). Tale dipendenza dai vescovi dei religiosi, anche « esenti », riguarda soprattutto:

a) L'esercizio del ministero ecclesiale nel suo *munus docendi, sanctificandi, e regendi*; questo in quegli impegni ministeriali che prevedono una partecipazione a tale potere sui fedeli.

b) L'esercizio pubblico del culto divino, cioè le celebrazioni liturgiche aperte alle persone estranee all'istituto (non rientra in questo ambito l'esercizio del culto riservato ai membri dell'istituto, detto privato).

c) Tutte le opere di apostolato indirizzate a persone estranee all'istituto.

Si cercherà ora di ricordare solo i punti principali del diritto riguardanti i ministeri ecclesiali dei religiosi.

La « giusta autonomia di vita » che il can. 586 § 1 riconosce ad ogni istituto, riguarda soprattutto il suo governo (persone e beni), la sua disciplina (la missione, la formazione iniziale e permanente dei religiosi, la vita interna delle case), così come la tutela di tutto quanto costituisce il « patrimonio » proprio dell'istituto.

« Nell'esercizio dell'apostolato esterno i religiosi sono soggetti anche ai propri superiori e devono mantenersi fedeli alla disciplina dell'istituto » (can. 678 § 2).

Questa sottomissione scaturisce dal voto d'obbedienza come le altre obbligazioni derivanti dalla professione a proposito delle quali le costituzioni devono esprimersi prevedendo delle dispense per meglio adattare la dispensa alle esigenze dell'apostolato.

Il can. 678 § 2 così prosegue: « I vescovi non tralascino di urgere, quando occorre, un tale obbligo ».

Al fine di evitare ogni difficoltà, e per un maggior bene della Chiesa, « è necessario che, nell'organizzare le attività apostoliche dei religiosi, i vescovi diocesani e i superiori religiosi procedano su un piano di *reciproca intesa* » (ib. § 3). È tra gli altri pure questo uno degli scopi proposti dal legislatore, a livello delle conferenze episcopali, chiedendo l'istituzione di conferenze dei superiori maggiori (cfr. can. 708).

In questo campo il documento fondamentale resta quello del maggio 1978, *Mutuae relationes*, che, oltre a ricordare i principi dottrinali in materia, riporta un certo numero di conclusioni pratiche.

4. L'ultima conseguenza del carattere propriamente ecclesiale dell'apostolato degli istituti religiosi, la leggiamo al can. 680:

a) si favorisca una ordinata collaborazione tra i diversi istituti religiosi e tra questi e il clero secolare,

b) in un coordinamento di tutte le opere e le attività apostoliche,

c) sotto la guida del vescovo diocesano, nel rispetto dell'indole, delle finalità e delle leggi di fondazione dei singoli istituti.

QUESTIONE 47

PARTECIPAZIONE ALLA VITA PASTORALE NELLE CHIESE PARTICOLARI

A) Il nuovo Codice non prevede alcun incarico pastorale nella diocesi riservato ai soli preti secolari, per cui i *religiosi sacerdoti* possono essere incaricati di qualunque ufficio pastorale nelle Chiese particolari. Così un religioso sacerdote può essere scelto come amministratore diocesano, vicario generale o episcopale, ufficiale o vice-ufficiale del tribunale, parroco, ecc... A norma del can. 498 § 1 quei sacerdoti di un istituto religioso che, dimorando nella diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio, sono elettori ed eleggibili al consiglio presbiterale.

B) *I religiosi non sacerdoti, uomini o donne*, possono far parte del consiglio economico od occupare le cariche di economo diocesano, di cancelliere, di archivist, di promotore di giustizia, di difensore del vincolo, di notaio, di procuratore o avvocato, perfino di giudice (nei casi in cui il vescovo è autorizzato a nominare un giudice laico; cfr. can. 1419-1427), al servizio dell'ufficiale (uditori e relatori). Possono anche entrare nel consiglio pastorale.

C) Inoltre il diritto dispone che ai *Concili particolari* (provinciali o nazionali) siano invitati, con sola voce consultiva, alcuni superiori maggiori degli istituti religiosi, eletti da tutti i superiori maggiori degli istituti che hanno sede nel territorio. Il loro numero, sia per le donne che per gli uomini, è da determinare dalla Conferenza episcopale o dai vescovi della provincia. Possono essere invitati pure altri religiosi o religiose

sempre con la sola voce consultiva, o a titolo di uditori (can. 443).

D) *Al sinodo diocesano* devono essere invitati alcuni superiori degli istituti religiosi maschili o femminili, che hanno la casa in diocesi, i quali devono essere eletti nel numero e nel modo determinati dal vescovo diocesano. Questi potrà sempre invitare altri religiosi come a lui piacerà (can. 463).

E) A proposito del *ministero parrocchiale* occorre rilevare che:

a) il Codice non ammette più che una comunità religiosa come tale (nemmeno, del resto, un capitolo di canonici) abbia la cura di una parrocchia. Una parrocchia può essere affidata ad un istituto religioso clericale ed eretta dal vescovo, con il consenso del superiore competente, nella chiesa dei religiosi a condizione che un sacerdote sia il parroco o, qualora la parrocchia venga affidata in solido a più preti, che uno di essi sia il « responsabile » dell'attività pastorale (can. 520).

b) A motivo della scarsità di sacerdoti, un vescovo può vedersi obbligato a chiedere di partecipare all'esercizio della cura pastorale di una parrocchia a una persona (o a una comunità di persone) non insignita del carattere sacerdotale (quindi religiosi laici, uomini o donne). In simili casi, un sacerdote, con la potestà di parroco, deve essere nominato moderatore della cura pastorale (can. 517 § 2).

QUESTIONE 48

PARTECIPAZIONE AL *MUNUS DOCENDI* DELLA CHIESA

Tutti i religiosi hanno una particolare responsabilità nel servizio della Parola di Dio (cfr. questione 45), e per questo è conveniente che il vescovo assuma tra di loro validi collaboratori per annunciare il Vangelo (can. 758).

A) Nel campo della *predicazione*, i presbiteri e i diaconi godono della facoltà di predicare ovunque, da esercitare con il consenso, almeno presunto, del rettore della chiesa (can. 764). Per predicare ai religiosi nelle loro chiese od oratori si richiede comunque la licenza del superiore competente, a norma delle costituzioni (can. 765). Se lo esige la necessità e se lo consiglia l'utilità, in determinate circostanze, i laici possono essere ammessi a predicare in una chiesa o in un oratorio secondo le disposizioni della Conferenza episcopale, fatta eccezione dell'omelia che è parte della stessa liturgia ed è sempre riservata al sacerdote o al diacono (can. 766-767). Per parlare sulla dottrina cristiana mediante la radio o la televisione, si devono osservare le disposizioni date dalla Conferenza episcopale (can. 772).

B) L'importanza della *catechesi* è tale che i parroci, per far fronte ai loro doveri verso i giovani, i fanciulli e gli adulti, devono chiedere la collaborazione dei religiosi — tenuto conto dell'indole di ciascun istituto — i quali, se non sono legittimamente impediti, non devono sottrarsi alla richiesta (can. 776).

I superiori religiosi, dal canto loro, devono curare che nelle proprie chiese, scuole o altre opere in qualun-

que modo loro affidate, venga impartita diligentemente l'istruzione catechistica (can. 778).

C) La consacrazione religiosa pone in essere per i religiosi un obbligo particolare a prestare l'opera loro in modo speciale nell'azione missionaria con lo stile proprio dell'istituto (can. 783), sotto la coordinazione dei vescovi diocesani dei territori di missione, ai quali spetta stipulare le debite convenzioni con i superiori degli istituti ed emanare quei regolamenti riguardanti l'azione missionaria che si impongono a tutti gli operatori (cfr. can. 790).

D) Agli istituti religiosi che hanno la *missione specifica dell'educazione*, la Chiesa chiede di dedicarsi efficacemente all'educazione cattolica anche attraverso proprie scuole fondate con il consenso del vescovo diocesano (can. 801) e sotto la sua cura (can. 806). Le disposizioni diocesane che concernono l'ordinamento generale delle scuole cattoliche si impongono anche alle scuole dirette dai religiosi, salva però la loro autonomia sulla condizione interna di tali scuole (can. 806).

È diritto dell'ordinario del luogo, per la propria diocesi, di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e Parimenti, se lo richiedano motivi di dottrina o di costumi, rimuoverli oppure esigere che siano rimossi (can. 805).

E) I religiosi, per poter *pubblicare scritti* che trattano questioni di religione o di costumi, necessitano, in aggiunta alla licenza dell'ordinario del luogo, anche di quella del proprio superiore maggiore a norma delle costituzioni (can. 832); Parimenti per partecipare a trasmissioni radiofoniche o televisive che trattino questioni attinenti alla dottrina cattolica o alla morale, devono osservare le norme stabilite dalla Conferenza episcopale (can. 831 § 2).

QUESTIONE 49

PARTECIPAZIONE AL *MUNUS SANCTIFICANDI* DELLA CHIESA

A) Qualora il ministro ordinario (presbitero o diacono) mancasse o fosse impedito, il catechista o altra persona incaricata dall'ordinario del luogo a questo compito conferisce lecitamente il battesimo seguendo lo speciale rito previsto e approvato dalla Congregazione per il culto divino il 15 maggio 1969 (can. 861 § 2).

B) Parimenti, in mancanza di ministri ordinati (ministri ordinari) o istituiti (accoliti), religiosi laici possono essere deputati dall'ordinario del luogo quali ministri straordinari per la *distribuzione della comunione* (can. 910 § 2); e anche della sola esposizione e riposizione del Santissimo sacramento, ma non della benedizione (can. 943).

C) Dove mancano sacerdoti e diaconi, il vescovo diocesano, previo voto favorevole della Conferenza episcopale e ottenuta la facoltà dalla Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano allo scambio dei consensi per i *matrimoni* (can. 1112 § 1).

D) Solo l'ordinario del luogo è competente a conferire ai sacerdoti religiosi appartenenti ad un istituto clericale di diritto pontificio la facoltà di ricevere la confessione di tutti i fedeli estranei al loro istituto (can. 969 § 1). Per usare tale facoltà nel mondo intero (a meno di un esplicito divieto di un ordinario in un caso particolare), un presbitero religioso deve averla ricevuta o in forza dell'ufficio (penitenziere, parroco e assimilato) o in forza della concessione dell'ordinario del luogo nel quale ha il domicilio (can. 967 § 2). La

facoltà decade o per il venir meno dell'incarico in vista del quale era stata concessa, o per la perdita del domicilio o per il ritiro della stessa facoltà da parte dell'ordinario che l'aveva concessa (can. 974 § 2). Quindi, se i religiosi sacerdoti vogliono fruire di tale facoltà nel mondo intero, devono richiederla ogniqualvolta acquisiscono il domicilio in una nuova diocesi.

E) Partecipano pure alla missione santificatrice della Chiesa quei sodali di un qualsiasi istituto di vita consacrata che sono vincolati, a norma delle loro costituzioni, alla celebrazione di qualche parte dell'*Ufficio divino*, in quanto in tal modo partecipano alla preghiera pubblica della Chiesa (cfr. can. 1174 § 1-2).

QUESTIONE 50

AFFIDAMENTO DI COMPITI. MODALITÀ DI ESERCIZIO

A) Apertura e chiusura di case religiose: incidenza sull'apostolato (cfr. questioni 25, 27)

a) L'autorizzazione, necessariamente scritta, data da un vescovo ad un istituto perché apra una casa nella sua diocesi (can. 609 § 1) dà ai religiosi:

— il diritto di vivere secondo l'indole e i fini specifici del proprio istituto;

— il diritto di esercitare le attività proprie dell'istituto in conformità alle prescrizioni del diritto e alle condizioni poste dal vescovo, nella sua autorizzazione;

— se si tratta di un istituto clericale, il diritto di aprire una chiesa (edificata nel luogo esplicitamente autorizzato dal vescovo) e di esercitarvi il sacro ministero in conformità alle esigenze del diritto (can. 611).

Nel caso di religiosi non chierici o di religiose, questi hanno il diritto, almeno, ad una cappella (oratorio).

In ogni chiesa, regolarmente consacrata o benedetta, si possono celebrare tutte le cerimonie di culto ad eccezione di quelle riservate alle chiese parrocchiali: battesimi, matrimoni. (can. 1219). Per cui il vescovo a religiosi chierici, autorizzati ad avere una chiesa, non può imporre alcuna restrizione a suo piacimento; diverso è il caso di oratori o cappelle che sono riservate, almeno come principio, ad una comunità, anche se possono essere poi aperte al pubblico col consenso del superiore competente.

b) Ogni mutamento dell'attività apostolica di una casa religiosa regolarmente costituita (aggiunta di nuo-

ve attività, cessazione di altre approvate) dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione del vescovo diocesano (can. 612).

c) La chiusura di una casa è disposta unicamente dalle autorità proprie dell'istituto, a norma delle costituzioni, ma esse devono consultare preliminarmente il vescovo diocesano (can. 616 § 1) in ragione delle possibili ripercussioni che tale soppressione potrebbe avere sull'apostolato nella diocesi.

B) Le attività apostoliche

Le opere apostoliche che dal vescovo diocesano vengono affidate ai religiosi sono soggette all'autorità e alla direzione del vescovo stesso (nel rispetto del diritto dei superiori, relativamente alla vita religiosa propriamente detta); in tali casi (onde evitare eventuali difficoltà) si deve stipulare una *convenzione scritta* tra il vescovo diocesano e il superiore competente dell'istituto nella quale, fra l'altro, andrà definito, espressamente e con esattezza, ogni particolare relativo all'opera da svolgere, ai religiosi che vi si devono impegnare e all'aspetto economico (can. 681).

Se si tratta di conferire un ufficio ecclesiastico in diocesi ad un religioso, la nomina viene fatta dal vescovo diocesano su presentazione, o almeno con il consenso, del superiore competente (locale o provinciale secondo le costituzioni).

Questo religioso può essere rimosso dall'ufficio conferito, sia a discrezione dell'autorità che glielo ha conferito, informatone il superiore religioso, sia da parte del superiore stesso informatane l'autorità committente: nell'uno e nell'altro caso non è richiesto il consenso dell'altra autorità (can. 682).

C) La giurisdizione del vescovo diocesano

La *giurisdizione del vescovo diocesano* si esercita sia per mezzo della visita fatta personalmente o attraverso un delegato in occasione della visita pastorale, sia al di fuori di essa qualora se ne mostrasse la necessità. Questa visita si estende alle chiese e agli oratori abitualmente aperti ai fedeli, alle scuole e alle altre opere di religione o di carità spirituale o temporale affidate ai religiosi, con la sola eccezione delle scuole destinate esclusivamente ai membri dell'istituto. Queste ultime infatti dipendono unicamente dalle autorità proprie dell'istituto.

D) Gli abusi

Se il vescovo rileva degli abusi, deve avvertirne il superiore e, se questi non vi pone rimedio, egli può prendere d'autorità le misure necessarie (can. 683 § 2). (Il non intervento del superiore può essere dettato, non da negligenza, ma da una diversa valutazione delle situazioni; in tal caso, il conflitto potrebbe, verosimilmente, essere portato davanti alla Sede Apostolica. È comunque prevedibile che, se non è in questione la giustizia, la Santa Sede chieda al superiore religioso di rimettersi al giudizio del vescovo quale primo responsabile dell'apostolato nella diocesi; spetterà allora al superiore giudicare sulla possibilità di continuare una collaborazione col vescovo).

In quelle materie nelle quali i religiosi dipendono dall'ordinario del luogo, questi può loro comminare anche pene canoniche (can. 1320).

Solo in casi di estrema gravità, qualora il superiore, debitamente avvertito, si rifiutasse di intervenire, il vescovo diocesano potrà esigere la partenza dalla diocesi di un religioso, ma dovrà deferire al più presto la questione alla Santa Sede (can. 679).

QUESTIONE 51

IMPEGNO APOSTOLICO A FAVORE DI ALCUNE ASSOCIAZIONI DI FEDELI

Ci riferiamo a quelle associazioni di fedeli (terzi ordini secolari, fraternità secolari, ecc.) che sono spiritualmente legate ad un istituto religioso. Esse sono associazioni pubbliche erette con decreto dell'autorità competente (Santa Sede o, eventualmente, Conferenze episcopali o vescovi diocesani), i cui sodali conducono una vita apostolica e tendono alla perfezione cristiana partecipando, nel mondo, al carisma di un istituto religioso, sotto la direzione dell'istituto stesso (can. 303).

I religiosi autorizzati ad aprire una casa in una diocesi hanno, come conseguenza, il diritto di stabilire un'associazione (o una sua sezione) propria del loro istituto, nella loro casa religiosa o nella chiesa annessa. Per una fondazione al di fuori della loro casa, hanno bisogno di un'autorizzazione scritta del vescovo del luogo (can. 312 § 2). Il decreto di autorizzazione conferisce la personalità giuridica all'associazione (o alla sua sezione) e le assegna la missione per i fini che essa si propone di conseguire in nome della Chiesa (can. 313).

Se l'associazione (o una sua sezione) è eretta nella casa religiosa o nella chiesa dei religiosi, tocca al superiore religioso nominare o confermare il moderatore dell'associazione (o della sezione dell'associazione) e anche l'assistente ecclesiastico o cappellano; se invece è eretta all'esterno, l'autorità competente per tutto questo è il vescovo (can. 317 § 2). Toccherà a queste medesime autorità rimuovere i nominati a norma degli statuti (can. 318 § 2).

Il vescovo che ha autorizzato l'erezione dell'associazione (o di una sua sezione) può, per gravi cause, decretarne la soppressione, dopo aver sentito il suo moderatore e gli altri ufficiali maggiori (can. 320 § 2-3).

Gli istituti religiosi devono adoperarsi, con particolare sollecitudine, perché queste associazioni a loro unite siano permeate del genuino spirito della loro famiglia religiosa (can. 677 § 2). Devono altresì curare che tali associazioni prestino aiuto alle attività di apostolato esistenti in diocesi, soprattutto operando sotto la direzione dell'ordinario del luogo insieme con le altre associazioni finalizzate all'esercizio dell'apostolato in diocesi (can. 311).

QUESTIONE 52

**LA FORMAZIONE.
CONDIZIONI DI AMMISSIONE A UN ISTITUTO**
(can. 597 § 1 e 2)

Ogni associazione prevede norme per l'ammissione di futuri aderenti. Il Codice prescrive le condizioni minimali per l'ammissione in un istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica riconosciuti tali dalla Chiesa.

A) *Essere cattolico*, ossia battezzato nella Chiesa cattolica.

Per ammettere, in un istituto a vocazione ecumenica, un battezzato in un'altra confessione cristiana, sarà necessaria una dispensa.

B) *Avere retta intenzione*, cioè voler donarsi a Dio e ai fratelli secondo la forma di vita proposta dall'istituto.

Non è retta un'intenzione che, per esempio, celi, come scopo principale, il desiderio di fuggire da una situazione sociale o familiare difficile o l'aspirazione ad una promozione culturale.

C) *Le qualità richieste dal diritto universale e da quello particolare* (cfr. questione 54).

D) *La libertà da ogni impedimento* (cfr. questione 54).

E) *Possedere una preparazione adeguata.*

Il Codice non tratta della preparazione preliminare al noviziato (o postulato). Ogni istituto deve assicurare questa preparazione secondo la sua tradizione e la sua indole.

Gli istituti religiosi potranno ispirarsi all'istruzione *Renovationis causam* del 1969 (EV 3, nn. 694ss, pp. 383ss).

QUESTIONE 53

SCOPO DEL NOVIZIATO
(can. 646 e 652 § 1)

La vita nell'istituto inizia con il noviziato. Questa tappa si differenzia nettamente dalla precedente, anche se ne è, in qualche modo, il prolungamento. Esso resta una tappa fondamentale nella vita del religioso, sebbene non sia più avvolta dall'alone misterico di un tempo. La Chiesa desidera che esso sia un tempo di verità, durante il quale il novizio venga preparato, in condizioni non artificiose anche se particolari, a quello stile di vita che sarà più tardi, anche il suo.

A) Le finalità che un candidato si propone

a) Conoscere meglio la propria chiamata, cioè prendere maggior coscienza della vocazione divina quale è propria dell'istituto. Significa insieme: riconoscere la grazia della vocazione religiosa e confrontarla con le condizioni concrete in cui essa si svilupperà.

b) Sperimentare lo stile di vita dell'istituto, cioè il suo apostolato, la sua spiritualità, le relazioni, la forma di vita comune.

c) Cogliere lo spirito che anima l'istituto e formare mente e cuore secondo tale spirito.

B) Le finalità cui tendere da parte dei responsabili della formazione e dell'istituto

I responsabili devono assicurarsi che il candidato abbia la seria intenzione di vivere la vocazione religio-

sa nelle modalità che l'istituto propone e che possieda i requisiti umani e spirituali fondamentali. La verifica richiede un impegno di discernimento, che non può essere trascurato, e dovrà avere come oggetto l'attitudine del novizio a progredire nello stile di vita consacrata liberamente scelto.

QUESTIONE 54

QUALITÀ RICHIESTE E IMPEDIMENTI

(can. 642-645)

A) Requisiti nei novizi (can. 642)

Il can. 642 elenca un certo numero di qualità richieste per l'ammissione al noviziato:

— *L'età*: diciassette anni compiuti sono il minimo, le costituzioni possono fissare un'età maggiore.

— *La salute*: essere in salute significa essere in uno stato di pienezza di vita e in grado di occupare il proprio posto all'interno di un gruppo umano; tale visione dinamica della salute completa la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità: « stato di benessere fisico, mentale, morale e sociale ». Il grado di salute fisica esige varia secondo gli istituti, alcuni ricevono per vocazione persone gracili e portatrici di handicap.

— *L'indole adatta o carattere*: si tratta della personalità psicologica.

— *La maturità*: è difficile da accertare questo requisito. Forse si potrebbe dire che è fondamentale cogliere nella persona una vera disponibilità a percorrere un cammino di progressiva maturazione dimostrando apertura, senso di responsabilità, capacità di assumere gli eventi come fattori di crescita.

Questi tre requisiti: salute, indole, maturità sono da verificare nel corso del periodo preparatorio al noviziato. Per tale verifica si potrà anche ricorrere all'ausilio di esperti. In questo caso va però ricordato il richiamo del can. 220 che rammenta il diritto di ogni battezzato a difendere la propria intimità; per cui, se

si vuole ricorrere ad esami o test, è necessario il libero consenso del candidato.

Per *esperto* va intesa ogni persona la cui competenza è palese e che risulta in grado di esprimere un parere autorevole (medici, psicologi). È consigliabile non fare ricorso sempre agli stessi esperti.

Il can. 642 insiste sulla responsabilità dei superiori; del resto l'ammissione di un candidato impegna in modo serio l'istituto.

Le qualità di cui fa menzione il canone citato devono permettere ad un candidato di fare propria la vita tipica dell'istituto, e proprio in vista di essa i vari istituti avranno esigenze diverse.

B) Impedimenti per l'ammissione (can. 643)

Attraverso gli impedimenti, il diritto canonico intende proteggere quella concreta forma di vita che è l'impegno in un istituto religioso.

L'impedimento è una disposizione canonica che rende una persona incapace a porre validamente un certo atto.

L'autorità competente a dispensare dagli impedimenti è per gli istituti di diritto pontificio la Santa Sede, per quelli di diritto diocesano il vescovo diocesano.

Il can. 643 enumera cinque impedimenti:

a) Un'età inferiore ai diciassette anni.

b) Un matrimonio in atto. Una persona separata o divorziata per essere ammessa dovrà chiedere una dispensa all'autorità ecclesiastica.

c) Un legame di cooptazione con qualche istituto di vita consacrata, o con una società di vita apostolica, eccetto il caso di passaggio ad un altro istituto (cfr. questione 91). Il fatto di essere stati in precedenza membri di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica non costituisce più un impedimento.

d) Condizioni che limitano la libertà del candidato o del superiore che ammette. Esse sono: la *violenza*

forza esterna alla quale non si può resistere; la *paura* o *timore grave*: deve essere *ab extrinseco* cioè prodotto da una causa libera ed estranea al soggetto che teme; *dolo*: astuzia per obbligare qualcuno ad agire contro la sua volontà o con il silenzio o con la menzogna; il dolo include l'intenzione di ingannare. Sono, queste, limitazioni gravi al diritto che ogni persona ha di scegliere liberamente il proprio stato di vita (can. 229).

e) La dissimulazione del fatto di aver emesso la professione in un istituto di vita consacrata o di essere stato incorporato in una società di vita apostolica. Perché ci sia dissimulazione è necessario che la cosa sia stata chiesta oralmente o per iscritto. Un candidato non è tenuto a sapere che questo fatto deve essere conosciuto. Una tale occultazione induce a pensare che il candidato non ha interesse a che si entri in relazione con il precedente istituto. L'aver fatto il noviziato o il probandato non costituisce impedimento invalidante l'ammissione.

Il can. 644, pur senza apportare clausole invalidanti, stabilisce che « i superiori non ammettano al noviziato chierici secolari senza aver consultato il loro proprio ordinario, né persone gravate di debiti e incapaci di estinguerli ».

Per chierici secolari si intendono i diaconi e i presbiteri che sono stati ordinati per una Chiesa particolare, diocesi o assimilate ai sensi del can. 368. L'ordinario proprio è l'ordinario (can. 134) della Chiesa particolare nella quale al momento il chierico si trova incardinato.

È pure giusto e prudente chiedere il parere all'ordinario che meglio conosce la questione. Se il chierico non continua nella vita religiosa, dovrà ritornare nella sua diocesi di origine (can. 268 § 2). Un ordinario non può opporsi alla domanda di un suo chierico di essere ammesso ad un istituto di vita consacrata; tuttavia se, per ragioni di ordine pastorale, si chiede al chierico di pazientare, sarà bene cercare una conciliazione delle due esigenze in uno spirito di comunione.

Quanto alle persone gravate di debiti che non sono in grado di estinguere, non possono essere ammesse nella misura in cui ne nascerà un grave danno per l'istituto.

Il can. 645 elenca un certo numero di prescrizioni, osservando le quali, i superiori possono ottenere tutte quelle informazioni necessarie sui requisiti e sugli impedimenti dei candidati.

§ 1. I candidati prima di essere ammessi al noviziato devono produrre un attestato di battesimo, di confermazione e di stato libero.

§ 2. Se si tratta di ammettere chierici o persone che furono ammesse in un altro istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica o in seminario, si richiede inoltre l'attestato rilasciato rispettivamente dall'ordinario del luogo o dal superiore maggiore dell'istituto o della società, oppure dal rettore del seminario.

§ 3. Il diritto proprio può esigere altri documenti circa l'idoneità richiesta per i candidati e l'immunità da impedimenti.

§ 4. I superiori, se loro pare necessario, possono chiedere altre informazioni, anche sotto segreto.

QUESTIONE 55

CHI È COMPETENTE PER L'AMMISSIONE AL NOVIZIATO

(can. 641)

L'ammissione al noviziato è l'atto con il quale l'autorità competente dell'istituto decide, in base al diritto proprio, che quel candidato è autorizzato ad iniziare la vita nell'istituto.

L'ammissione è competenza dei superiori maggiori, cioè superiore generale, provinciale e assimilati, superiore di una casa autonoma e i loro vicari (cfr. questione 76). Tali superiori dovranno agire in base al diritto proprio.

L'atto di ammissione deve essere emesso dopo aver bene considerato alcune questioni: la persona da ammettere è convenientemente preparata? È certo che è libera da ogni impedimento canonico? (cfr. questioni 52 e 54). Sono evidenti le attitudini richieste per cominciare tale tappa della formazione?

È auspicabile che si chieda il parere, scritto o verbale, del religioso che ha seguito il candidato nella sua preparazione al noviziato.

Il diritto proprio dovrà indicare le modalità precise dell'atto di ammissione: *d*) solo il superiore, *b*) il superiore con il consenso del consiglio o del capitolo.

QUESTIONE 56

CASA DI NOVIZIATO

(can. 647)

Il luogo dove si svolge il noviziato è trattato con cura nel Codice a motivo dell'importanza che la Chiesa riconosce alla formazione del religioso. « L'erezione, la soppressione e il trasferimento della casa del noviziato devono essere fatti mediante un decreto scritto del moderatore supremo con il consenso del suo consiglio». Così dice il can. 647 § 1.

Erezione: atto amministrativo con il quale il superiore generale, con il consenso del suo consiglio, decide che quella casa dell'istituto presenta le condizioni richieste per la formazione dei novizi.

Trasferimento: atto attraverso il quale il superiore generale dispone che la comunità del noviziato, che abita quella casa, ne abiterà un'altra che di fatto diventa sede del noviziato.

Soppressione: atto con il quale il superiore generale stabilisce che quella casa non è più casa del noviziato.

Il fatto che questi tre atti vengano riservati al superiore generale sottolinea l'importanza della decisione. Il Codice, nel suo insieme, rende certi gli atti amministrativi prescrivendone la formulazione scritta. Questa clausola è giustificata dal fatto che è in gioco la validità del noviziato.

Non è prescritta alcuna norma circa le condizioni delle case di noviziato. Il superiore generale ne è garante. Non c'è più neppure la questione di un numero di noviziati limitato per provincia.

A) *Norma generale:* il noviziato si fa nella casa di noviziato.

B) *Possibile eccezione per un candidato:* in casi particolari il supremo moderatore, con il consenso del suo consiglio, può autorizzare un candidato, per ragioni valide (esempio: vive in una regione assai lontana dalla casa di noviziato, ha un'età che renderebbe difficile l'adattamento al gruppo degli altri novizi), a compiere il noviziato altrove, e non nella consueta casa del noviziato.

La decisione dovrà comunque indicare la casa dell'istituto prescelta e conferire un mandato ad un religioso qualificato perché svolga le mansioni di maestro del novizio. Il religioso in questione non acquisisce il diritto di partecipare al capitolo generale (salvo che per quegli istituti in cui il maestro dei novizi è membro di diritto del capitolo generale e le costituzioni prevedono questo caso eccezionale).

C) *Possibilità per il gruppo dei novizi* di passare un certo periodo di tempo in una casa dell'istituto differente da quella di noviziato.

Il gruppo dei novizi: non si parla di maestro dei novizi, ma lo spirito della norma esige che egli sia, di fatto, presente perché i novizi vanno formati sotto la sua direzione (cfr. questione 58). Se c'è un solo novizio si potrà sempre approfittare di tale possibilità; se i novizi sono numerosi, essi possono soggiornare in un'altra casa in gruppo.

Tale casa sarà designata dal superiore maggiore (cfr. questione 78).

Periodo: la durata non è precisata, e quindi può essere un giorno, dei fine-settimana, una stagione. Tali periodi non costituiscono interruzione dei dodici mesi canonici di noviziato.

Casa: si tratta di una casa dell'istituto.

QUESTIONE 57

DURATA DEL NOVIZIATO

(can. 648-649)

La durata è un elemento per la validità del noviziato. « Per essere valido il noviziato deve comprendere dodici mesi, da trascorrere nella stessa comunità del noviziato, restando tuttavia fermo il disposto del can. 647 § 3 » (can. 648).

A) I dodici mesi

Il Codice non dice espressamente che devono essere continui, e dove è in questione la validità il legislatore deve essere chiaro. La CRIS intende questo canone nel senso che gli esperimenti di esercitazioni apostoliche possono essere compiuti solo dopo questi dodici mesi; di per sé si potrebbe sostenere pure una diversa interpretazione (cfr. *Communicationes*, XII, n. 1981, pp. 158-160, 161-162). Questi dodici mesi devono essere vissuti nella comunità del noviziato (cfr. questione 56).

B) Massima durata

Il noviziato, così come è definito dalle costituzioni, non può durare oltre i due anni; un prolungamento di sei mesi, a certe condizioni, è possibile (cfr. questione 59).

C) Assenze

Secondo il can. 649 § 1: « Salvo il disposto dei can. 647 § 3 e 648 § 2, un'assenza dalla casa del noviziato che superi i tre mesi, continui o discontinui, rende invalido il noviziato. Un'assenza che superi i quindici giorni deve essere recuperata ».

Nelle assenze, non sono computabili gli eventuali spostamenti del gruppo dei novizi (cfr. questione 56) in un'altra casa dell'istituto, né i periodi di esercitazioni apostoliche (cfr. questione 59). Tali assenze rientrano nel computo dei dodici mesi.

Le assenze che superano i tre mesi, continui o no, invalidano il noviziato, che è da ricominciare perché ci siano dodici mesi di presenza nella comunità del noviziato. Tempo continuo è quello che non subisce alcuna interruzione (cfr. can. 201 § 1). Per mese si intende lo spazio di trenta giorni (can. 202 § 1). Le assenze superiori ai quindici giorni non invalidano il noviziato, ma devono essere recuperate.

D) Anticipazione della prima professione

Secondo il paragrafo 2 del can. 649, « con il permesso del superiore maggiore competente, la prima professione può essere anticipata, non oltre quindici giorni ».

Questa possibilità è da calcolare nella durata come è stabilito nelle costituzioni. Se il noviziato dura un anno, dopo undici mesi e mezzo, un novizio, col permesso del superiore competente ad ammettere alla prima professione, potrà emettere la sua professione. È da rilevare che non è indicato motivo alcuno per tale anticipazione.

QUESTIONE 58

IL MAESTRO DEI NOVIZI E I SUOI COLLABORATORI

(can. 650-651)

A) Il maestro dei novizi

Secondo il can. 650 § 1 «Lo scopo del noviziato esige che i novizi siano formati sotto la direzione del maestro, secondo un regolamento di formazione, da determinarsi dal diritto proprio». Il paragrafo 2 aggiunge: «La direzione dei novizi, sotto l'autorità dei superiori maggiori, è riservata unicamente al maestro».

a) Requisiti necessari

— Dev'essere membro dell'istituto. Per nominare un maestro dei novizi che non appartenga allo stesso istituto occorre ricorrere alla Santa Sede.

— Dev'essere professore perpetuo. Non è data alcuna indicazione circa l'età.

— Dev'essere legittimamente designato dal superiore, cioè secondo il diritto proprio.

— Non si dice della necessità che il maestro dei novizi in una congregazione clericale sia sacerdote. Il diritto proprio potrebbe esigerlo.

— Il Codice non entra nei dettagli delle qualità spirituali e umane del maestro dei novizi. Il diritto proprio potrebbe segnalarne qualcuna.

b) Responsabilità

Grande è la responsabilità del maestro dei novizi, per cui, ferma restando la sua dipendenza dai superiori

maggiori che sono i primi responsabili, vasta deve essere la sua libertà d'azione.

— Guida la formazione dei novizi secondo il programma stabilito dal diritto proprio.

— A lui è riservato l'accompagnamento spirituale dei novizi.

— È in stretto legame con i superiori maggiori ai quali riferisce circa il suo ufficio.

— È il responsabile dell'andamento del noviziato (realizzazione del programma, organizzazione, stile di vita).

B) I collaboratori

Se si ritiene necessario, saranno affiancati al maestro dei novizi collaboratori che dipenderanno da lui per quanto riguarda la formazione e la conduzione del noviziato. Questi collaboratori sono chiamati per la loro competenza in differenti campi. Lasciando al maestro dei novizi la sua funzione privilegiata, essi svolgono tuttavia un ruolo importante nel discernimento vocazionale.

C) I responsabili della formazione

Tutti coloro che sono incaricati della formazione, maestro dei novizi e suoi collaboratori, dovranno essere persone preparate e adatte: non ci si improvvisa educatori. Per svolgere bene la loro funzione, adempiendovi con serietà e competenza, dovranno poter contare su di una certa disponibilità di spirito e di tempo, per cui l'istituto non imporrà loro altri incarichi, che finirebbero per rendere impossibile l'espletamento della loro missione formativa.

D) Osservazioni

a) La comunità di formazione

La *Renovationis causam* aveva insistito sull'importanza di una comunità viva ed unita che permettesse al novizio di sperimentare come l'aiuto fraterno possa essere fattore di crescita nella vocazione. In questo capitolo, a tal proposito, il Codice non dice nulla, perché questa dimensione è già sottolineata da tutti gli istituti.

b) L'équipe formativa

Se è stata costituita, ne è responsabile il maestro dei novizi. I membri di questo gruppo, che possono essere religiosi particolarmente sensibili e attenti al problema formazione, vivono o nella comunità di formazione o in un'altra comunità. L'équipe può essere di sostegno all'opera del maestro dei novizi, ma nessuno di questi può scegliere, a suo piacimento, un membro dell'équipe quale suo maestro.

E) La relazione del maestro dei novizi ai superiori maggiori

La prassi varia secondo gli istituti; talvolta si richiede che venga inviato regolarmente un rapporto scritto sui novizi al superiore maggiore.

QUESTIONE 59

ORIENTAMENTO DA DARE AL NOVIZIATO

Periodi di esercitazioni apostoliche
(can. 652 e 648 § 2)

A) Orientamento da imprimere al noviziato

Vale la pena di riportare interamente il can. 652 commentandolo paragrafo per paragrafo.

§ 1. Spetta al maestro e ai suoi aiutanti discernere e verificare la vocazione dei novizi e gradatamente formarli a vivere la vita di perfezione secondo le norme proprie dell'istituto.

a) // *discernimento della vocazione* è lo scopo fondamentale del tempo di noviziato. È compito privilegiato del maestro e dei suoi collaboratori (se ne ha). Questo richiede che i collaboratori conoscano, in un modo o in un altro, il tenore di vita dei novizi.

&) *La conferma della vocazione*: si tratta di assicurarsi che i novizi sono adatti a vivere in *quell'* istituto. Una tale convinzione avrà l'effetto di presentare i novizi per l'ammissione alla professione.

c) *Formazione progressiva*: diverse sono le capacità dei novizi, per cui la formazione dovrà essere rispettosa di ciascuno e quindi personalizzata.

§ 2. I novizi devono essere aiutati a coltivare le virtù umane e cristiane; introdotti in un più impegnativo cammino di perfezione mediante l'orazione e il rinnegamento di sé; guidati alla contemplazione del mistero della salvezza e alla lettura e meditazione delle Sacre Scritture; preparati a rendere culto a Dio nella sacra liturgia; formati alle esigenze della vita consacrata a Dio e agli uomini in Cristo attraverso la pratica dei consigli evangelici; informati,

infine, sul-
l'indole e lo spirito, le finalità e la disciplina, la storia e la
vita dell'i-
stituto, ed educati all'amore verso la Chiesa e i suoi sacri
pastori.

Vanno messi in risalto:

— La necessità primaria di completare, qualora fosse carente, la formazione umana e cristiana.

— Il posto fondamentale della Scrittura.

— La formazione alla preghiera secondo la tradizione dell'istituto.

— Il senso ecclesiale.

— La formazione all'unità di vita (cfr. RC I, 5).

Si tratta di un medesimo atto di donazione della propria vita e a Dio e ai fratelli secondo la *grazia* propria dell'istituto.

Il compito più impegnativo e importante è quello di dosare l'intensità di questo programma alla capacità di ogni novizio.

§ 3. I novizi, consapevoli della propria responsabilità, si impegnino ad un'attiva collaborazione con il proprio maestro per poter rispondere fedelmente alla grazia della vocazione divina.

Questa attiva collaborazione è fondamentale perché al religioso sarà richiesta lungo tutta la sua vita. Ogni vocazione è una chiamata di Dio ad entrare in una storia che richiede una fedeltà dinamica. Il maestro dei novizi dovrà verificare questa disponibilità alla collaborazione, particolarmente in quei novizi che appaiono più docili di temperamento.

§ 4. I membri dell'istituto si adoperino nel cooperare alla formazione dei novizi, per la parte che loro spetta, con l'esempio della vita e con la preghiera.

È questo un appello a sentirsi tutti coinvolti nell'opera formativa. È molto importante preparare una vera accoglienza ai futuri religiosi. Partecipare con l'esempio della propria vita alla formazione è mettersi sul serio a disposizione per il bene delle nuove generazioni.

§ 5. Il tempo di noviziato, di cui al can. 648 § 1, sia dedicato all'opera di formazione vera e propria, perciò i novizi non

occupati in studi o incarichi non direttamente finalizzati a tale formazione.

Che si deve intendere per studi o incarichi non *direttamente* finalizzati a questa formazione?

Tale formulazione va valutata in funzione della finalità del noviziato così come è stata espressa e approvata nelle costituzioni. Una cosa sarà il noviziato in un istituto di vita contemplativa, un'altra cosa in un istituto in cui l'apostolato è soprattutto attivo, diverso ancora sarà un noviziato in un istituto totalmente dedicato all'apostolato.

Un lavoro a tempo pieno e la preparazione a un diploma non lascerebbero sufficiente disponibilità per assimilare gli elementi richiesti (cfr. § 2).

B) Esperienze apostoliche

Oltre i dodici mesi da passare interamente nella comunità di noviziato, le costituzioni possono prevedere uno o più periodi di attività apostolica da trascorrere fuori di questa comunità di noviziato (can. 648 § 2). Il Codice definisce questi periodi « esercitazioni apostoliche ».

Per *esercitazioni apostoliche* si intende cioè un tempo di esperienza durante il quale il novizio si vede affidare un'attività apostolica di una certa durata; tali attività « apostoliche » variano da istituto a istituto.

Riflettendo col suo maestro su tale esperienza, il novizio dovrà essere condotto ad una più adeguata comprensione delle dimensioni della sua vocazione religiosa.

— Un periodo di apostolato attivo può rappresentare una grossa opportunità offerta al novizio per rendere più appropriata la sua formazione in un istituto apostolico.

— Tali periodi possono svolgersi fuori di una comunità dell'istituto (ospedale, casa di educazione, parrocchia, altre istituzioni,

ecc.) ma anche all'interno di una comunità dell'istituto.

— Questi periodi possono essere congiunti con i dodici mesi trascorsi nella comunità del noviziato, cioè aver luogo durante o subito dopo i dodici mesi.

— Laddove sono previsti periodi di esercitazioni apostoliche, la durata totale del noviziato deve essere superiore a dodici mesi, fermo restando che la massima durata è di due anni, contando tutte le proroghe possibili (cfr. questione 57).

— La finalità di questo periodo è di permettere al candidato di formarsi ad una vera unità di vita, e ai responsabili di valutare le capacità di adattamento del novizio ai vari tipi di apostolato dell'istituto.

QUESTIONE 60

TERMINE DEL NOVIZIATO

(can. 653)

Il noviziato termina sia per interruzione del tempo che per compimento del periodo previsto (can. 653).

A) Durante il noviziato

a) Uscita del novizio

Questi non è tenuto a fornire le ragioni della sua partenza. Tale uscita non esime l'istituto dall'usare nei suoi riguardi fraterna e rispettosa attenzione.

b) Dimissioni del novizio

L'autorità dell'istituto, indicata nel diritto proprio, non è tenuta a dare giustificazioni all'interessato.

In entrambe le fattispecie il novizio sarà aiutato se lo desidera, a reinserirsi nella vita secolare.

B) Al compimento del noviziato

c) Ammissione alla professione (cfr. questione 61)

d) Prolungamento del noviziato

Talvolta i dubbi sull'idoneità del novizio ad essere ammesso alla professione possono essere sciolti grazie ad un prolungamento del noviziato stesso. Spetta al

superiore maggiore, a norma del diritto proprio, accordare tale prolungamento fino a sei mesi.

Se scaduti i sei mesi, sembrasse necessaria un'ulteriore proroga, è possibile, eccezionalmente, ricorrere al vescovo (se l'istituto è di diritto diocesano) o alla Santa Sede.

I dubbi possono riguardare la salute, l'indole, la maturità, le attitudini alla vita dell'istituto.

Nelle situazioni indicate in *a, b, d* l'istituto farà molta attenzione che la decisione non sia vissuta dal novizio come un fallimento bensì come un avvenimento in grado di aiutarlo nella sua crescita.

QUESTIONE 61

LA PROFESSIONE RELIGIOSA

(can. 654-658)

La professione è un atto rituale che avviene in un momento precisamente individuabile per segnare l'ingresso in una nuova situazione.

Si tratta quindi:

— di una *ratifica pubblica* (nel corso di un rito);

— *nella Chiesa*, il battesimo riceve un nuovo titolo di approfondimento (cfr. PC 5: « La professione costituisce una speciale consacrazione che ha le sue profonde radici nella consacrazione battesimale e ne è un'espressione più perfetta »);

— *mediante* la Chiesa, questa professione diventa consacrazione (ET 7: « Tale è la vostra consacrazione che si compie nella Chiesa mediante il suo ministero »);

— che produce *l'incorporazione all'istituto*.

Questo ultimo fatto attribuisce al religioso i diritti e i doveri stabiliti dalle leggi di tale istituto.

A) Le condizioni generali

Perché una professione religiosa sia *valida*, è necessario:

— che la persona abbia almeno diciotto anni;

— che il noviziato sia stato portato a termine validamente (cfr. can. 648);

— che l'ammissione sia stata decisa liberamente dal superiore competente, con il voto del suo consiglio;

— che la professione sia espressa e venga emessa

senza che ci sia violenza, timore grave o inganno (c'è qui un'analogia con gli impedimenti matrimoniali). È del resto naturale che la Chiesa si accerti della piena capacità giuridica del candidato sia dal punto di vista dell'intelligenza che della volontà;

— che questa sia ricevuta dal legittimo superiore, a norma delle costituzioni, o personalmente o per mezzo di un altro.

B) La professione temporanea

Essa è pronunciata al termine del noviziato (can. 653 § 2):

— Per un tempo determinato (a norma del diritto proprio); esso è compreso fra tre e sei anni.

— Allo scadere del tempo per il quale fu emessa, la sua rinnovazione è accordata se il religioso lo richiede, se è ritenuto idoneo.

Il tempo della professione temporanea può essere prolungato, a giudizio del superiore competente, mai però oltre i nove anni, e tutto questo dovrà essere previsto nel diritto proprio.

La professione perpetua pone termine a quella temporanea.

Le condizioni di preparazione immediata alla professione temporanea — luogo, tempo, ritiri, ecc. — sono stabilite dalle determinazioni proprie di ogni istituto.

C) La professione perpetua

La domanda dev'essere inoltrata dal religioso stesso e questa può essere accettata a tali condizioni:

— Il tempo della professione temporanea deve essere scaduto (cioè almeno tre anni); tuttavia, in certi casi, per una giusta causa, la professione perpetua può essere anticipata di un trimestre, ma non oltre (can. 657 § 3).

— Il candidato deve avere compiuto ventun anni (can. 658).

Perdurano le condizioni richieste per la prima professione:

— l'ammissione da parte del superiore competente (can. 656 § 3),

— l'emissione pubblica della professione (can. 656 § 4),

— la ricezione da parte del legittimo superiore (can. 656 § 5).

Gli effetti della professione perpetua

— Con questo atto si ha l'incorporazione definitiva all'istituto e si acquisisce la pienezza dei diritti.

— Con la professione perpetua, il chierico perde l'incardinazione che aveva nella sua Chiesa particolare e viene incardinato nell'istituto.

QUESTIONE 62

LA FORMAZIONE DEI RELIGIOSI

(can. 659-661)

La formazione si rivela indispensabile ai fini di un effettivo rinnovamento della vita religiosa: « L'aggiornamento degli istituti dipende in massima parte dalla formazione dei membri » (PC 18). Paolo VI nell'*Evangelica testificatio* ha sottolineato l'importanza, appunto, della formazione per quanto riguarda lo stile di vita e la rinascita spirituale.

A) I diversi momenti della formazione

La formazione iniziale, precedente al primo impegno, riguarda il noviziato.

La formazione precedente la prima professione

— È obbligatoria in tutti gli istituti e si tratta di formare degli uomini e delle donne.

— È un diritto per tutti i giovani religiosi; da qui il dovere di vigilare perché tale diritto venga veramente onorato. Il Codice sottolinea questa preoccupazione chiedendo che non venga affidato ai novizi alcun incarico nocivo per la loro formazione.

— È un dovere. Ogni religioso è invitato a collaborare alla sua formazione sviluppando a proposito tutto il suo senso di responsabilità (cfr. can. 652 § 3).

L'istituto deve provvedere ad introdurre nel proprio diritto particolare una *ratio institutionis*. Prevedere e organizzare questa fase di formazione è una grave responsabilità per l'istituto che deve:

— procurare le strutture necessarie;
— realizzare un piano formativo attento alla vita dell'istituto, alla sua missione specifica nella Chiesa locale, all'inserimento umano nel luogo in cui opera l'istituto;

— praticare una sana pedagogia che sappia dosare armonicamente dottrina e pratica;

— curare una particolare formazione dei religiosi chierici mediante l'elaborazione di una *ratio institutionis* adatta al loro stato clericale e alla vocazione dell'istituto.

B) La formazione continua

La formazione deve poter continuare anche dopo la professione perpetua.

Per questo occorre riferirsi:

— *ai dati sociologici*: la formazione permanente è entrata come esigenza in tutti i generi di vita e non ne va esente la vita religiosa. Dal momento che con la professione perpetua si apre davanti al religioso il periodo più lungo della sua vita, egli deve poterla percorrere senza lasciarsi sommergere dalla routine quotidiana;

— *ai dati apostolici*: gli ambienti in cui si vive conoscono continue evoluzioni che l'apostolato non può misconoscere (cfr. *Mutuae relationes*, 26ss); solo l'impegno di una formazione continua permetterà ai religiosi « di rispondere alle esigenze dei programmi apostolici delle loro famiglie religiose in armonia con i bisogni della Chiesa »;

— *al carisma proprio dell'istituto*, per una testimonianza sempre efficace secondo l'intenzione del Vaticano II e nello spirito dei documenti che l'hanno seguito; si può dire che quanto è affermato per tutti i cristiani vale a maggior ragione, per i religiosi: « utilizzare nella trasmissione del messaggio evangelico tutti quei mezzi moderni che la nuova tecnologia ha saputo mettere a punto » (EN 41-42);

— *al carisma esclusivo della vita religiosa*: come si può essere religiosi « innamorati » dell'evangelizzazione (EN 69) senza una formazione permanente che permetta di essere intraprendenti, originali e perspicaci? Per tutto questo ogni istituto avrà cura di organizzare *tempi e corsi di aggiornamento* nei diversi campi: formazione teologica, vita religiosa, carisma proprio, impegno professionale.

QUESTIONE 63

LA SUPREMA AUTORITÀ DELLA CHIESA

Istituti religiosi e Chiesa gerarchica

La Chiesa riceve e conserva, come un dono del Signore, i consigli evangelici « fondati sull'insegnamento e sugli esempi di Cristo maestro » (can. 575). L'autorità della Chiesa ha un grande campo di intervento in questo dono, proprio per quanto riguarda la sua interpretazione e il suo inserimento nella comunione ecclesiale. Nell'ottica di LG 45, il can. 576 indica concretamente i campi in cui il servizio dell'autorità gerarchica deve esercitarsi (cfr. questione 5).

La competenza di coloro che esercitano tale autorità varierà a seconda che si tratti di guidare la Chiesa universale o di operare all'interno di una Chiesa particolare. La suprema autorità, cioè quella che è al servizio della Chiesa intera, spetta al Romano Pontefice e al Collegio dei vescovi; la direzione di una Chiesa particolare, all'autorità del vescovo.

In merito alla massima autorità occorre distinguere, seguendo i can. 590-592, l'autorità suprema che spetta e al papa e al Collegio di tutti i vescovi; l'autorità propria del Romano Pontefice, al quale spetta l'esercizio abituale della massima autorità in comunione con gli altri vescovi e con la Chiesa intera (can. 338 § 2) e che gode di prerogative personali; infine, la Sede Apostolica, che include gli organismi della Curia romana, i quali aiutano il Sommo Pontefice nel governo ordinario della Chiesa.

In rapporto alla suprema autorità, il can. 590 afferma che gli istituti religiosi vi sono soggetti con titolo peculiare. In quanto al Romano Pontefice, deve essere considerato il supremo superiore di ogni religioso.

A) Sottomissione peculiare all'autorità suprema

L'obbedienza a quanto « i sacri pastori dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa » è un obbligo fondamentale di ogni fedele (can. 212 § 1). L'obbedienza degli istituti religiosi all'autorità suprema ha un suo peculiare fondamento che le conferisce un particolare carattere di più grande urgenza: secondo il can. 590 § 1, gli istituti religiosi, come del resto tutti gli istituti di vita consacrata, sia di diritto pontificio che diocesano, sono dediti al servizio di tutta la Chiesa, alla quale appunto presiede la suprema autorità. Uniti « con un nuovo e speciale titolo alla Chiesa e al suo mistero » (can. 573 § 2), i religiosi sono più « strettamente vincolati al servizio della Chiesa » (PC 14). Così, la vita religiosa, che « dimostra chiaramente ed esprime l'intima natura della vocazione cristiana » (AG 18), ha una vocazione universale e, benché sia radicata in ogni Chiesa in ragione della sua sacramentalità e del suo dinamismo, non si esaurisce in quella particolare Chiesa. Tale universale vocazione, al servizio di tutta la Chiesa, è stata richiamata da Giovanni Paolo II nell'allocuzione ai superiori generali del 24 novembre 1978: « In qualunque luogo voi siate nel mondo, esercitate la vostra missione "per la Chiesa universale" in "una Chiesa determinata". Pertanto la vostra vocazione nella Chiesa universale si realizza all'interno della vita di una Chiesa locale » (cfr. MR 18).

B) Il Romano Pontefice, primo superiore

Il particolare legame degli istituti religiosi con l'autorità suprema permette di comprendere l'affermazione del can. 590 § 2, secondo la quale « i singoli membri (degli istituti di vita consacrata) sono tenuti ad obbedire al Sommo Pontefice, come loro supremo superiore, anche a motivo del vincolo sacro di obbedienza ».

Alcuni avrebbero desiderato che questa afferma-

zione, presente nell'antico Codice al can. 499 § 1, non fosse ripresa nella nuova legislazione « poiché la giurisdizione del Sommo Pontefice s'estende allo stesso campo in cui intervengono gli obblighi assunti in virtù delle costituzioni approvate dalla Chiesa » (P. Beyer). Basterà sottolineare che la possibilità di impartire comandi in nome del voto di obbedienza è riservata al Romano Pontefice, con l'esclusione di tutti i membri della Curia romana che possono farlo solo in virtù di un mandato papale. Sono esclusi pure i vescovi che non sono nella diocesi i primi superiori degli istituti, sia pure di diritto diocesano. Qualunque sia stata nel passato la prassi, la Congregazione per gli istituti di vita consacrata non darà mai il *nihil obstat* a costituzioni che prescrivano il voto di obbedienza al vescovo. Si può qui ricordare che il religioso elevato all'episcopato rimane, come in precedenza, sottomesso al Romano Pontefice « in virtù del suo voto di obbedienza » (can. 705).

I Gesuiti fanno al Sommo Pontefice « voto espresso di andare ovunque il Santo Padre vorrà inviarli, sia presso i cristiani che i non cristiani ». Tale voto è particolare e non è reduplicativo della situazione descritta come propria di ogni religioso, in rapporto al papa: esso esprime, tra le altre cose, il carattere universale della missione apostolica della Compagnia di Gesù.

Non ogni decisione del Romano Pontefice richiede l'obbedienza religiosa: è nel quadro descritto dalle singole costituzioni (can. 601) che si fa appello all'obbedienza in virtù del voto. Al di fuori di tale cornice, si tratta di obbedienza comune.

QUESTIONE 64

LA SEDE APOSTOLICA

(can. 592)

L'espressione *Sede Apostolica* non designa unicamente il Romano Pontefice, ma pure gli organismi della Curia attraverso i quali egli è solito trattare le questioni del governo ordinario della Chiesa universale (can. 361).

Le congregazioni romane più specificamente competenti in materia di vita religiosa sono: la Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica, la Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, la Congregazione per le Chiese orientali e la Congregazione dei seminari e degli istituti di studi. La competenza delle diverse congregazioni è regolata dalla costituzione apostolica di Giovanni Paolo II *Pastor bonus* del 28 giugno 1988. Altre congregazioni ancora possono occasionalmente trattare questioni riguardanti la vita religiosa: la Congregazione della dottrina della fede e la Congregazione del culto divino e della disciplina dei sacramenti. Le decisioni delle congregazioni romane possono anche essere portate davanti al Tribunale della Segnatura Apostolica.

Assai vasta è la competenza della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica. Essa riguarda in particolare:

- l'erezione, la direzione e la soppressione degli istituti e delle società suddetti;
- la cura e il raggiungimento del fine proprio degli stessi istituti e società, il loro governo, la disciplina, la formazione dei sodali, i beni;
- la dispensa dal diritto comune;

— la promozione del rinnovamento e del progresso della vita religiosa;

— le conferenze dei superiori maggiori.

La Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli è competente per ciò che riguarda la vita religiosa degli istituti e delle società fondati od operanti in quei territori che cadono sotto la sua giurisdizione.

La Congregazione per le Chiese orientali ha competenza per gli istituti o società di rito orientale. Agli altri istituti si interessa limitatamente al campo delle loro attività missionarie nei territori di rito orientale.

La Congregazione dei seminari e degli istituti di studi è competente per quanto concerne l'ordinamento degli studi di filosofia e di teologia, nonché gli studi accademici.

Alcune determinazioni del diritto dei religiosi fanno riferimento alla Sede Apostolica, cioè, concretamente, alle congregazioni della Curia romana.

A) Per la promozione della comunione: conoscenza reciproca

a) « Perché sia più efficacemente favorita la comunione degli istituti con la Sede Apostolica, ogni moderatore supremo trasmetta alla medesima, nel modo e nel tempo da questa fissato, una breve relazione sullo stato e sulla vita del proprio istituto » (can. 592 § 1). Sono qui contemplati tutti gli istituti e di diritto pontificio e di diritto diocesano. Per il Codice del 1917 solo gli istituti di diritto pontificio erano tenuti ad inviare tale rapporto, che, per gli istituti femminili, doveva essere firmato dall'ordinario del luogo (can. 510). Successivamente al decreto *Cum transactis* del 7 luglio 1947 la Congregazione per i religiosi ogni anno inviava agli istituti un formulario per ricevere informazioni statistiche.

Il rapporto minuzioso andava inviato ogni cinque anni, seguendo, in questo, una prassi simile a quella

delle visite *ad limina* dei vescovi. Tale obbligo è stato sospeso il primo marzo 1967. Vanno ora attese nuove direttive in merito.

b) I moderatori di ogni istituto provvederanno ad un'informazione diffusa e capillare tra i loro religiosi: « Faranno conoscere i documenti della Santa Sede riguardanti i membri loro affidati, e ne cureranno l'osservanza » (ib. § 2).

B) Interventi riguardanti tutti gli istituti

L'intervento della Sede Apostolica è necessario per la costituzione e la modifica delle persone giuridiche degli istituti: costituzione e approvazione di un istituto di diritto pontificio (can. 589); approvazione del suo codice fondamentale ed eventuali modifiche (can. 587 § 2); erezione e soppressione di monasteri di monache (can. 609 § 2, 616 § 4); fusione e unione di istituti, costituzione di federazioni o confederazioni (can. 582); soppressione di un istituto (can. 584, 616 § 2); deve essere consultata dal vescovo diocesano nel caso di erezione canonica di un istituto (can. 579). Non si può passare, senza la licenza della Santa Sede, da un istituto religioso ad un istituto secolare o ad una società di vita apostolica e viceversa (can. 684 § 5).

C) Interventi riguardanti gli istituti di diritto pontificio

L'istituto che, a norma del can. 589 (cfr. questione 9), gode della qualifica « di diritto pontificio » dipende in modo particolare dalla Sede Apostolica. Fatta salva l'autonomia dell'istituto, come prevista dal can. 586, « gli istituti di diritto pontificio sono soggetti in modo immediato ed esclusivo alla Sede Apostolica in quanto al regime interno e alla disciplina » (can. 593).

L'applicazione di questo principio è più stretta ora

con il nuovo Codice che nel passato. In tal modo il vescovo non deve più presiedere l'elezione della superiora generale negli istituti di diritto pontificio. È ugualmente abolita la visita alle congregazioni laicali, anche per quanto concerne la disciplina.

La facoltà di dispensare da prescrizioni delle costituzioni o dal diritto comune sulla vita degli istituti (governo, formazione, ecc.) è prerogativa della Santa Sede; il vescovo diocesano può, in alcuni casi, allorché si tratta di un istituto di diritto pontificio, utilizzare le facoltà del can. 87. Infine, è spesso necessario il ricorso alla Sede Apostolica nei casi di mutamento dello *status* giuridico delle persone: per una escaustazione superiore ai tre anni o per una escaustazione imposta (can. 686 § 1 e 3); per l'uscita definitiva dall'istituto (can. 691 § 1) e per la conferma della dimissione (can. 703).

QUESTIONE 65

L'ESENZIONE

(can. 591)

Secondo il can. 591 il Sommo Pontefice, « per meglio provvedere al bene degli istituti e alle necessità dell'apostolato, può, in ragione del suo primato nella Chiesa universale, esimere gli istituti di vita consacrata dagli ordinari del luogo e sottoporli soltanto alla propria autorità o ad altra autorità ecclesiastica, in vista di un vantaggio comune ».

Si è visto (cfr. questione 46) come le prerogative del Romano Pontefice sugli istituti religiosi derivino dal fatto che questi sono destinati al servizio di tutta la Chiesa. Nel can. 591 viene invocato il primato del papa su tutta la Chiesa per fondare il suo potere di esentare gli istituti dall'autorità degli ordinari del luogo, sottraendoli all'autorità ecclesiastica immediata per sottometerli a sé solo o per trasferire ad altri la suddetta autorità. In genere, l'autorità così tolta agli ordinari del luogo è trasferita ai superiori degli istituti che, per tale fatto, finiscono col dipendere direttamente dal papa.

Il Codice del 1917 stabiliva una gerarchia tra gli istituti in base al loro grado di indipendenza dall'ordinario del luogo. L'esenzione attribuiva a questi istituti il massimo di indipendenza.

Il Concilio è ritornato sulla delicata questione della esenzione, e il can. 591 trova la sua fonte nel decreto *Christus Dominus* 35,3-4. Tale testo afferma che l'esenzione « riguarda soprattutto le strutture interne degli istituti » ed enumera i numerosi settori apostolici nei quali gli stessi religiosi esenti devono sottostare all'autorità del vescovo. Questo potere del vescovo in

materia di apostolato è chiaramente affermato anche in *Ad gentes* 30 e in *Ecclesiae sanctae* I, 22-40, e trova una formulazione di sintesi in *Mutuae relationes* 22.

Il nuovo Codice per quanto riguarda l'esenzione, si muove sulla linea conciliare. Da una parte si può rilevare come l'autonomia degli istituti, affermata dal can. 586, sia un'autonomia strutturale e non concessa dalla suprema autorità. D'altra parte, non c'è più distinzione tra gli istituti esenti per diritto (ordini clericali), gli istituti esenti in virtù di un privilegio e gli altri istituti clericali di diritto pontificio. In virtù del can. 596 § 2, ormai tutti gli istituti di diritto pontificio godono delle stesse prerogative e il loro rapporto con gli ordinari del luogo è regolato dal diritto universale.

Si può così dire che, non essendo più usata come criterio di distinzione, l'esenzione è scomparsa dal diritto. A meno che non si preferisca affermare che ormai tutti gli istituti clericali di diritto pontificio sono esenti, e ciò è impreciso, perché la loro situazione regolata dal diritto universale non limita i poteri degli ordinari del luogo così come lo stesso diritto li presenta.

Pertanto bisogna ritenere che il can. 591 emette un principio generale in base al quale il Sommo Pontefice potrebbe, qualora lo desidera, attribuire ad alcuni istituti in rapporto all'autorità degli ordinari del luogo, libertà più ampie di quelle riconosciute dall'attuale diritto.

QUESTIONE 66

L'ORDINARIO DEL LUOGO

(can. 585 § 2)

Col nome di ordinario del luogo nel diritto si intendono, oltre al Romano Pontefice, i vescovi diocesani e gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti ad una Chiesa particolare (amministratori apostolici, amministratori diocesani) o ad una comunità ad essa equiparata a norma del can. 368 (prelatura territoriale, abbazia territoriale, vicariato apostolico, amministrazione apostolica eretta in modo stabile); inoltre, coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria generale, cioè i vicari generali ed episcopali (cfr. can. 134).

Quanto nel diritto viene nominatamente attribuito al vescovo diocesano nell'ambito della potestà esecutiva (es. in materia di escaustrazione o di uscita di religione, can. 686 § 1, 691 § 2) si intende competere solamente al vescovo diocesano e agli altri a lui stesso equiparati, esclusi il vicario generale ed episcopale privi di mandato speciale (can. 134 § 3).

Un principio generale regola i rapporti degli istituti religiosi, di qualsiasi tipo, con l'autorità gerarchica (con la sola eccezione del Sommo Pontefice in persona, dal momento che è il primo superiore di ogni religioso e può richiedere loro l'obbedienza anche in virtù del voto: can. 590 § 2): il principio « della giusta autonomia di vita, in particolare di governo » per la quale ogni istituto religioso possiede nella Chiesa la sua propria disciplina, di cui si tratta al can. 578 (cfr. can. 586 e la questione 6 che sottolinea il senso e l'importanza di questi principi). Risulta chiaro che, nel rispetto delle leggi della Chiesa, tutto quanto riguarda la scelta

delle vocazioni, l'ammissione in un istituto (anche di diritto diocesano), la nomina alle cariche di un istituto e l'assegnazione dei religiosi alle diverse case non è compito dell'ordinario del luogo, ma è riservato esclusivamente alle autorità dell'istituto, conformemente alle sue costituzioni.

Questa autonomia deve essere conservata e tutelata dagli ordinari del luogo (can. 586 § 2).

Non è certo il caso di sviluppare qui ciò che è reperibile nelle diverse questioni del presente libro in merito ai rapporti dell'ordinario del luogo con tutti gli istituti religiosi; si rimanda a quanto è stato esposto a proposito della costituzione di una casa, del suo mutamento di destinazione e della sua soppressione (questioni 25-27); a proposito ancora dell'apostolato dei religiosi (questioni 46s e 51) e del culto pubblico (questioni 42 e 46).

Si può qui ricordare quanto dice il can. 1302 § 2 a proposito di beni fiduciari affidati, sia con atto di donazione tra vivi, sia con testamento, ad un religioso in favore di un luogo o di una diocesi o di loro abitanti oppure a favore di cause pie di un luogo o di una diocesi: va informato l'ordinario del luogo il quale solo ha la potestà di autorizzare la collocazione dei beni e di vigilare sull'esecuzione delle disposizioni annesse (cfr. can. 1301).

QUESTIONE 67

L'ORDINARIO DEL LUOGO E GLI ISTITUTI DI DIRITTO DIOCESANO

(can. 594, 595 § 1 e 2)

Per quanto riguarda gli *istituti di diritto diocesano maschili e femminili*, nel can. 594 si legge: « L'istituto di diritto diocesano, fermo restando il can. 586 (relativo alla "giusta autonomia", cfr. questione 66), rimane sotto la speciale cura del vescovo diocesano ».

A) // *vescovo della sede principale* dell'istituto ha dei diritti propri elencati al can. 595 § 1 relativi all'approvazione e alla modifica delle costituzioni (cfr. questione 15) e all'elezione del superiore generale (cfr. questione 77). Lo stesso canone riserva a questo vescovo il diritto « di trattare gli affari di maggiore rilievo riguardanti l'intero istituto, quando superano l'ambito di potestà dell'autorità interna, non senza però avere consultato gli altri vescovi diocesani, qualora l'istituto fosse esteso in più diocesi ». (È possibile pensare ad un suo intervento per preparare le unioni o le fusioni di più istituti in attesa della decisione che appartiene esclusivamente alla Santa Sede).

B) *Tutti quei vescovi che hanno nella loro diocesi case appartenenti a istituti di diritto diocesano* dispongono a loro riguardo e nei confronti dei loro sodali: del potere legislativo (evidentemente nel rispetto del diritto comune e della « giusta autonomia » di tali istituti); del potere di dispensare, in un caso particolare, dalle costituzioni (can. 595 § 2); del potere di autorizzare un religioso ad assentarsi dalla vita comunitaria in quei casi che oltrepassano le competenze dei legittimi

superiori (can. 665 § 1 cfr. questione 36); del potere di concedere ai religiosi determinate autorizzazioni (cfr. questione 39); del potere di dispensare dalle leggi disciplinari della Chiesa, sia universali che particolari, date dalla suprema autorità della Chiesa, alle stesse condizioni richieste per gli altri fedeli appartenenti alla loro giurisdizione (can. 87).

Per quanto riguarda i diritti di controllo dei vescovi sulla situazione finanziaria delle case, sugli atti di amministrazione straordinaria, sulle alienazioni dei beni temporali negli istituti di diritto diocesano si vedano le questioni 87, 88 e 89.

È ancora l'ordinario proprio di un religioso che deve intervenire per la buona esecuzione delle pie volontà affidate per donazione o testamento ad un religioso al di fuori dei casi visti nella questione 66 (can. 1302 § 3). Parimenti le pie fondazioni, affidate ad un istituto di diritto diocesano, dipendono dall'autorità dell'ordinario del luogo (can. 1304 § 1 e 1308). In un istituto di diritto diocesano è il vescovo della casa religiosa cui appartiene l'ordinando che ha il diritto di ordinarlo (can. 1015 § 3) e la potestà di rilasciargli le lettere dimissorie di cui avrà bisogno (can. 1019 § 2).

Per quanto riguarda le competenze del vescovo in materia di escaustrazione (can. 686 § 1) cfr. la questione 37; in materia di secolarizzazione (can. 668 § 2 e 691 § 2) cfr. le questioni 97 e 98; in materia di dimissione (can. 700) cfr. la questione 107.

QUESTIONE 68

L'ORDINARIO DEL LUOGO E GLI ISTITUTI DI DIRITTO PONTIFICIO

(can. 593)

Nei confronti *degli istituti di diritto pontificio* e dei loro membri il vescovo non ha altra autorità di quella che esercita verso tutti gli istituti (cfr. questione 67); infatti gli istituti di diritto pontificio sono soggetti in modo immediato ed esclusivo alla potestà della Sede Apostolica in quanto al regime interno e alla disciplina (can. 593, cfr. questione 64).

Da ciò si evince che il vescovo non può legiferare per la vita propria di questi istituti e dei loro sodali; né fare, nelle loro case, la visita canonica; neppure, in virtù del can. 87 § 1, accordare agli istituti o ai membri la dispensa dalle leggi disciplinari generali o particolari dell'autorità suprema della Chiesa quando queste hanno come materia punti relativi al governo interno o alla disciplina.

Tuttavia negli istituti laicali di diritto pontificio l'ordinario del luogo è competente in materia di esecuzione delle « pie volontà » di cui è fiduciario un religioso o in materia di fondazioni (can. 1302 § 3).

QUESTIONE 69

L'ORDINARIO DEL LUOGO E I MONASTERI

(can. 615)

Per quanto riguarda i monasteri maschili o femminili occorre operare delle distinzioni.

A) I monasteri giuridicamente indipendenti, cioè quelli che non hanno, oltre al proprio moderatore, un altro superiore maggiore e quelli che non sono associati ad un altro istituto religioso in modo che il superiore di questo abbia su quei monasteri una vera potestà definita dalle costituzioni.

B) I monasteri che, oltre al loro superiore, hanno un altro superiore maggiore il quale ha su di essi una vera potestà definita dalle costituzioni (cfr. questione 28).

(I monasteri di monache che sono riuniti in federazioni, conformemente alla costituzione apostolica *Sponsa Christi* del 1950, restano monasteri della prima categoria se non corrispondono alla definizione di monasteri del secondo gruppo, dal momento che la loro appartenenza ad una federazione conferisce alle autorità federali poteri ben ristretti).

A) *I monasteri della prima categoria* sono affidati, a norma del diritto, alla particolare vigilanza del vescovo diocesano: presiede l'elezione del superiore (can. 625 § 2); esegue la visita canonica anche per quanto tocca la disciplina religiosa (can. 628 § 2, 1°); a lui il superiore deve presentare, una volta l'anno, il rendiconto dell'amministrazione dei beni temporali (can. 637); può autorizzare, per iscritto, gli atti ammi-

nistrativi straordinari, così come le alienazioni di beni temporali (come per gli istituti di diritto diocesano; cfr. can. 638 § 4). Cfr. questione 97 per quanto riguarda il diritto di intervento del vescovo diocesano nel caso di secolarizzazione di un professore temporaneo e la questione 107 per la dimissione di professori temporanei o perpetui.

Questa lista dei poteri del vescovo è limitativa, perché i monasteri considerati dal Codice sono di diritto pontificio.

B) *Nei monasteri della seconda categoria*, i vescovi non hanno alcuna autorità al di fuori di quella loro riconosciuta nei confronti di tutti gli istituti religiosi.

(Quando si tratta dei monasteri di monache è necessario rapportarsi alle costituzioni, che determinano con precisione la natura e l'estensione dell'autorità dei superiori maggiori dell'ordine fratello. Tale autorità a volte è puramente morale, in altri casi più estesa e si può arrivare fino all'esercizio di una vera e propria giurisdizione).

Per quanto concerne i poteri del vescovo in merito alla clausura delle monache, così come è contemplata dal can. 667 § 3 e 4, cfr. la questione 39.

QUESTIONE 70

DIRITTO DI VISITA. SANZIONI

(can. 628 § 2 e 3, 678 § 1, 683 § 1, 1320)

Il vescovo diocesano ha il diritto e il dovere di visitare, anche per quanto riguarda la disciplina religiosa, i monasteri autonomi della prima categoria (cfr. questione 69) come pure le singole case degli istituti di diritto diocesano che sono nel suo territorio (can. 628 § 2). I religiosi « visitati » devono comportarsi con fiducia nei confronti del visitatore, rispondendo secondo verità nella carità alle domande da lui legittimamente poste. A nessuno è lecito distogliere in alcun modo i religiosi da un tale obbligo, né impedire altrimenti lo scopo della visita (*ibid.* § 3).

Per quanto riguarda il diritto di visita dell'ordinario del luogo in ciò che concerne quei compiti nei quali i religiosi sono sottoposti ai vescovi (can. 678 § 1), segnatamente per le loro attività apostoliche (can. 683 § 1) come per le eventuali sanzioni che potrebbero essere comminate contro di essi, si vedano le questioni 46 e 50.

N.B. : Si rinvia, per tutto quanto riguarda i rapporti dei vescovi diocesani con i diversi istituti religiosi, la loro fonte dottrinale e il loro spirito, alle direttive di base contenute nell'istruzione *Mutuae relationes* del maggio 1978, pubblicata congiuntamente dalla Congregazione per i vescovi e dalla CRIS (EV 6, nn. 586-717, pp. 432ss).

QUESTIONE 71

RELIGIOSI ELEVATI ALL'EPISCOPATO

(can. 705-707)

Il religioso elevato all'episcopato continua ad essere membro del suo istituto. Tuttavia:

A) In forza del *voto di obbedienza*, è soggetto solamente al Romano Pontefice e non è vincolato da quegli obblighi che, nella sua prudenza, egli stesso giudichi incompatibili con la propria condizione. È facile capire che un vescovo non può dipendere da un non vescovo, fosse anche prete, e che, in caso di incompatibilità, gli obblighi del servizio alla Chiesa che gli è affidata prevalgono su quelli della vita religiosa (can. 705).

B) Per quanto riguarda il *voto di povertà*, sono necessarie alcune distinzioni:

a) Se per la professione ha perso la proprietà dei suoi beni, ricevendone altri ne ha l'uso, l'usufrutto e l'amministrazione; quanto alla proprietà, il vescovo diocesano e gli altri di cui si parla al can. 381 § 2 (prelato territoriale, prefetto apostolico, vicario apostolico o amministratore apostolico stabile) l'acquistano per la Chiesa particolare; se è vescovo titolare, l'acquista per il suo istituto o per la Santa Sede, a seconda che l'istituto abbia o meno la capacità di possedere.

b) Se con la professione non ha perso la proprietà dei suoi beni, ne recupera l'uso, l'usufrutto e l'amministrazione; e acquista per sé a pieno titolo quei beni che gli provengono in seguito.

c) Comunque in entrambi i casi deve disporre secondo la volontà degli offerenti per quei beni che gli provengono non a titolo personale (can. 706).

Un religioso vescovo emerito è libero di scegliere la sua dimora anche fuori delle case del suo istituto, a meno che la Santa Sede non disponga diversamente.

Il sostentamento, conveniente e degno di questo religioso, deve essere assicurato in base a disposizioni prese dalla conferenza episcopale, tenuto conto, se si tratta di un vescovo residenziale, dell'obbligo che verso di lui ha la sua antica diocesi (can. 402 § 2), a meno che il suo istituto non voglia provvedere a tale sostentamento. Per un vescovo titolare, la Santa Sede disporrà in altro modo (can. 707).

QUESTIONE 72

L'AUTORITÀ INTERNA DEGLI ISTITUTI. PRINCIPI E NORME GENERALI

(can. 586-596)

Al servizio degli istituti religiosi e al loro interno l'autorità esercita un potere che le è proprio. Esso è definito dal diritto universale e dalle costituzioni (can. 596 § 1). È distinto dal potere ecclesiastico di governo, in quanto il can. 596 § 2 dice che gli istituti clericali di diritto pontificio godono « inoltre del potere ecclesiastico di governo ». Per rendere tale differenziazione, il potere interno degli istituti era denominato nel passato « potere dominativo ». Questo termine è stato giudicato sorpassato dalla commissione di revisione del Codice (cfr. *Communications* 11, p. 306).

Il Codice non prende posizione circa la natura di tale potere, ma diverse affermazioni e determinazioni del diritto permettono di situarlo in un modo abbastanza preciso. Infatti, ciò che *Christus Dominus* 35³ chiama « l'ordine interno degli istituti » e che, secondo *Mutuae relationes* 13, « possiede un suo specifico ambito di competenza » è legato a quella giusta autonomia di cui parla il can. 586 (cfr. questione 6) e che gli ordinari dei luoghi (can. 586 § 2) come pure la Santa Sede (can. 593) devono proteggere. Questa autonomia non è puramente e semplicemente concessa dall'autorità ecclesiastica: essa sgorga dal carattere carismatico della vita religiosa, dono che la Chiesa riceve. Approvando l'istituto, essa autentica l'autorità che gli è necessaria e, inserendo tale istituto nella comunione ecclesiale, gli conferisce un carattere pubblico, senza tuttavia mutarne la natura. È quanto viene detto circa i superiori che « hanno ricevuto la loro potestà da Dio

mediante il ministero della Chiesa» (can. 618). Tale affermazione va raffrontata con quanto dice *Mutuae relationes* 13: « La loro autorità (dei superiori) deriva dallo Spirito del Signore, attraverso la gerarchia, che ha eretto canonicamente l'istituto e approvato la sua missione speciale ».

Questo potere, proprio dell'autorità interna, è al servizio del « patrimonio » dell'istituto (can. 586), costituito secondo il can. 586 § 1 dal progetto originario del fondatore e dalle sane tradizioni dell'istituto. Si esercita sui sodali e sulle persone giuridiche dell'istituto (can. 622). Il diritto dichiara, al can. 596 § 3, che alcune disposizioni, riguardanti l'esercizio del potere ecclesiastico di governo, si applicano anche all'esercizio della potestà negli istituti; sono quelle espresse nei canoni 131, 133, 137-144 in cui si tratta della potestà ordinaria o delegata, della « supplezza » (*supplet Ecclesia*) in caso di errore comune o di dubbio positivo e probabile.

Siccome l'autorità interna dell'istituto si esercita nella Chiesa e per la Chiesa, appare normale che essa possa disporre di prerogative proprie del potere ecclesiastico di governo. Una minuziosa analisi potrebbe evidenziarne tracce negli istituti non clericali. Negli istituti religiosi clericali di diritto pontificio al potere proprio si unisce « la potestà ecclesiastica di governo, tanto per il foro esterno che per quello interno » (can. 596 § 2). I superiori maggiori di tali istituti hanno il titolo di ordinario (can. 134 § 1) e ricevono dal diritto i poteri attribuiti a tutti gli ordinari, esclusi quelli che sono riservati ai soli ordinari dei luoghi (cfr. questione 65 sull'esenzione).

Secondo il can. 596 § 1 il potere interno negli istituti appartiene ai superiori e ai capitoli. Esistono infatti due tipi di governo che saranno presentati più dettagliatamente nelle questioni seguenti. In tal modo, l'istituto intero e in ogni sua parte, province e case, è diretto abitualmente da un governo di tipo personale, al quale sono uniti dei consigli. Nondimeno, l'autorità

suprema nell'istituto è di tipo collegiale e si esprime attraverso il capitolo generale.

Anche ad altri livelli possono ugualmente intervenire dei capitoli.

Per la natura del potere interno negli istituti religiosi si può utilmente consultare:

Bibliografia

Beyer J. *Una nuova disciplina della vita consacrata* in AA.VV. *Problemi e prospettive di diritto canonico* (a cura di E. Cappellini), Brescia 1977, pp. 147-164.

Fogliasso E. *Esenzione* in *DI*, t. III, Roma 1976, pp. 1287-1295.

Beyer J. *Verso un nuovo diritto degli istituti di vita consacrata*, Milano 1976.

QUESTIONE 73

SUPERIORI E CONSIGLI. PRINCIPI GENERALI

Nel governo di tipo personale rientrano i superiori e i consigli mentre il governo di tipo collegiale si riferisce ai capitoli (cfr. questione 72).

Per la verità, solo i superiori esercitano l'autorità. Ai consigli spetta di aiutare i superiori nell'esercizio della loro funzione sia offrendo il loro parere, sia accordando o rifiutando il consenso necessario per quelle decisioni che il diritto giudica importanti.

L'attuale diritto concepisce il consiglio come una specie di interlocutore frontale in rapporto al superiore, mentre in alcune tradizioni si riteneva che il consiglio fosse composto dal superiore e dai consiglieri. In tale prospettiva, era normale che il superiore votasse con i consiglieri. In seguito alla risposta della Commissione pontificia per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, del 5 luglio 1985, questo non è più possibile senza deroga al can. 127.

In ogni modo, il voto del consiglio, anche nell'ipotesi che voti pure il superiore, non conferisce alla decisione un carattere collegiale. Se il consiglio non ha accordato il suo consenso, il superiore non può fare nulla, neppure dirimere la parità dei voti (cfr. la dichiarazione succitata). Al contrario, se ottenesse il consenso richiesto, potrebbe anche non prendere la decisione. Quando il diritto lo dice espressamente, allora la decisione è collegiale, come nel caso della dimissione di cui al can. 699 § 1. Il superiore, in tal caso, deve votare insieme con il consiglio ed è legato anche da un voto positivo.

Negli istituti abitualmente l'autorità è esercitata da

persone. Il decreto *Experimenta* del 2 febbraio 1972 (EV n. 4, p. 977) escludeva come abituale la tipologia collegiale di governo. Il Codice ripresenta tale posizione affermando che ogni casa religiosa è « costituita sotto l'autorità del superiore religioso designato secondo il diritto » (can. 608).

Il fatto che dal diritto il superiore venga così nettamente distinto dal suo consiglio non implica né distanza, né ancor meno opposizione. Al contrario, è evidente che tra i superiori e il loro consiglio, tra questi e i membri dell'istituto, deve regnare uno spirito in cui si esprima corresponsabilità e partecipazione.

QUESTIONE 74

RUOLI E DOVERI DEI SUPERIORI

(can. 617, 618, 619, 628 § 1, 629)

La potestà che i superiori religiosi ricevono è per esercitare la loro funzione e assolvere il loro compito nei confronti dei sodali dell'istituto. La loro autorità e le facoltà che essa implica sono determinate dalla funzione da esercitare in vista del bene comune e al servizio delle persone. Questo significa che tale autorità, come del resto ogni autorità, è intrinsecamente limitata: in termini evangelici diremo che è un servizio; in linguaggio giuridico, il potere è la facoltà di comandare per gli altri non per sé, e il suo esercizio è insieme un diritto e un dovere. Il diritto universale e quello particolare delimitano l'estensione di tale potestà regolandone l'esercizio (can. 617).

Giacché è la funzione che dà finalità all'autorità e alla potestà, il loro oggetto e la loro modalità di esercizio saranno differenti in base alla natura del servizio da rendere. Una cosa è la potestà nello Stato, un'altra cosa è quella nella famiglia, un'altra ancora è quella nella Chiesa e diversa pure è l'autorità nell'istituto religioso. Si è visto (cfr. questione 72) che l'autorità negli istituti religiosi sgorga dall'aspetto carismatico della vita religiosa: da qui una certa autonomia nel governo che non è indipendenza né svuotamento totale delle responsabilità proprie dell'episcopato. L'autorità dei superiori religiosi è legata alla diaconia specifica della vita religiosa nella Chiesa.

Il Codice, ispirandosi al Concilio, soprattutto a PC 14, afferma che l'attività di governo dei superiori è un'opera spirituale al servizio della vocazione religiosa nella Chiesa (can. 618-619).

La natura della loro potestà è così descritta: « I superiori esercitano l'autorità, che hanno ricevuto da Dio per il ministero della Chiesa, in spirito di servizio verso i fratelli, in modo da esprimere la carità con cui Dio li ama » (PC 14). È qui ripresa un'espressione, cara a certe tradizioni religiose, secondo cui il superiore è « rappresentante di Dio » (can. 60¹). In questa prospettiva riceve il suo potere da Dio attraverso il ministero della Chiesa. Tale affermazione può essere illuminata da quella di *Mutuae relationes* 13³: « La loro autorità (dei superiori) deriva dallo Spirito del Signore, attraverso la gerarchia che ha eretto canonicamente l'istituto e ha approvato la sua specifica missione » (cfr. questione 72). I superiori devono cooperare all'opera dello Spirito che ha suscitato la vocazione dei religiosi e la conduce al suo compimento. Da qui la necessità che il superiore sappia mettersi in ascolto della Parola di Dio e dell'altro che esprime il suo vissuto e la sua attività. Questa impostazione esige che i religiosi siano trattati da responsabili e ciò non intacca minimamente la forza dell'autorità quando deve manifestarsi (can. 618; PC 14; ET 25).

Il can. 619 enumera, inquadrando il tutto in questa prospettiva evangelica, undici obblighi inerenti all'ufficio di superiore. Egli ha come obbligo generale quello di darsi sollecitamente al suo ufficio; il suo compito fondamentale è di costruire in Cristo, con i religiosi a lui affidati, una vera comunità fraterna. Gli altri compiti toccano gli aspetti che deve avere una tale costruzione comunitaria. Le fonti di questo can. 619 sono varie: PC 15; la Regola di sant'Agostino (VII, tit. II, 7); 1Ts 5,14. In dettaglio queste sono le prescrizioni:

1. Attendere sollecitamente all'ufficio ricevuto;
2. insieme con i religiosi a lui affidati, tendere all'edificazione di una comunione fraterna in Cristo;
3. offrire con frequenza ai membri della comunità il nutrimento della parola di Dio;
4. indirizzarli alla celebrazione della liturgia;
5. essere di esempio nel coltivare le virtù;

6. essere di esempio nell'osservanza delle leggi e delle tradizioni dell'istituto;

7. provvedere in modo conveniente ai bisogni delle persone;

8. visitare gli ammalati procurando loro, con sollecitudine, le cure necessarie;

9. riprendere gli inquieti;

10. confortare i timidi;

11. essere paziente con tutti.

Per favorire una simile attenzione alle persone, il Codice prevede due mezzi: la visita e la residenza.

A) La visita

« I superiori designati a tale incarico dal diritto proprio dell'istituto visitino con la frequenza stabilita le case e i religiosi loro affidati, attenendosi alle norme dello stesso diritto proprio » (can. 628 § 1). La designazione dei superiori incaricati della visita e le modalità (tempi o oggetto) risultano dal diritto proprio (non soltanto dalle costituzioni). Poiché la visita riguarda di fatto più case (di tutto l'istituto o di una sua parte), tale obbligo è inerente all'ufficio del superiore maggiore; se il diritto proprio indica pure altre persone, è per aiutare i superiori nel loro compito. L'oggetto della visita riguarda tutto ciò che ha riferimento all'impegno religioso; certe visite possono avere un oggetto specifico, a norma del diritto particolare o a giudizio del superiore.

Il paragrafo 3 del can. 628 indica chiaramente che la visita deve svolgersi in un clima di vera fiducia e nulla deve impedirne il buono svolgimento. Tuttavia il Codice non indica alcuna pena nei confronti di quanti fossero di ostacolo allo scopo della visita.

B) La residenza

« I superiori risiedano ciascuno nella propria casa, e non se ne allontanino se non a norma del diritto proprio » (can. 629). Le regole concernenti la residenza

saranno evidentemente diverse secondo che si tratti di superiori locali o di superiori maggiori. La provincia e l'istituto devono avere una sede fissa da dove i superiori possano governare. Non è comunque obbligatorio che la casa in cui abitualmente vivono la loro vita comunitaria sia situata nei locali di tale sede.

QUESTIONE 75

I SUPERIORI MAGGIORI

(can. 620, 622)

A) Quali sono i superiori maggiori.

Le diverse categorie

Alcuni superiori, in ragione dell'ampiezza della loro funzione, sono chiamati superiori maggiori. Gli altri sono generalmente chiamati superiori locali (cfr. can. 636, 703), quantunque i superiori di case autonome (e quindi locali) siano ugualmente superiori maggiori.

Si possono distinguere due gruppi di superiori maggiori: quelli che vengono designati ogni volta in cui il Codice usa l'espressione « superiore maggiore »; quelli che, pur portando il titolo di superiore maggiore, non sono necessariamente indicati da tale espressione.

a) Nel primo gruppo si possono distinguere quattro categorie di superiori maggiori:

1. *Coloro che dirigono un intero istituto centralizzato.* Il Codice li designa con l'espressione « moderatore supremo »; il titolo « supremo superiore » è riservato, secondo il can. 590 § 2, al Sommo Pontefice. Nei vari istituti si potranno trovare altri nomi: accanto al termine corrente di superiore generale si usano ministro generale, maestro generale, preposito generale, priore generale, ecc.

2. *Coloro che presiedono ad una provincia o ad una parte dell'istituto a essa equiparata* così come la definisce il can. 621. Tale superiore è chiamato in due occasioni dal Codice (can. 1427 § 1 e 1438 3°) superio-

re provinciale, che è il nome più comune; ma il diritto particolare può usare altri termini, come priore provinciale, visitatore, ecc. Nel Codice tale superiore è incluso nell'espressione « superiore maggiore ». Si possono pertanto avere in un istituto più superiori maggiori: il supremo moderatore e i superiori provinciali. Si vedrà più avanti come si collocano nell'istituto le due potestà.

3. *Coloro che dirigono una casa «sui iuris»*, come è espresso dal can. 613 § 2 (cfr. questione 28).

4. *I vicari delle tre precedenti categorie*. Si tratta dei vicari nell'esercizio della loro carica, per esempio nel caso in cui sostituiscono il superiore maggiore assente o malato. È raro che esistano negli istituti dei vicari paragonabili ai vicari generali dei vescovi. Per principio, il primo assistente non è superiore maggiore.

b) Nel secondo gruppo vanno collocati i *superiori degli istituti non centralizzati, l'abate primate e il superiore di una congregazione monastica*. Essi hanno il rango di superiore maggiore, « ma tuttavia non hanno tutta la potestà che il diritto universale attribuisce ai superiori maggiori » (can. 620). Pertanto, quando il Codice parla espressamente di moderatore supremo, in tale designazione del diritto non è compreso l'abate primate. Dovrà essere il diritto proprio a determinare gli effettivi poteri dell'abate primate. Si può rilevare come il superiore di un monastero *sui iuris* abbia più poteri dell'abate primate o del superiore di una congregazione monastica dal momento che, a norma del diritto, gode di tutte le prerogative di un superiore maggiore.

Superiori provinciali ed assimilati

Ogni istituto centralizzato ha nella persona del moderatore supremo almeno un superiore maggiore. Ma in numerosi istituti esistono tra l'intero istituto e le sin-

gole case delle divisioni intermedie. C'è, a questo proposito, una grande quantità di figure possibili, presentate nella questione 24. Per sapere chi è superiore maggiore a questo livello intermedio è importante definire a quali condizioni una divisione intermedia è una provincia o almeno un'entità ad essa assimilabile. Esisteranno pertanto nell'istituto più superiori maggiori.

Il can. 621 stabilisce che « l'unione di più case che costituisce una parte immediata dell'istituto sotto il medesimo superiore e che è canonicamente eretta dalla legittima autorità è chiamata provincia ». Anche la provincia, come le case e l'istituto, è una persona giuridica (can. 634 § 1). Essa è costituita, come insieme di persone, da religiosi e da comunità; è, se ciò si può dire, una comunità di comunità. Queste trovano nella provincia un certo numero di mezzi che superano le possibilità di una sola comunità: rinnovamento dei membri della comunità, formazione, fondazione di nuove comunità, mezzi finanziari, ecc. Le varie comunità, secondo il principio di sussidiarietà, godono di una certa autonomia; ma la provincia unisce tra loro le comunità ed è compito del superiore provinciale assicurare e promuovere il dinamismo dell'insieme (cfr. questione 23).

La provincia, come persona giuridica composta da più comunità, deve comprendere almeno tre case. Per quanto riguarda il numero dei religiosi si può ritenere come indicativo il numero di cinquanta, già richiesto nel passato. L'autorità cui compete erigere una provincia è indicata nelle costituzioni (can. 581, cfr. questione 23). Le condizioni per l'erezione e l'esistenza di province devono essere essenzialmente le stesse per tutte le province in seno ad un istituto, perché è sulle province che si basa la rappresentatività al capitolo generale.

Alcuni raggruppamenti di case possono essere destinati a diventare province. Sarà necessario riconoscere loro una certa autonomia, pur non possedendo essi ancora tutti i requisiti necessari per essere province; sa-

ranno chiamati viceprovince e potranno essere assimilati alle province e il loro superiore sarà superiore maggiore. Non è raro il caso che all'interno di una provincia possano essere create delle entità autonome (per esempio nel caso di giovani Chiese) il cui superiore sarà investito delle abituali prerogative di un superiore maggiore: decidere destinazioni e uffici, ammettere al noviziato, ecc. pur restando in linea con la provincia-madre. Tali raggruppamenti possono essere chiamati con nomi diversi: viceprovincia, regione, vicaria, ecc. la loro assimilazione alle province dovrà verificare un certo numero di criteri, quali la pluralità di comunità, il fatto che il superiore abbia dei poteri ordinari e non delegati che gli permettano così di decidere direttamente, l'esistenza di un consiglio, obbligatorio accanto ad ogni superiore maggiore (can. 627). Se il superiore regionale è un semplice coordinatore o animatore, ma privo di poteri reali, non può essere assimilato a un superiore maggiore.

B) Poteri dei superiori maggiori

Il supremo moderatore è supremo solo nella linea dei superiori; infatti la massima autorità nell'istituto appartiene al capitolo generale (can. 631 § 1), alla cui autorità nessun superiore può sottrarsi. Il supremo moderatore ha la potestà di governo su tutte le province dell'istituto, su tutte le case e su tutti i sodali ed esercita la sua funzione a norma del diritto proprio (can. 622). Gli altri superiori godono di una potestà propria e non delegata da quella del supremo moderatore, ma evidentemente in modo subordinato a lui.

Il diritto universale riserva certi poteri al solo supremo moderatore e non sono accordati a tutti i superiori maggiori. Si tratta di sedici compiti di cui nove riguardano la separazione dall'istituto. Ad essi vanno aggiunti altri quattro ambiti che competono, o al capi-

tolo generale o al supremo moderatore in base a quanto stabilisce il diritto proprio.

Negli istituti in cui il moderatore supremo è il solo superiore maggiore, egli è investito di tutti i poteri accordati al « superiore maggiore competente ». Se esistono altri superiori maggiori, provinciali o assimilati, tocca al diritto proprio, tenuta presente la più o meno grande autonomia delle province e nel rispetto delle differenti tradizioni, determinare a quale livello, generale o provinciale, dovrà essere presa la decisione. Per l'ammissione alla professione perpetua (can. 658) secondo il diritto universale il superiore competente è il provinciale, ma il diritto proprio può riservare, in ultima istanza, tale ammissione al supremo moderatore.

Il diritto proprio, a sua volta, dovrà accordare ai superiori tutti i poteri di cui hanno bisogno per favorire lo sviluppo dell'istituto e il bene dei suoi membri.

C. Pujol, *De superioris religiosi muneribus*, in *PerRMcl*, 69 (1980) 423-440.

QUESTIONE 76

I SUPERIORI LOCALI

(can. 608 | 629)

A) Necessità

Negli istituti centralizzati i superiori maggiori hanno, a livello generale o provinciale, la responsabilità su più case religiose, per cui si richiede che ognuna di esse sia diretta da un superiore che, vivendo *in loco*, si chiama superiore locale. Secondo il can. 608 non è consigliabile una comunità religiosa senza superiore. Per motivi di ordine ideologico e pratico si è posta la questione di comunità senza superiore. Il diritto (cfr. questione 73) esclude la tipologia collegiale come governo abituale. Ci si deve pertanto riferire ad un superiore, e sul piano della vita comunitaria di base questo superiore deve essere diverso dal superiore maggiore. Progettare un certo numero di piccole comunità «sotto l'autorità di un unico superiore designato a norma del diritto» non dovrebbe forse essere contrario al can. 608. Bisognerà fare attenzione che questo superiore eserciti effettivamente il suo ruolo e che, in virtù del principio della residenza, partecipi alla vita di comunità (can. 629).

B) Quali sono?

Per la designazione del superiore locale sono richieste alcune condizioni (cfr. questione 77). Determinate funzioni o situazioni non possono essere esercitate dal superiore o escludono che qualcuno possa essere investito di tale ruolo.

Così il diritto considera incompatibili il ruolo di superiore con quello di economo (can. 636 § 1). Per i superiori locali l'incompatibilità è espressamente affermata, pure con la restrizione: « per quanto è possibile ». Se in un istituto centralizzato il superiore maggiore non può essere contemporaneamente il superiore locale delle comunità, lo può essere di una comunità? Il diritto non lo esclude; anche se in linea di principio non è auspicabile, non è vietato che il superiore maggiore sia superiore locale della comunità in cui vive, specie nel caso in cui essa sia composta unicamente dai membri della curia. Invece la funzione di consigliere generale o provinciale non è incompatibile con quella di superiore locale.

Secondo il diritto, non sembra che un religioso non chierico possa essere superiore locale in un istituto clericale. Infatti, nella definizione di istituto clericale fatta al can. 588 § 2 è incluso il governo espletato dai chierici; Parimenti, secondo il can. 969 § 2, anche il superiore locale può in questi istituti conferire la facoltà di confessare. Tuttavia molte ragioni possono motivare la richiesta di più istituti clericali. La questione è allo studio e qualche istituto ha ottenuto un indulto. Va notato comunque che l'esclusione dei religiosi non chierici dalla funzione di superiore è motivata dalla potestà ecclesiastica accordata agli istituti clericali (can. 596 § 2). Non esistono esclusioni per altre funzioni: consigliere, membro del capitolo, maestro dei novizi, ecc.

C) Poteri

I superiori locali, in quanto esercitano una carica abituale, godono di poteri ordinari e non delegati. Tali poteri sono determinati dal diritto universale e dal diritto proprio. In certi casi il Codice richiede che una precisa questione venga trattata dal « superiore com-

petente ». Questa espressione indica anche il superiore locale, e spetta al diritto proprio fissare se i poteri accordati dal Codice debbano essere esercitati dal superiore locale o dal superiore maggiore.

QUESTIONE 77

DESIGNAZIONE DEI SUPERIORI. CONDIZIONI E MODALITÀ

(can. 623-626)

A) Condizioni

Il diritto indica due condizioni in merito alla designazione dei superiori: a) un certo periodo di tempo di professione perpetua, b) un tempo di carica limitato.

a) *Tempo di professione*

L'esercizio della funzione di superiore richiede maturità e conoscenza della vita dell'istituto; per questo il diritto fissa un certo lasso di tempo dopo il quale un religioso potrà esser validamente designato, secondo una delle modalità più avanti indicate, a ricoprire una carica di governo nell'istituto. Impegnarsi con la professione perpetua nell'istituto fa presumere una reale maturità e una conoscenza pratica della vita dell'istituto stesso. Tuttavia secondo il can. 623 tale assunzione di impegno nell'istituto non sembra sufficiente. Si deve aggiungere un certo numero di anni, che dovrà essere stabilito nelle costituzioni per i superiori maggiori, nel diritto proprio per i superiori locali. Per determinare concretamente questo tempo supplementare si dovrà tener presente la natura della funzione (se ne potrà esigere di più nel caso di superiori maggiori) e il tempo di professione temporanea richiesta dall'istituto prima della professione perpetua. Questo tempo può essere stato diverso per ogni religioso; tale differenziazione è influente ai fini di stabilire la capacità ad essere designati: quello che va computato è il tempo ri-

chiesto successivamente alla professione perpetua. Se il tempo stabilito non è trascorso, è necessaria una dispensa in quanto esso è richiesto per la validità della designazione.

b) La carica è limitata nel tempo

Il can. 624 sanziona il principio della non perpetuità nelle cariche di governo, principio che conosce due modalità di applicazione:

1. SUL PIANO DELL'INCARICO — « I superiori devono essere costituiti per un periodo di tempo determinato e conveniente secondo la natura e le esigenze dell'istituto ». Il diritto precisa un unico punto: che il tempo di ogni carica sia ben determinato. La determinazione dovrà innanzitutto considerare la natura dell'incarico: la durata nell'ufficio di moderatore supremo sarà più lunga che per gli altri superiori.

Potranno certamente intervenire pure altri criteri, come l'importanza dell'istituto, i luoghi di diffusione dell'istituto, le tradizioni; e anche se la pratica precedente all'attuale Codice non si impone più, può sempre costituire fonte di ispirazione. Tutto mira a rendere più facile il cambiamento del titolare di un incarico di governo, rendendo anche più difficile, se non impossibile, l'attribuzione di mandati eccedenti il tempo massimo. La necessità di una postulazione, di un voto qualificato o di una domanda di dispensa sono altrettanti ostacoli che possono veramente rendere difficile una designazione per nuovi periodi.

Il Codice prevede una duplice eccezione al principio della non perpetuità. Le costituzioni di certi istituti possono infatti prevedere l'elezione a vita del moderatore supremo, così come alcune case autonome prevedono per il loro superiore. Siccome in simili casi si riprende l'antico diritto, si può pensare che il Codice intenda semplicemente rispettare tradizioni esistenti, come nel caso del preposito generale della Compagnia di

Gesù o degli abati di monasteri. A quegli istituti che non possono contare su simili tradizioni non sarà facile ottenere che il loro moderatore supremo sia designato a vita.

2. SUL PIANO DELLE PERSONE — Se, all'interno di un ufficio di governo, il titolare può restare in carica solo per il tempo stabilito dal diritto, non può, pur cambiando di incarico, restare troppo a lungo in uffici di governo senza interruzione (can. 624 § 2). Il diritto proprio dovrà provvedere con norme opportune, affinché si instauri una prassi di interruzione. Ciò sarà difficile in istituti i cui membri sono pochi e anziani, ma è evidente che lo spirito della legge è assai chiaro: non è conveniente che qualcuno ricopra indefinitamente incarichi di governo.

B) Modalità

Negli istituti la funzione di governo è considerata un ufficio, cioè secondo la definizione del can. 145: « Un incarico costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale ». L'attribuzione di tale ufficio sarà fatta in conformità a quanto è stabilito nei can. 146-183 del Codice.

Due sono le modalità previste per la scelta dei superiori: l'elezione e la nomina. Nel caso di elezione, l'attribuzione dell'ufficio si fa in due tempi: la designazione della persona e l'investitura propriamente detta che si ha e con l'accettazione della carica da parte dell'eletto e con la conferma da parte del superiore; in caso di postulazione è necessaria la dispensa del superiore al quale si è fatto ricorso. Allorché l'attribuzione dell'ufficio avviene per nomina da parte del superiore competente, uno stesso atto designa la persona e la investe dell'ufficio.

La designazione per elezione è obbligatoria per

l'ufficio di supremo moderatore (can. 625 § 1). In questo caso non è prevista conferma, dal momento che non potrebbe essere fatta che da un'autorità esterna all'istituto. L'investitura della carica dipenderà unicamente dall'accettazione dell'eletto. Egli non potrà rifiutare, se non per gravi ragioni. Qualora le costituzioni lo prevedano, il capitolo generale potrebbe perfino imporre l'accettazione all'eletto.

L'elezione deve avvenire nel capitolo generale (can. 631 § 1), secondo le norme del diritto universale e delle costituzioni (cfr. questione 84). L'elezione del supremo moderatore di un istituto (maschile o femminile) di diritto diocesano è presieduto dal vescovo della sede principale (non del luogo del capitolo); ciò vale anche per l'elezione del superiore di un monastero giuridicamente indipendente. Tale presidenza non conferisce al vescovo il diritto di confermare o no l'elezione.

Anche gli altri superiori possono essere scelti con l'elezione: dovranno essere le costituzioni a stabilirlo. Spetterà al superiore maggiore il diritto di conferma, se riterrà idoneo l'eletto e se l'elezione si è svolta regolarmente. Per l'elezione dei superiori provinciali la conferma spetta al supremo moderatore; per gli altri superiori le costituzioni individueranno il superiore maggiore competente. La conferma deve essere data per iscritto (can. 179 § 3).

I superiori provinciali e quelli locali degli istituti centralizzati possono essere *nominati* dai superiori designati dalle costituzioni. Il diritto prescrive che, in tal caso, la nomina sia preceduta da una consultazione, che si svolgerà secondo le norme del diritto particolare (can. 625 § 3).

Comunque, sia nelle elezioni come nelle nomine, gli elettori e i superiori devono comportarsi in totale indipendenza, avendo a cuore il bene comune dell'istituto. « I superiori e i membri — dice il can. 626 — si astengano da qualunque abuso o preferenza di persone e, null'altro avendo di mira che Dio e il bene dell'istituto, nominino o eleggano le persone che nel Signore

riconoscono veramente degne e adatte. Inoltre nelle elezioni rifuggano dal provocare in qualunque modo voti per sé o per altri, direttamente o indirettamente ». Prendendo possesso del loro ufficio, i superiori negli istituti religiosi clericali devono emettere personalmente la professione di fede, a norma delle costituzioni (can. 833, 8°).

QUESTIONE 78

I SUPERIORI: REVOCA, TRASFERIMENTO, DIMISSIONE, DEPOSIZIONE

(can. 624 § 3; 184-196)

Il can. 184 § 1 stabilisce: « L'ufficio ecclesiastico si perde per lo scadere del tempo prestabilito, raggiunti i limiti di età definita dal diritto, per rinuncia, trasferimento, rimozione e anche per privazione ».

Se è pacifico che la carica di superiore cessa allo scadere del mandato, la cessazione da tale ufficio nel corso del mandato deve obbedire a precise regole. Il can. 624 § 3 lo ricorda per il caso di revoca e di trasferimento: « Durante il loro incarico, i superiori possono essere rimossi dal loro ufficio o trasferiti ad un altro, per ragioni stabilite dal diritto proprio ».

A) Revoca e trasferimento

La revoca è l'atto col quale il superiore competente solleva dall'incarico, durante il mandato, un superiore a lui sottoposto. Si ha trasferimento quando il superiore viene destinato, durante un mandato, ad altro incarico: si lascia una carica per assumerne un'altra. Il diritto proprio deve indicare le ragioni che giustificano il compimento di tali atti. Occorre infatti rispondere ad una duplice istanza: da una parte poter effettivamente governare, per esempio per far fronte a situazioni problematiche, dare risposta ad interpellanze urgenti; dall'altra, evitare l'arbitrio che potrebbe introdurre una instabilità paralizzante o favorire la preferenza di persone.

Queste potrebbero essere le ragioni formulabili dal

diritto proprio: una grave tensione in una comunità, una sopraggiunta inabilità fisica, una funzione importante da salvaguardare o da compiere in un'altra parte dell'istituto o della provincia, ecc. Il superiore, che ha il diritto di nominare o di confermare, può in linea di principio rendere vacante la carica: bisognerà comunque sempre attenersi al diritto proprio. Solamente la Santa Sede (al di fuori del capitolo generale) può revocare un superiore generale anche — così ci sembra di poter ritenere — nel caso di un istituto di diritto diocesano.

L'atto di revoca o di trasferimento deve essere fatto per iscritto (can. 190 § 3, 193 § 4).

B) Dimissioni

Benché il Codice non ne parli nell'articolo riguardante i superiori, le dimissioni o la rinuncia alla carica non sono da escludere. Colui che rinuncia al suo ufficio deve poterlo fare in libertà (can. 188). Si eviteranno pertanto pressioni inopportune allo scopo di ottenere le dimissioni. Se esistono motivi, si faccia ricorso alla revoca.

Le dimissioni dovranno essere presentate all'autorità alla quale, secondo il diritto, appartiene la provvisione dell'ufficio di cui si tratta. La presentazione dovrà essere fatta per iscritto o davanti a due testimoni (can. 189 § 1).

L'autorità competente valuterà per bene le ragioni presentate. « L'autorità non accetti una rinuncia non fondata su una causa giusta e proporzionata » (can. 189 § 2). Se le dimissioni non sono state accettate nel giro di tre mesi, esse non sono più valide; nel caso, potranno, eventualmente, essere ripresentate.

Spetta alla Sede Apostolica ricevere le dimissioni del moderatore supremo di un istituto di diritto pontificio.

C) Deposizione

La deposizione o privazione è una misura di tipo penale, carattere che non possiede la revoca. Essa suppone un delitto, che dovrà essere precisato nel diritto proprio e approvato secondo una procedura che deve permettere al superiore accusato di difendersi (can. 196).

Il termine « deposizione » è qui utilizzato in senso tecnico; laddove « deposizione » sta a indicare lo scendere della carica, si parla, evidentemente, di tutt'altra cosa.

QUESTIONE 79

I CONSIGLI DEI SUPERIORI

(can. 627; cfr. questione 73)

Due sono i problemi di cui il diritto si interessa a proposito dei consigli: la loro esistenza e il loro funzionamento.

A) Esistenza dei consigli

Il can. 627 § 1 prescrive che tutti i superiori generali, provinciali e locali, devono avere il loro consiglio. Il consiglio può coincidere con tutti i membri di una comunità nel caso di consigli locali per una piccola comunità; ma le costituzioni devono precisarlo. Nei monasteri generalmente esistono un consiglio e il capitolo e questo, il più delle volte, funziona come un consiglio. D'altro canto, l'esistenza di un consiglio accanto al superiore risale alla tradizione monastica. Utile lettura, a tale proposito, il capitolo III della Regola di san Benedetto. Nella questione 73 è già stata ricordata la situazione del consiglio in rapporto al superiore.

A parte i casi rari e ben determinati dal diritto, in cui i superiori e i consiglieri agiscono collegialmente, il voto del consiglio non rappresenta mai una decisione collegiale, ma un avallo (quando è richiesto il consenso) o un aiuto (quando è richiesto il parere) per la decisione che il superiore deve prendere.

Spetta al diritto proprio determinare le modalità di designazione dei consiglieri. I membri del consiglio generale sono per lo più eletti, per gli altri consigli possono esistere i due modi. Se il consiglio nel suo insieme non costituisce un governo collegiale, a maggior ragio-

ne ogni consigliere, in qualità di consigliere, non è un superiore. In seno al consiglio alcuni consiglieri possono essere incaricati dell'animazione di determinati settori della vita religiosa o apostolica, ma tale compito non è un vero e proprio impegno di governo. Non esiste incompatibilità alcuna tra l'ufficio di economo e quello di consigliere, ma il cumulo dei due incarichi è giudicato inopportuno. Non è invece accettabile che i provinciali facciano parte del consiglio generale: significherebbe confondere i due piani. Il discorso è diverso per quanto riguarda il consiglio generale allargato (cfr. punto C).

Quanto al numero, affinché si possa formare una maggioranza, i consiglieri non saranno mai meno di tre; soprattutto, come è ormai orientato il diritto, il superiore non vota. La CRIS esige questo minimo per i consigli generali. Un consiglio relativamente numeroso permette una maggior ricchezza di scambi, ma è sempre necessario tener presenti i bisogni e le difficoltà degli istituti. È compito delle costituzioni determinare il numero di consiglieri per ogni consiglio o stabilire gli organismi competenti a fissare questo numero. Se il consiglio generale è composto di soli tre membri, le costituzioni devono anche prevedere la designazione di un consigliere supplementare perché, nel caso della dimissione di un religioso, sia rispettato il numero di quattro richiesto dal can. 699 § 1.

B) Funzionamento dei consigli

Quando il diritto universale o proprio lo prescrive, il consiglio deve dare al superiore il suo consenso o il suo parere onde permettergli di prendere la decisione. Le modalità del voto del consiglio sono esposte al can. 127, il cui senso è stato chiarito dalla risposta della Commissione pontificia per l'interpretazione autentica del Codice del 5 luglio 1985 (cfr. questione 73). Contrariamente agli atti collegiali, di cui al can. 119,

il diritto proprio può modificare il diritto universale solo per la richiesta di parere (che potrebbe farsi, sempre che il diritto proprio lo preveda, per esempio tramite posta). Al di fuori del caso di richiesta del parere, è necessario convocare personalmente ogni consigliere. La maggioranza si computa a partire dai presenti e non dalle schede espresse. Per cui « perché l'atto sia valido si richiede che sia ottenuto il consenso della maggioranza assoluta di quelli che sono presenti, o richiesto il consiglio di tutti » (can. 127 § 1). Il superiore non vota, anche nel caso in cui il suo voto permetta di superare la situazione di parità. In caso di parità non sembra che il superiore possa dirimere col suo voto la questione; in tale situazione, infatti, il consenso non sarebbe stato praticamente dato. Alcuni fanno notare che è escluso il voto del superiore con i consiglieri; dirimere la parità sarebbe un atto successivo al voto stesso.

Quando il voto è collegiale (can. 699 § 1) anche il superiore deve votare ed è vincolato nella decisione non solo da un voto negativo ma anche da quello positivo (cfr. questione 73). Il diritto proprio può prevedere, oltre al caso della dimissione, anche altri casi di voto collegiale, ma non può rendere collegiali i voti richiesti dal diritto universale. Ecco la loro lista:

a) Il Codice esige il consenso del consiglio generale nei seguenti casi:

1. Can. 647 § 1 per erigere, trasferire o sopprimere la sede del noviziato.

2. Can. 647 § 2: per autorizzare un candidato a fare il noviziato in una casa dell'istituto diversa da quella fissata per lo scopo.

3. Can. 684 § 1: per autorizzare il « passaggio » da un istituto ad un altro.

4. Can. 686 § 1 per accordare un indulto di escaustrazione non superiore ai tre anni.

5. Can. 686 § 3: per chiedere all'autorità ecclesiastica competente l'imposizione dell'escaustrazione ad un religioso.

6. Can. 688 § 2: per accordare ad un professore temporaneo l'indulto di lasciare definitivamente l'istituto prima della

scadenza
208

dei

voti.

209

7. Can. 690 § 1: per riammettere nell'istituto, senza l'obbligo di rifare il noviziato, un ex novizio che ha completato il suo tempo di noviziato o un ex professo temporaneo o un ex professo perpetuo.

A questo elenco va aggiunto un ottavo caso in cui il consenso del consiglio è richiesto non a norma di un canone del Codice, ma in virtù della giurisprudenza della CRIS:

8. Can. 668 § 4: per autorizzare un professo perpetuo a rinunciare in tutto o in parte ai suoi beni patrimoniali.

b) Il consenso del consiglio del superiore maggiore competente (generale o provinciale) è richiesto nei casi seguenti:

1. Can. 638 § 3: per alienare un bene temporale dell'istituto. (Questo canone si applica pure al consiglio del superiore locale).

2. Can. 665 § 1 : per permettere ad un religioso di vivere temporaneamente fuori di una casa dell'istituto.

3. Can. 694 § 2: per procedere alla « dichiarazione del fatto » quando un religioso si trovi *ipso facto* dimesso in virtù del diritto. Nel caso dei due gravi delitti indicati al can. 694 § 1 (abbandono notorio della fede cattolica; matrimonio attentato anche solo civilmente, senza dispensa dai voti).

4. Can. 697, 3°: per constatare la provata incorreggibilità di un religioso e farne oggetto di una procedura di dimissione.

5. Can 703: per l'espulsione di un religioso dalla sua comunità quando la sua condotta provoca un grave scandalo all'esterno o è causa di un gravissimo danno per l'istituto. (Questo canone si applica anche al consiglio del superiore locale qualora la dimissione fosse urgente e il ritardo risultasse pericoloso).

Probabilmente a questi cinque casi ne vanno aggiunti altri due:

6. Can. 656, 3°: per ammettere alla professione temporanea (primi voti e loro successive rinnovazioni).

7. Can. 658: per ammettere alla professione perpetua.

La CRIS, infatti, ritiene che l'espressione « con il voto del suo consiglio » usato in questi canoni indichi un voto deliberativo ed esiga pertanto un consenso.

c) Il parere del consiglio del superiore maggiore competente è richiesto in due casi:

1. Can. 689 § 1: quando allo scadere della professione temporanea il superiore maggiore competente vuole escludere un religioso, per giuste cause, dalla successiva professione temporanea o perpetua.

2. Can. 697: quando il superiore maggiore giudica che si debba avviare il processo canonico di dimissione per uno dei casi elencati al can. 696.

210

C) Il consiglio allargato

Alcuni istituti hanno creato dei consigli allargati così denominati perché, ai componenti abituali del consiglio, vengono aggiunti alcuni membri dell'istituto secondo la determinazione del diritto proprio. Il Codice non parla espressamente di simili organismi, ma rientrano in quelle strutture di partecipazione di cui si occupa il can. 633. Si veda la questione 83.

Bibliografia

AA.VV. // *nuovo diritto dei religiosi*, Roma 1984, pp. 131-151, 153-193.

211

QUESTIONE 80

I CAPITOLI. NORME GENERALI

(can. 119)

I capitoli rappresentano un modo di esercizio collegiale dell'autorità; se è vero, come si è detto alla questione 73, che non è contemplato un esercizio collegiale dell'autorità in modo abituale, è pure vero che non è escluso, perché ogni istituto deve avere il capitolo generale (can. 631). Il diritto proprio può prevedere altri capitoli, per esempio a livello provinciale o anche a livello locale.

Il superiore non sta al di fuori del capitolo, come nel caso del consiglio: egli stesso è membro di tale capitolo, e il fatto che ne sia il naturale presidente non significa che goda per questo di un'autorità diversa da quella che è collegialmente esercitata da tutti. Non si può affermare che la sua funzione di superiore resti sospesa, ma si esercita solo in quegli ambiti che non dipendono in modo diretto dal capitolo come nel caso degli atti di ordine amministrativo dei quali il capitolo non si occupa.

Giuridicamente il capitolo è un collegio, cioè un insieme di persone fisiche che costituiscono una persona giuridica e pertanto agiscono in comune. Gli atti collegiali sono regolati in base al can. 119.

Contrariamente alle disposizioni riguardanti i consigli (can. 127), il diritto proprio può modificare quelle contenute nel can. 119. Quando il diritto proprio non ha previsto nulla, va applicato il diritto universale. Ma il diritto proprio può legiferare sul *quorum* necessario per la validità dei voti (più della maggioranza delle persone convocate); sul numero degli scrutini (più o

meno di tre); sul modo di computare i voti (contando le schede nulle o le astensioni); sul criterio per dirimere la parità.

Il can. 119 distingue due tipi di atti collegiali: le elezioni e le decisioni. È bene riportare il testo del can. 119 per la sua chiarezza e precisione:

Per quanto riguarda gli atti collegiali, a meno che non sia disposto altro dal diritto o dagli statuti:

1° se si tratta di elezioni, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verte sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti o, se sono parecchi, sopra i due più anziani di età; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di età;

2° se si tratta di altri affari, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono esser convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; che se dopo due scrutini i suffragi furono uguali, il presidente può dirimere la parità con un voto;

3° ciò che poi tocca tutti come singoli, da tutti deve essere approvato.

Il n. 3 del canone riprende una vecchissima tradizione e troverà la sua applicazione, per esempio, quando sia in causa il diritto dell'elettore come membro del capitolo: in tal caso il ritiro da parte del capitolo del diritto di eleggere o di votare, in un caso preciso, dovrà essere deciso all'unanimità, perché una maggioranza non può, eccetto nel caso di un delitto previsto dal diritto, imporre a un membro del collegio di rinunciare ad un suo diritto.

Lo svolgimento delle elezioni è presentato nei can. 164-179; il loro contenuto sarà ripreso alla questione 84.

QUESTIONE 81

IL CAPITOLO GENERALE

(can. 631)

La pratica dei capitoli generali si può far risalire a Cluny e a Cîteaux, nel XII secolo. Gli ordini mendicanti del XIII secolo ne faranno una chiave di volta delle loro strutture di governo. La vita religiosa li avrà sempre in grande considerazione. Nonostante ciò, prima del Concilio, in molti istituti essi erano considerati unicamente come il mezzo per designare il superiore generale; il Vaticano II, facendone gli strumenti del rinnovamento della vita religiosa, ha contribuito alla loro ripresa (cfr. PC 14; ES 1,1,3).

Il Codice presenta il capitolo generale come la suprema autorità nell'istituto. Ciò significa che la prima autorità personale nell'istituto, il supremo moderatore, è sottomesso al capitolo come tutti gli altri membri dell'istituto. Il capitolo generale è poi il solo a detenere certi poteri, soprattutto nel campo legislativo. In teoria, potrebbe fare tutto quanto possono fare i superiori nell'istituto; in pratica, a parte le grandi decisioni che gli sono riservate, non interverrà mai nel campo amministrativo che richiede perspicace conoscenza dei singoli casi e molto tempo, richieste che un'assemblea, riunita per un periodo relativamente breve, non è in grado di assicurare.

Il capitolo è pure un segno « dell'unità e della carità » che devono regnare nell'istituto. Esso, ancor prima di agire e nel suo modo di lavorare, è manifestazione di tale unità di cui la Chiesa è il sacramento (LG 1). Per questo motivo e nella misura in cui la vita religiosa « si congiunge in modo speciale alla Chiesa e al suo mistero » (can. 573 § 2), il capitolo generale è veramente un evento per e di tutta la Chiesa.

A) Compito e scopo

Lo scopo e il compito principale del capitolo generale sono: tutelare il patrimonio dell'istituto di cui al can. 578 e promuovere un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi. Quanto al compito di governo propriamente detto, il capitolo generale deve eleggere il moderatore supremo e stabilire decisioni e orientamenti per gli affari di vitale importanza per l'intero istituto; stabilire, per esempio, le costituzioni e le norme particolari che tutti sono tenuti ad osservare, precisare i nuovi orientamenti per l'apostolato secondo i valori del carisma proprio, definire gli atti per i quali i superiori dovranno chiedere il parere o il consenso dei consigli; fissare le norme riguardanti la gestione dei beni, elaborare indicazioni per il campo formativo, ecc.

B) Composizione

Il diritto fornisce poche indicazioni concrete in materia di capitolo generale, ma enuncia alcuni principi. Il can. 631 § 1 specifica che « deve essere composto in modo da rappresentare l'intero istituto ». Il capitolo dovrà essere il più possibile rappresentativo di tutta la ricchezza e complessità di vita dell'istituto. Un criterio puramente numerico non è sufficiente; bisognerà tenere conto effettivamente di quella minoranza il cui impegno è significativo per l'identità dell'istituto. Va ricercato un equilibrio tra membri di diritto e membri eletti. La designazione dei delegati si farà in base a norme del diritto proprio. I sistemi varieranno secondo l'importanza degli istituti: se sono divisi in province, il criterio rappresentativo sarà fissato in base ad esse, perché ciascuna ha diritto ad una rappresentanza. Altri criteri determinanti potranno essere l'estensione geografica e le tradizioni.

I sodali dell'istituto non vi partecipano unicamente

attraverso l'elezione dei delegati che li rappresentino, ma anche grazie alla riflessione che saranno invitati a fare proprio in ordine alla celebrazione del capitolo e qualunque religioso ha il diritto di far pervenire, liberamente, al capitolo, i propri desideri o proposte, sia direttamente che indirettamente attraverso i delegati, sia individualmente che in gruppo.

C) Funzionamento

La frequenza dei capitoli dovrà risultare dalle costituzioni. Il capitolo dovrà tenersi almeno alla scadenza del mandato del moderatore supremo. Escluso il caso di una situazione eccezionale, dovuto all'interruzione improvvisa del mandato del supremo moderatore (decesso, dimissioni... in prossimità di un altro capitolo ordinario, il capitolo generale non può mai essere puramente elettivo, ma deve sempre occuparsi delle linee orientative di tutto l'istituto. La composizione di ogni capitolo deve essere sempre rinnovata anche nel caso che il precedente sia stato celebrato assai vicino nel tempo.

Per il buon funzionamento del capitolo stesso, accanto alle più importanti indicazioni da riportarsi nelle costituzioni, gli istituti devono approntare un diritto capitolare che dia regole precise circa le elezioni, la presentazione, la discussione, il voto dei differenti testi che indicano la volontà e gli orientamenti del capitolo.

Normalmente, esso concluderà i suoi lavori in una sola sessione. Incontri preparatori, che di per sé non sono propriamente atti capitolari, saranno sempre possibili.

Dovrà esser fissato chiaramente il momento della chiusura del capitolo, perché, una volta dichiarata tale chiusura, il capitolo non esiste più come struttura di governo collegiale nell'istituto. In linea di principio, gli atti capitolari non necessitano di alcuna approvazione dell'autorità ecclesiastica; sarà tuttavia necessa-

rio richiedere l'approvazione dei cambiamenti apportati alle costituzioni (can. 587 § 2) e presentare le domande di dispensa per quelle decisioni votate non nel rispetto del diritto universale. È comunque conveniente inviare a scopo informativo, tutti gli atti capitolari alla Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica.

QUESTIONE 82

GLI ALTRI CAPITOLI

(can. 632)

Le diverse parti dell'istituto, province e case, possono avere organi di governo di tipo capitolare. Tali strutture collegiali non sono obbligatorie e alcune, in quanto organi non di decisione, ma di riflessione o di proposta, non rientrano nella categoria dei capitoli propriamente detti. In tal senso il Codice parla al can. 632 di « altre assemblee simili ». Comunque, « il diritto proprio (e non necessariamente le costituzioni) deve determinare con esattezza la loro natura, l'autorità, la composizione, il modo di procedere, il tempo della celebrazione ». Qui si parlerà dei capitoli a livello provinciale e locale; nella questione 83 verranno presentati altri « organismi di partecipazione e di consultazione », diversi dai capitoli.

A) A livello provinciale

La composizione, l'autorità, il funzionamento dei capitoli provinciali variano molto secondo gli istituti. In alcuni di essi il capitolo provinciale corrisponde, sul piano provinciale, a quello che rappresenta il capitolo generale per l'intero istituto: elegge il superiore provinciale e stabilisce norme che si impongono a tutti i membri della provincia. Tuttavia l'elezione del superiore provinciale deve essere confermata dal supremo moderatore (can. 625 § 3). D'altro canto, il capitolo può muoversi solo all'interno delle prescrizioni del diritto universale e proprio, come le disposizioni del capitolo generale e del moderatore supremo, e i

suoi atti dovranno essere approvati dal moderatore supremo.

Molti capitoli non godono però di così ampi poteri; essi sono soprattutto organismi di proposta, sia che presentino dei nomi per la designazione alle cariche fatte dall'autorità superiore, sia che preparino il capitolo generale e curino l'applicazione delle decisioni, sia che studino aspetti della vita della provincia allo scopo di presentare dei progetti alle competenti autorità.

B) A livello locale

Il capitolo è composto da tutti i membri della comunità. Le case autonome hanno necessariamente un capitolo che interviene per determinate questioni. Per le altre case, non è obbligatorio se non in qualche istituto.

Il capitolo locale elegge il superiore, ed è questo il solo atto collegiale che deve compiere. Infatti, di solito, agirà come consiglio e per gli affari importanti saranno richiesti due voti, secondo l'ordine e la portata prevista dalle costituzioni: il voto del capitolo e quello del consiglio, ma in tal caso è il superiore che chiede il consiglio o il consenso della comunità. Il consenso del capitolo è esplicitamente richiesto dal can. 684 § 3 nel caso del passaggio di un religioso da un monastero *sui iuris* ad altro dello stesso istituto, o della federazione o della confederazione; e sarà compito del monastero che riceve il religioso.

Il diritto proprio può prevedere altri atti collegiali: nelle case autonome, per votare le costituzioni o il direttorio.

In mancanza di un capitolo propriamente detto, è evidente che potrà essere consultata la comunità, e il diritto proprio deve prevedere i casi in cui il superiore dovrà riunire a tale scopo la comunità; ma non si tratta più di atti collegiali nel senso del diritto.

QUESTIONE 83

LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI AL BENE COMUNE

(can. 633)

Il Codice, parlando del capitolo generale, mette in risalto il fatto che esso deve essere composto da rappresentanti di tutto l'istituto e che ogni sodale può inviare liberamente, secondo le norme fissate dal diritto proprio, i suoi desideri e suggerimenti. Così ciascuno è chiamato a sentirsi corresponsabile per il bene di tutti. Pure gli altri capitoli offrono la medesima occasione di partecipazione al bene comune. È utile ricordare qui quanto è detto in PC 4 a proposito del rinnovamento nella vita religiosa: « Un efficace rinnovamento e un vero aggiornamento non possono aver luogo senza la collaborazione di tutti i membri dell'istituto ».

Un certo numero di strutture, anche al di fuori dei capitoli, possono permettere ai membri dell'istituto o di sue parti di venire associati alle decisioni del governo abituale, sia nella preparazione di tali decisioni, sia per permettere una mutua informazione dei superiori e dei membri di diverse comunità. È utile qui segnalare le più frequenti tra queste strutture.

A) Il consiglio allargato

Quando al consiglio abituale del superiore si aggiungono altri membri (ufficiali della curia, superiori, rappresentanti di settori significativi della vita dell'istituto), si ha un consiglio allargato. Tale consiglio permette una informazione reciproca ed è generalmente idoneo a dare pareri per affari importanti, determinati

dal diritto proprio o dall'iniziativa del superiore. Assai raramente avrà un ruolo deliberativo.

I casi di una sua convocazione, che dovranno essere precisati nelle costituzioni, possono essere: la preparazione di un consiglio straordinario, il trasferimento della casa generalizia, stabilire le modalità per l'elezione dei delegati ai capitoli, ecc. Nelle costituzioni approvate dalla CRIS il potere deliberativo è accordato solo ai consigli allargati con l'immissione di persone che hanno al momento responsabilità di governo, come i superiori provinciali e regionali quando si tratta di un consiglio generale. In tali casi, il consiglio allargato è una vera struttura di governo.

B) Le assemblee

Le assemblee riuniscono tutti i membri dell'istituto o di una provincia, o un gran numero di essi. Esse non sono organismi di governo, ma permettono una più puntuale conoscenza della vita concreta dell'istituto e dei suoi bisogni; possono utilmente portare luci e chiarimenti ai superiori.

C) Le commissioni

Le commissioni, permanenti e non, sono organismi incaricati di studiare una questione al fine di presentare dei progetti alle competenti autorità. Per ben espletare il loro compito, esse possono consultare i membri competenti o interessati dell'istituto.

Conclusioni

In aggiunta alle strutture necessarie per ogni governo, gli istituti possono dotarsi di altri organismi tendenti ad associare più persone alle responsabilità dei superiori e dei capitoli. È un ottimo modo per esprimere-

re concretamente l'impegno di ciascuno per il bene comune.

Tuttavia il can. 633 § 2 richiama ad una saggia discrezione. L'esperienza mostra che troppe riunioni attenuano l'interesse per il bene comune anche se si erano prefisse di promuoverlo. L'eccesso opposto, cioè non fare nulla, sarebbe altrettanto dannoso.

QUESTIONE 84

ELEZIONE E VOTI. REGOLE GENERALI

(can. 164-179)

A) Le elezioni

1. Una elezione deve avvenire entro tre mesi, da computarsi dalla ricezione della notizia della vacanza dell'ufficio (can. 165). Tuttavia, « se si tratta di un ufficio a tempo determinato, la provvisione può essere fatta nei sei mesi precedenti il compimento di questo tempo; e ha effetto dal giorno della vacanza dell'ufficio » (can. 153 § 2).

2. Se più della terza parte degli elettori non è stata convocata, l'elezione è nulla per il diritto stesso, a meno che tutti i non convocati non siano effettivamente intervenuti (can. 166 § 3).

3. Se un elettore è assente perché non convocato, egli ha il diritto di far dichiarare nulla l'elezione (anche dopo la conferma) dall'autorità competente, purché consti giuridicamente che il ricorso è stato trasmesso almeno entro tre giorni dalla ricezione della notizia dell'elezione e possa provare di non essere stato convocato e perciò assente (can. 166 § 2).

4. Se un istituto vuole introdurre la possibilità di voto per corrispondenza o per procura, deve precisarne le modalità nel diritto proprio (can. 168 § 1).

5. La partecipazione al voto di un estraneo al capitolo rende nulla una elezione (can. **169**).

6. Sono inabili a dare il voto: chi è incapace di atti umani, coloro che mancano di voce attiva, chi è legato dalla pena di scomunica sia per sentenza giudiziaria sia per decreto con il quale la pena viene inflitta o dichia-

rata, coloro che si sono staccati notoriamente dalla comunione della Chiesa. Se uno dei predetti viene ammesso, il suo voto è nullo, ma l'elezione vale a meno che non consti che, tolto quel voto, l'eletto non ha riportato il numero di voti richiesto (can. 171).

7. Un suffragio è nullo se non è libero, cioè se un elettore è indotto, direttamente o indirettamente, per timore grave o con manovre dolose, ad eleggere una determinata persona o diverse persone disgiuntamente (can. 172 § 1, 1^o). Le «campagne elettorali» sono da bandire, ma è normale che gli elettori si informino su coloro che potrebbero essere votati. Il diritto proprio potrebbe disporre di mezzi adatti per favorire una simile informazione.

8. Un voto è nullo se non è segreto (*ibid.* 2^o). Non si può votare a « scheda aperta », ma colui che non può scrivere ha il diritto di dettare il suo voto agli scrutatori che lo scrivono e sono legati dal segreto.

9. Un suffragio è nullo se non è certo (*ibid.*) per esempio se sorge un dubbio sulla scheda a causa dell'identità dei nomi; se non è assoluto, cioè espresso sotto condizione; se non è determinato, è infatti proibito votare nello stesso tempo e indistintamente per provvedere a cariche che esigono titolari diversi.

10. Se gli scrutatori constatano che il numero dei suffragi supera il numero di coloro che votano, occorre ricominciare lo scrutinio. Se è inferiore, lo scrutinio è valido (can. 173 § 3).

11. A meno che non sia disposto altro dal diritto proprio, la maggioranza si calcola a partire dal numero dei presenti (can. 119, 1^o). Il diritto proprio potrebbe stabilire che si calcola in base alle schede valide, mentre le astensioni e le schede nulle non verrebbero tenute in conto.

12. Salvo disposizioni contrarie del diritto proprio, per essere eletti occorre aver raccolto la maggioranza assoluta dei presenti. « Dopo due scrutini inefficaci la votazione verta sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono parecchi,

sopra i due più anziani di età; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si riterrà eletto quello che è più anziano di età » (can. 119, 1^o). Il diritto proprio potrebbe esigere più di tre turni di votazione (per es. per l'elezione del moderatore supremo), o meno turni (per es. per l'elezione del segretario del capitolo). Potrebbe, in determinate situazioni, esigere una maggioranza qualificata (per es. i due terzi dei voti) o ancora stabilire di dirimere diversamente la parità di voti (per es. designando il più anziano di professione o il più giovane).

13. A meno che il diritto proprio non disponga diversamente, l'eletto ha otto giorni dalla ricezione dell'intimazione per notificarne l'accettazione. Se l'eletto non ha risposto nel tempo previsto, non ha più diritto di accettare susseguentemente, ma può essere eletto di nuovo. Il capitolo ha, dal canto suo, un mese di tempo per procedere ad una nuova elezione, a partire dal momento in cui ha saputo della rinuncia (can. 177).

14. Se l'eletto non ha bisogno di conferma per la sua elezione, entra subito in carica. Altrimenti ha otto giorni per domandarne conferma al superiore competente. Se non fa questo atto, perde ogni diritto a meno che non provi di essere stato trattenuto da un giusto impedimento. L'autorità competente, se avrà trovato idoneo l'eletto, a norma del can. 149 § 1, e l'elezione sia stata compiuta a norma del diritto, non può negare la conferma. Intimata la conferma, l'eletto ottiene l'ufficio con pieno diritto (can. 178-179).

15. Se le elezioni avvengono durante il capitolo, ad esso compete di fissare il giorno, sempre che il diritto proprio non disponga diversamente. Ma se il capitolo non procede all'elezione entro il termine fissato, spetta al superiore cui secondo il diritto compete di confermare l'elezione provvedere all'ufficio attraverso la nomina (can. 165).

16. Se sussiste un impedimento per l'elezione (difetto di anzianità nell'istituto, scadenza di una carica non rinnovabile), il capitolo può chiedere la dispensa da questo impedimento all'autorità competente: tale

atto è detto postulazione. L'autorità non deve accondiscendere troppo facilmente a queste domande, soprattutto se si oppongono alle costituzioni.

Perché la postulazione abbia valore si richiedono almeno i due terzi dei voti (can. 181 § 1).

Il voto per la postulazione deve essere espresso per mezzo della parola « postulo » o termine equivalente, o anche « eleggo o postulo » (can. 181 § 2).

Entro otto giorni, sotto pena di nullità, la postulazione deve essere indirizzata all'autorità che ha il potere di confermare l'elezione e di dare la dispensa (can. 182 § 1-2).

La postulazione non conferisce alcun diritto alla persona postulata. Se è respinta, il capitolo ha il diritto di procedere ad una nuova elezione. Se è ammessa, va notificata al postulato che deve rispondere secondo quanto detto al n. 13 per l'elezione, dopo di che egli entra in carica.

B) I voti

a) Al Capitolo

Cfr. can. 119 § 2°; cfr. questione 80.

b) Al consiglio

Cfr. can. 127 § 1; cfr. questione 79.

QUESTIONE 85

I BENI TEMPORALI E LA LORO AMMINISTRAZIONE

(can. 634, 635, 640)

Secondo il diritto universale, gli istituti religiosi, le province e le case, in quanto sono persone giuridiche nella Chiesa, hanno la capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali, mobili e immobili, a meno che tale capacità non sia esclusa o ridotta dalle costituzioni. Questo principio richiede alcune note:

A) Il principio di una simile capacità non va da sé e ha bisogno di essere giustificato. Perché i religiosi godono del diritto di possedere collettivamente dei beni dal momento che personalmente hanno rinunciato ad essi? Sono unicamente due i motivi che giustificano il diritto per un istituto di possedere un patrimonio di beni mobili e immobili:

a) // *mantenimento dei suoi membri*, in attività o a riposo, all'interno di uno stile di vita sobria e senza nulla di superfluo. Il Codice mette in guardia i religiosi da ogni apparenza di lusso, di eccessivo guadagno e di accumulazione di beni (can. 634 § 2).

b) *La realizzazione del suo specifico fine apostolico*. Questo aspetto varia chiaramente da un istituto all'altro. C'è chi ha bisogno, per poter servire in modo incisivo in quel settore che la Chiesa gli ha affidato, di una strumentazione apostolica costosa, e questo in un modo del tutto legittimo. Tale fatto richiede danaro, ambienti, e non occorre farsene dei complessi. Al contrario, altri istituti necessitano, per la loro missione apostolica di attrezzature povere

sia che i loro membri lavorino in istituzioni, pubbliche o no, non appartenenti all'istituto, sia che lavorino fuori istituzione o nel quadro di istituzioni di congregazione non

226

costose da far funzionare. Una strumentazione povera richiede meno danaro, minor quantità di beni immobili, ma non si devono creare complessi di

227

superiorità nei confronti di istituti che hanno bisogno, per assicurare la loro missione, di rilevanti attrezzature. Prioritaria è la missione, e ogni istituto deve adeguare i suoi strumenti, e quindi le proprie spese, ad essa!

B) Deve esistere tra le comunità di un medesimo istituto e di una stessa provincia o regione, come tra le province o le regioni dello stesso istituto, una reale *condivisione* dei beni e quindi una certa solidarietà economica.

Questa mutua assistenza può variare secondo gli istituti, ma deve andare bene al di là della semplice condivisione delle spese del consiglio generale, provinciale o regionale. Essa dovrebbe poter assicurare e la copertura della spesa per la formazione di base dei sodali, e il sostentamento di quelle comunità le cui risorse fossero insufficienti. Tale solidarietà dovrebbe permettere pure l'assistenza verso i religiosi che non sono più in attività in quei paesi nei quali non esistono o sono insufficienti le forme sociali di assistenza.

C) Il can. 634 § 2 chiede agli istituti religiosi di non accumulare beni. Di fatto, nel corso della storia, la vita religiosa ha perso il suo vigore evangelico ogni volta in cui gli istituti si sono arricchiti al di là delle necessità imposte dalle esigenze dell'apostolato e da una reale sobrietà di vita. All'interno dell'istituto, di una provincia, di una comunità, tutti i membri sono responsabili, ognuno per la sua parte, della sobrietà dello stile comune di vita. Ed è così normale che l'istituto si munisca dei mezzi necessari per esercitare una simile responsabilità.

Concretamente si constata in tutti gli istituti l'esistenza dell'uno o dell'altro mezzo tecnico per moderare e controllare lo stile di vita delle province e delle comunità. Tali mezzi sono al servizio di un'autentica povertà religiosa. Il can. 635 § 2 richiede che ogni istituto predisponga tali mezzi: « Ogni istituto stabilisca opportune norme circa l'uso e l'amministrazione dei be-

ni, perché sia in tal modo favorita, tutelata e manifestata la povertà che gli è propria ».

Questi mezzi possono essere molto diversi e si completano a vicenda:

— Esame della contabilità delle opere delle comunità al momento della visita dei superiori maggiori.

— Statuizione di un bilancio di previsione per ogni comunità approvato dal superiore maggiore competente.

— L'obbligatorietà di un permesso speciale per affrontare spese superiori a tale cifra (essa è talvolta chiamata « tetto » o « plafond »).

— Permesso speciale per operare nelle comunità gli acquisti più importanti: automobili, mezzi audiovisivi costosi, ecc.

I mezzi al servizio della povertà collettiva sono molteplici, l'essenziale non è il mezzo in sé, ma che se ne provveda uno efficace. Va poi ricordato il seguente principio: le regole devono essere tanto più vincolanti quanto più toccano un settore in cui le controtestimonianze rischiano di essere assai durature. Il campo in cui le trasgressioni alla povertà hanno una vita più lunga è quello dei beni immobili! È qui assai difficile raddrizzare situazioni mal impostate: una vettura si usa, un vestito ancora di più, ma una casa può superare i secoli! Per questo i superiori maggiori devono avere quei mezzi giuridici che permettano loro il dominio e il controllo di tutti i beni immobili dell'istituto o della provincia.

Tali mezzi giuridici possono essere norme simili a quelle che, a semplice titolo esemplificativo, vengono qui riportate:

— Obbligatorietà dell'autorizzazione scritta da parte del superiore maggiore competente, data con il consenso del suo consiglio dopo un attento esame dei progetti e delle spese, per ogni nuova costruzione, anche piccola, e per ogni ampliamento dei locali.

— Obbligatorietà di un'autorizzazione scritta

rilasciata dal
superiore maggiore competente, previo attento esame delle
spese,
per trasformazioni, riparazioni, adattamenti interni di
spettanza
del proprietario.

D) Il can. 640 dice: « Gli istituti, tenuto conto dei singoli luoghi, si adoperino per dare una testimonianza in certo modo collettiva di carità e di povertà e, nella misura delle proprie disponibilità, destinino qualcosa dei propri beni per le necessità della Chiesa e per contribuire a soccorrere i bisognosi ».

Si tratta di una importante regola comportamentale. Eccone lo spirito: una volta finanziata la strumentazione apostolica dell'istituto (nulla è meno necessario per il regno di Dio che l'utilizzazione di mezzi costosi sproporzionati...), dopo che si è assicurato un sobrio sostentamento ai religiosi in attività e a riposo, e dopo che si è stabilita una salda solidarietà tra comunità e province, il danaro eccedente deve essere distribuito ai poveri o dato alla Chiesa per i suoi bisogni missionari.

Nella vita religiosa va osservato il principio di proprietà subordinata che, per altro, governa tutto il diritto patrimoniale della Chiesa.

Nel diritto civile della quasi totalità degli Stati, la legge riconosce un diritto di proprietà tale che il proprietario di un immobile può liberamente fare ciò che crede, sempre nel rispetto di certe norme statali tendenti a salvaguardare il bene comune.

Il diritto di proprietà che una persona giuridica ecclesiastica ha sui suoi beni è più limitato, per questo è detto *subordinato*. Una persona giuridica minore, una parrocchia, una comunità religiosa, una provincia possono esercitare il proprio diritto di proprietà sui loro beni soltanto sotto il controllo e in dipendenza della persona giuridica superiore: la diocesi per quanto riguarda la parrocchia, la provincia in rapporto alla comunità locale, la Sede Apostolica per quanto concerne l'istituto e la diocesi. In ragione di tale subordinazione, che è una reale limitazione al normale esercizio del diritto di proprietà, tutti i beni di una comunità, di una provincia sono detti « beni dell'istituto » e questi, a loro volta, sono chiamati « beni della Chiesa » (can. 1257 § 1).

Questo diritto va però compreso bene: i beni di una comunità non sono beni diocesani; quelli di una provincia, di un istituto non appartengono alla Sede Apostolica. Ogni persona giuridica ecclesiastica possiede realmente i suoi beni, ma può amministrarli, disporne ed usarne solo in conformità alle regole del diritto universale e particolare, e sempre sotto l'attento controllo della persona giuridica immediatamente superiore.

Per questo, i beni temporali degli istituti religiosi, in quanto beni ecclesiastici, sono retti dalle disposizioni del libro V del Codice: « I beni temporali della Chiesa », a meno che non sia espressamente disposto altro (can. 635 § 1).

Bibliografia

Martini C. M. *L'uso evangelico dei beni di questo mondo* (Conversazione agli economisti generali degli istituti ecclesiastici, Roma 9-10.1986) in *Farsi prossimo nella città*, Bologna 1987, pp. 461-480.

QUESTIONE 86

GLI ECONOMI

(can. 636)

In ogni istituto, e Parimenti in ogni provincia retta da un superiore maggiore, vi deve essere un economo, distinto dal superiore maggiore, costituito a norma del diritto proprio, per amministrare i beni sotto la direzione del rispettivo superiore. Anche nelle comunità locali va istituito, per quanto è possibile, un economo distinto dal superiore locale.

Nei tempi e secondo le modalità stabilire dal diritto proprio, gli economisti e gli altri amministratori devono presentare all'autorità competente il rendiconto dell'amministrazione da loro condotta.

Non è certo questo il luogo per addentrarsi nei dettagli della funzione di economo generale o provinciale. Tale funzione dipende dal modo in cui è concepita, nell'istituto, la distinzione tra amministrazione ordinaria e straordinaria (cfr. questione 88); dipende pure dalla grandezza dell'istituto o della provincia, dalla consistenza e dalla complessità degli affari da regolare, dal grado di accentramento o di decentramento economico dell'istituto, dal suo *status* nei confronti della società civile.

Austera, oscura, spesso incompresa dai religiosi, la funzione di economo è invece una funzione essenzialmente religiosa e apostolica. Innanzitutto è compito indispensabile perché nessuno può sfuggire ai vincoli del reale. Inoltre l'economista ha una funzione particolarmente incidente sulla modalità con cui, nel suo istituto o nella sua provincia, è vissuta la povertà. Il suo impegno quotidiano lo mette, più di ogni altro religioso, in contatto con l'immediatezza prosaica delle real-

tà materiali che fanno corpo con la povertà. Esperto del reale, impedisce che la povertà resti librata tra le nuvole. È certamente la persona più adatta per dare ai superiori, ai membri dei diversi consigli e ai religiosi tutti, concreti elementi informativi atti a suscitare riflessioni e ricerche per una migliore pratica comune della povertà. Al sorgere di un nuovo progetto apostolico spetta all'economista, in virtù della sua missione, approntare i mezzi tecnici, cercare le soluzioni finanziarie che ne permettano la realizzazione. Egli non deve ricercare la dimensione apostolica della sua vita al di fuori del suo lavoro; è all'interno di esso che egli testimonia o contraddice il Vangelo.

QUESTIONE 87

IL DIRITTO DI CONTROLLO DELL'ORDINARIO DEL LUOGO

(can. 637)

I monasteri *sui iuris* (cfr. questione 28) devono presentare una volta all'anno il rendiconto della loro amministrazione all'ordinario del luogo.

Questi ha pure il diritto di prendere visione della conduzione degli affari economici della casa religiosa di diritto diocesano posta nel suo territorio. In questo caso il diritto non fissa la periodicità: è tutto lasciato alla sua iniziativa e può quindi, quando lo ritiene opportuno, chiedere al superiore locale di ogni comunità di diritto diocesano del suo territorio di fornirgli oralmente o, tramite scritto, un ragguglio della situazione economica della sua casa. L'ordinario può anche, se lo ritiene opportuno, chiedere di visionare i registri finanziari e gli atti contabili che fanno fede.

Il Codice utilizza in questo caso il termine « ordinario del luogo » conformemente al can. 134 § 1; e si comprendono così i vescovi diocesani, i vicari generali e i vicari episcopali.

Le autorizzazioni preliminari dell'ordinario per gli investimenti di danaro nei monasteri di monache e negli istituti femminili di diritto diocesano (richieste dal can. 533 dell'antico Codice) non vengono menzionate dal nuovo Codice. Parimenti l'attuale Codice non prescrive più, da parte del vescovo, il controllo delle doti.

QUESTIONE 88

GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

(can. 638 § 1 e 2)

Spetta al diritto proprio determinare, entro l'ambito del diritto universale, quali sono gli atti che eccedono il limite e le modalità dell'amministrazione ordinaria, e fissare ciò che è necessario per porre validamente gli atti di amministrazione straordinaria.

Le spese e gli atti giuridici di amministrazione ordinaria sono validamente posti, dai superiori e anche dagli ufficiali a ciò designati dal diritto proprio, nei limiti del loro ufficio.

L'amministrazione straordinaria copre l'insieme di quegli atti che solo il superiore competente, e non l'economo, può fare. In altri termini, l'economo non può validamente porre alcun atto di amministrazione straordinaria; può solo farlo su mandato del superiore e con una sua esplicita autorizzazione.

Il superiore, per compiere un atto di amministrazione straordinaria o per autorizzare l'economo a porre tale atto in suo nome, ha spesso bisogno di un voto deliberativo o consultivo del suo consiglio. Spetta al diritto particolare approntare la lista degli atti di amministrazione straordinaria specificando quali richiedano il voto deliberativo del consiglio, quali solo quello consultivo, quali non necessitino di alcun voto del consiglio.

Come richiede il can. 638, ogni istituto deve stabilire nel diritto proprio la lista degli atti rientranti nell'amministrazione straordinaria. Tale lista varia pertanto da un istituto all'altro e non esistono elenchi già pronti. Tuttavia ci sono degli atti che *per natura* appartengono alla amministrazione straordinaria:

— Tutte le alienazioni (cfr. questione 89).
— Tutti quegli atti che i superiori non possono porre senza autorizzazione del vescovo diocesano o della Sede Apostolica.
— Le acquisizioni di stabili, le costruzioni, le locazioni di ammobiliamenti appartenenti all'istituto, il permesso di prendere in affitto una casa o un appartamento per situarvi una comunità.

Un discreto numero di istituti classifica come atti di amministrazione straordinaria:

— Le trasformazioni, le riparazioni o gli adattamenti interni effettuati in un immobile e spettanti di norma al proprietario.
— Ogni spesa che supera il tetto massimo fissato dal diritto proprio.
— Gli investimenti di danaro a *lungo termine*, gli acquisti e la vendita di titoli, azioni e obbligazioni.

Gli atti dell'amministrazione ordinaria rappresentano il campo di azione propria dell'economista, nei limiti fissati dal diritto proprio e per porre simili atti l'economista non necessita di alcuna autorizzazione. Ciò non equivale a dire che l'amministrazione ordinaria sia dominio esclusivo dell'economista. Infatti:

— L'economista deve rendere conto al superiore della sua amministrazione ordinaria, nel tempo e nei modi fissati (can. 636 § 2).
— L'esistenza dell'economista non priva il superiore del diritto di porre, personalmente e senza avvertire l'economista, gli atti dell'amministrazione ordinaria. La regola prevede che il superiore possa fare tutto quanto fa l'economista.

È chiaro comunque che, se il superiore svolgesse abitualmente gli impegni dell'economista, la situazione diverrebbe insostenibile. Per cui la prudenza e il rispetto per le persone vogliono che il superiore usi assai raramente del suo diritto e solo, nel caso, per supplire alle eventuali deficienze dell'economista nel campo dell'amministrazione ordinaria.

Questa riguarda la vita abituale e quotidiana, per cui approntare una lista esaustiva degli atti ad essa appartenenti è impresa impossibile. Si può allora enunciare questo principio: tutti quegli atti che non sono compresi nella lista degli atti di amministrazione

straordinaria sono da considerare appartenenti all'amministrazione *ordinaria*. Anche per questo il can. 628 § 1 chiede che il diritto proprio precisi quali atti attengano all'amministrazione straordinaria; diventa così

236

possibile, attraverso un'operazione di sottrazione, definire gli ambiti di applicazione del regime di amministrazione ordinaria.

237

QUESTIONE 89

LE ALIENAZIONI DI BENI

(can. 638 § 3 e 4, 639 § 5)

L'alienazione è un atto mediante il quale si trasferisce ad un'altra persona la proprietà di un bene, mobile o immobile, appartenente al proprio patrimonio. Può realizzarsi a titolo gratuito (attraverso un dono), a titolo oneroso (attraverso una vendita o uno scambio). L'alienazione tipo è la vendita o la cessione a titolo gratuito di un bene immobile.

Per il diritto canonico, ogni operazione nella quale la condizione patrimoniale dell'istituto, della provincia o della comunità potrebbe subire un detrimento, è assimilata ad un'alienazione. Per questo, i seguenti negozi sono alienazioni: 1) prendere a prestito del denaro, 2) concedere dei prestiti, 3) contrarre debiti e obbligazioni, 4) cambiare un immobile contro titoli, 5) cedere, anche temporaneamente, un diritto reale su di un bene, per esempio: ipotecare un immobile, affittarlo con un contratto di lunga durata (più di nove anni), accettare una servitù.

Fare delle spese, anche importanti, utilizzando semplicemente il denaro in cassa o depositato su un conto corrente (bancario o postale) non è alienazione. Sostenere delle spese procurandosi il denaro necessario per mezzo della vendita di un bene mobile o immobile, o attraverso una delle operazioni elencate in 1), 3) e 5) è una alienazione.

Per la validità dell'alienazione si richiede la licenza scritta rilasciata dal superiore competente con il consenso del suo consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole nazioni, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede stessa.

La somma in questione è fissata periodicamente dalla Santa Sede su proposta delle conferenze episcopali nazionali. In Italia, tale somma è di trecento milioni di lire dal luglio 1984.

Per la validità di un'alienazione fatta da un istituto di diritto diocesano o da un monastero *sui iuris* ma giuridicamente isolato è necessario il consenso scritto dell'ordinario del luogo anche se l'alienazione non supera le somme fissate dalla Santa Sede.

Il Codice non precisa a partire da quale somma è richiesto questo consenso dell'ordinario. Non certamente nel caso di minime somme. Sarà comunque buona cura che ogni Conferenza episcopale determini, per la propria regione, da quale somma è necessario il consenso dell'ordinario.

Si può notare come l'antico Codice esigesse il consenso dell'ordinario solo per i monasteri di monache e per gli istituti femminili di diritto diocesano, e il nuovo l'abbia esteso anche ai monasteri maschili *sui iuris* ma giuridicamente isolati e agli istituti maschili di diritto diocesano, e come l'abbia soppresso per i monasteri femminili *sui iuris* che non sono giuridicamente isolati.

I superiori religiosi devono astenersi dall'autorizzare a contrarre debito, a meno che non consti, con certezza, che l'interesse del debito si potrà coprire con le rendite ordinarie e che l'intero capitale si potrà restituire entro un tempo non troppo lungo con una legittima ammortizzazione (can. 639 § 5).

Nelle richieste rivolte alla Sede Apostolica o all'ordinario diocesano del luogo per avere la licenza di alienare, vanno menzionati i debiti e le altre obbligazioni che al momento già gravano sull'istituto, sulla provincia o sulla comunità (cfr. can. 1292 § 3).

Per alienare donazioni votive fatte ad una chiesa od oggetti e beni preziosi per valore artistico o storico, si richiede sempre la licenza della Santa Sede, anche se

¶ Cfr. M. Morgante, *La Chiesa particolare nel Codice di Diritto Canonico*, Edizioni Paoline 1987, p. 248.

il valore di tali beni è lontano dal tetto fissato dalla medesima Santa Sede. Lo scopo di questa disposizione è quello di rispettare la pietà dei fedeli che hanno fatto la donazione e insieme di proteggere il patrimonio artistico e storico della Chiesa.

Prima di procedere ad un'alienazione, i superiori competenti devono ottenere la stima della cosa da alienare fatta da periti per iscritto (can. 1293 § 1, 2°).

Il bene non deve essere, ordinariamente, alienato ad un prezzo inferiore a quello indicato nella stima (can. 1294 § 1). La cessione di un bene ad un prezzo inferiore alla stima deve essere motivata da gravi ragioni: per urgenza pastorale, per favorire nella vendita di un immobile un ente ecclesiastico piuttosto che lo Stato o un privato.

QUESTIONE 90

RESPONSABILITÀ FINANZIARIA VERSO TERZI E AZIONI PENALI

(can. 639)

Se un persona giuridica ha contratto debiti e oneri, anche con licenza del superiore, è tenuta a rispondere in proprio. Parimenti, se una comunità ha contratto debiti, anche con la licenza del superiore, la comunità stessa e non la provincia dovrà restituire la somma. Lo stesso dicasi di una provincia nei confronti dell'istituto.

Se un religioso, senza autorizzazione dei suoi superiori, ha contratto debiti o altri oneri finanziari, ne deve rispondere personalmente e portare le conseguenze penali dei suoi atti. Il suo istituto non è tenuto a rifondere i suoi debiti, né a pagare la cauzione necessaria per una eventuale libertà dalla prigione.

Se un religioso, per mandato dei suoi superiori, ha concluso affari dell'istituto, è l'istituto che ne deve rispondere.

I religiosi, le comunità, le province e gli istituti devono guardarsi bene dall'accettare in deposito delle somme rilevanti od oggetti di valore appartenenti a terze persone.

Nessun religioso è autorizzato, neppure occasionalmente, ad occuparsi di operazioni riguardanti beni di persone estranee al proprio istituto. E possibile gestire piccole somme appartenenti a queste persone quando lo domanda la carità, ma sempre con il permesso dei superiori (è il caso di religiosi che lavorano in soggiorni per persone anziane).

QUESTIONE 91

PASSAGGIO AD UN ALTRO ISTITUTO. SGUARDO STORICO

La Chiesa, giudicando che una mancanza di stabilità si oppone, in linea di principio, ad un buon andamento della vita religiosa, non ha mai concesso ai religiosi la piena libertà di passare da un monastero ad un altro o da un istituto ad un altro.

A partire dal XIII secolo, i papi ammisero la possibilità di passare da un ordine meno rigido ad un ordine più rigido a condizione però che tale passaggio non avesse del temerario e non suonasse come disprezzo verso l'ordine che si lasciava, e dopo aver domandato (e spesso ottenuto) il permesso del superiore di questo ordine. (Era tuttavia sempre permesso entrare alla Certosa).

Il concilio di Trento prescrive un nuovo noviziato con una nuova professione, obbligando il religioso a ritornare nell'ordine primitivo nel caso che la nuova professione non abbia avuto luogo.

In seguito, la pratica della Curia romana introdusse l'obbligo di un indulto previo della Santa Sede.

Quando i voti semplici, emessi in una congregazione, furono riconosciuti come voti di religione, il cambiamento di congregazione fu reso possibile, in modo indiretto, in seguito a dispensa dai voti o a dimissione dalla congregazione.

QUESTIONE 92

SEPARAZIONE DALL'ISTITUTO. AUTORIZZAZIONI NECESSARIE

(can. 684 § 1, 3, 4, 5)

A) Un professore di voti perpetui, per passare da un istituto religioso centralizzato (di diritto pontificio o di diritto diocesano) ad un altro istituto religioso centralizzato (di diritto pontificio o di diritto diocesano), ha bisogno dell'autorizzazione del moderatore supremo dell'uno e dell'altro istituto, previo consenso dei rispettivi consigli.

B) Perché un religioso possa passare da un monastero *sui iuris* (non facente parte di un istituto centralizzato) ad un altro monastero autonomo dello stesso istituto (per esempio da un monastero benedettino ad un altro monastero benedettino) o della stessa federazione o confederazione di monasteri (per esempio da un'abbazia ad un'altra della confederazione dei Canonici Regolari di sant'Agostino), si richiede ed è sufficiente il consenso del superiore maggiore dell'uno e dell'altro monastero, oltre che del capitolo del monastero che lo accoglie (salvo altri requisiti determinati dal diritto proprio, per esempio l'età), e non si richiede nuova professione.

Essendo qui usato il termine « religioso » che si applica a tutte le categorie di professi, certuni, sembra a buon diritto, pensano che non si fa alcuna distinzione tra professi perpetui e temporali.

C) Per passare da un monastero ad un altro non appartenente allo stesso istituto (per esempio da una abbazia benedettina ad una cistercense) né alla stessa

federazione o confederazione, ci si dovrà rimettere al diritto proprio, perché l'espressione « moderatore supremo » del can. 684 § 1 non si applica né al superiore di un monastero, né, di per sé, all'abate primate o al superiore di una congregazione monastica.

D) Per passare ad un istituto secolare o ad una società di vita apostolica, oppure da questo ad un istituto religioso, è necessaria la licenza della Santa Sede, alle cui disposizioni ci si deve attenere.

QUESTIONE 93

IL PERIODO DI PROVA

(can. 684 § 2 e 4)

A) Nel caso di passaggio da un istituto religioso ad un altro (o da un monastero ad un altro appartenenti ad istituti di federazioni o di confederazioni differenti) il religioso, a norma del diritto generale, prima dell'incorporazione nel nuovo istituto, deve trascorrere un periodo di prova della durata di tre anni. Il diritto proprio può esigere un tempo più lungo, ma che non potrà superare i nove anni fissati dal can. 657 § 2 come durata massima della professione temporanea.

Spetta poi al diritto proprio specificare in cosa debba consistere questa prova.

B) Il diritto generale non richiede alcun periodo di prova nel caso di un passaggio da un monastero ad un altro dello stesso istituto o della stessa federazione o confederazione. Tuttavia il diritto proprio potrebbe essere più esigente su questo punto e Parimenti fissare altre condizioni.

C) Quando la licenza per il passaggio è data dalla Santa Sede, è l'indulto della medesima che precisa le disposizioni in materia di prova.

QUESTIONE 94

SITUAZIONE DEL RELIGIOSO NEL PERIODO DI PROVA

(can. 685 § 1)

Finò al momento della professione nel nuovo istituto, rimangono vincolanti i voti emessi dal religioso con le loro particolarità, segnatamente quelle che riguardano il voto di povertà (se ha perso il diritto di proprietà, non può ritornare proprietario, anche se nel nuovo istituto i professi mantengono il diritto di avere un patrimonio).

Tuttavia i voti vengono vissuti all'interno del nuovo istituto e di conseguenza il religioso dovrà osservare fin dall'inizio della prova il diritto proprio del nuovo istituto obbedendo ai superiori di tale istituto. Sono sospesi i diritti e gli obblighi che il religioso aveva nel precedente istituto.

QUESTIONE 95

FINE DEL PERIODO DI PROVA

(can. 684 § 2 e 3; 685 § 2)

Se un religioso, già professo perpetuo, al termine del suo periodo di prova è ammesso dai superiori competenti alla professione, egli fa professione perpetua nel nuovo istituto che lo riceve. (Tuttavia nel caso di passaggio da un monastero ad un altro, all'interno dello stesso istituto o della medesima federazione o confederazione, non è richiesta alcuna nuova professione).

Dal momento della sua incorporazione nel nuovo istituto (o nel nuovo monastero) cessano i voti, i diritti e gli obblighi che il religioso aveva nell'istituto (o nel monastero) lasciato, ed egli acquisisce nel nuovo istituto (o nel nuovo monastero) tutti gli obblighi e i diritti dei religiosi che ne fanno parte.

Se, al termine della prova o durante il suo svolgimento, il religioso viene dimesso o rinuncia al suo progetto, deve ritornare all'istituto di provenienza (o al suo monastero); recupera tutti i diritti e gli obblighi che erano rimasti sospesi durante la prova, a meno che il diritto proprio non disponga altrimenti. Egli potrebbe anche sollecitare dall'autorità competente un indulto di secolarizzazione.

QUESTIONE 96

USCITA DALL'ISTITUTO. SGUARDO STORICO

Prima del Codice del 1917, veniva distinta l'uscita temporanea dall'istituto (secolarizzazione temporanea) dall'uscita definitiva (secolarizzazione perpetua).

La prima, accordata per indulto, permetteva ad un religioso di vivere, per un certo tempo, al di fuori del suo convento, mantenendo i suoi voti, ma con la dispensa temporale dagli obblighi relativi alla regola e alle costituzioni del suo istituto.

La secolarizzazione perpetua, anch'essa concessa per indulto, separava definitivamente il religioso dal suo istituto. Veniva autorizzato a vivere nel mondo restando però sempre vincolato ai tre voti religiosi: se non stabiliva diversamente una speciale dispensa, egli doveva osservare la castità religiosa; per il suo voto di povertà non poteva acquistare beni temporali né disporre in senso reale dei beni che usava; il voto di obbedienza lo impegnava verso l'ordinario del luogo. L'istituto non aveva alcun obbligo « alimentare » nei suoi confronti. In caso di professi semplici, ordinariamente venivano dispensati dai loro voti.

Nel Codice del 1917, la secolarizzazione temporanea è divenuta escaustrazione e la secolarizzazione perpetua è divenuta secolarizzazione pura e semplice con dispensa dai voti (qualunque sia la loro natura).

QUESTIONE 97

USCITA DALL'ISTITUTO DI UN PROFESSO TEMPORANEO

(can. 688 § 1 e 2, 689)

A) Allo scadere del tempo della sua professione

(can. 688 § 1)

Allo scadere del tempo per il quale ha emesso la sua professione il religioso può lasciare l'istituto, in qualunque momento dal giorno anniversario della sua professione.

B) Durante il tempo di professione (id. § 2)

Chi, durante la professione temporanea, per grave causa, chiede di lasciare l'istituto, può ottenere il relativo indulto dal moderatore supremo.

a) In un istituto di diritto pontificio, il superiore generale, se lo giudica opportuno, dopo aver ottenuto il consenso del suo consiglio, potrà accordargli la secolarizzazione richiesta, per quanto possibile, per iscritto.

b) In un istituto di diritto diocesano o in un monastero giuridicamente isolato (cioè che non ha, oltre al proprio moderatore, altro superiore maggiore o non è associato ad un istituto di religiosi il cui superiore maggiore esercita su questo monastero un'autentica autorità definita dalle costituzioni: cfr. can. 615), l'indulto del superiore maggiore, dato col consenso del suo consiglio, per essere valido deve essere confermato dal vescovo della casa di assegnazione del religioso.

**C) In caso di esclusione
dalla successiva professione (can. 689)**

Un professo può non essere ammesso alla professione perpetua o al rinnovo della professione temporanea dall'autorità competente del suo istituto. Tale autorità è il superiore maggiore che, a norma delle costituzioni, è competente ad ammettere alla professione. Questi, per giusta causa e udito il proprio consiglio, può rifiutare tale ammissione.

Le « giuste cause » sono sempre state ricondotte ad un difetto di vocazione sia alla vita religiosa in generale, sia a quella particolare dell'istituto.

Una malattia fisica o psichica, contratta dopo la professione, potrebbe essere motivo di esclusione, se il superiore competente ritiene, dopo essersi consultato con medici esperti, che per questo motivo il religioso in questione sarebbe incapace di vivere la vita dell'istituto. (Evidentemente questo motivo non potrà essere invocato se la malattia è stata contratta o per colpevolezza dell'istituto, che non ha offerto gli aiuti necessari, o a causa di compiti svolti nell'istituto per ordine del superiore). D'altro canto, il religioso che perdesse la ragione non potrebbe essere dimesso dall'istituto né durante i suoi voti temporanei, né alla loro scadenza, in quanto, essendo incapace di intendere e di volere, non può essere raggiunto da alcun provvedimento a favore o contrario.

In virtù del principio della gerarchia dell'autorità in un istituto centralizzato, un religioso ritenuto inidoneo ha il diritto di ricorrere dal superiore provinciale al superiore generale, ma non ad una autorità esterna all'istituto (vescovo diocesano o Santa Sede), a meno che non si senta vittima di una ingiustizia, in tal caso ha il diritto di ricorrere alla Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica.

QUESTIONE 98

**USCITA DALL'ISTITUTO
DI UN PROFESSO PERPETUO**

(can. 691-692)

A) L'autorità competente

L'autorità competente per accordare l'indulto di lasciare l'istituto (secolarizzazione) ad un professo perpetuo è la Santa Sede, in un istituto di diritto pontificio; è il vescovo della diocesi nella quale è situata la casa di assegnazione del religioso, in un istituto di diritto diocesano.

La procedura da seguire per la separazione di un sodale dal proprio istituto è stata precisata da una istruzione della CRIS (cfr. *Documentation Catholique*, 1984, pp. 119-121) che ricorda e la serietà della professione da cui la Chiesa non può dispensare con leggerezza e, per conseguenza, la necessità per l'autorità competente (la cui coscienza è fortemente impegnata) di essere informata il più obiettivamente possibile sulla veracità dei motivi che suggeriscono la domanda, al fine di potersi pronunciare con responsabile consapevolezza.

B) La domanda

La richiesta di secolarizzazione, la deve fare il religioso stesso. I superiori non gliela possono imporre né direttamente né indirettamente, pena la nullità dell'indulto. (La dimissione di un religioso è sottoposta a regole speciali; cfr. questioni 103-106). Solo motivi assai gravi, da valutare davanti a Dio, possono essere adottati.

Il religioso deve presentare la sua richiesta, debitamente firmata, al superiore generale del suo istituto (o al superiore maggiore in un monastero autonomo). Tale domanda deve esporre chiaramente e in tutta franchezza: 1) quando ha pronunciato i suoi voti perpetui; 2) perché li ha emessi; 3) come li ha vissuti; in quali luoghi e in quali circostanze; 4) perché desidera, al momento, lasciare l'istituto.

Se si tratta di un religioso chierico, che non è mai stato incardinato in una diocesi o che ha perso la sua incardinazione, dovrà unire alla sua domanda la lettera di un vescovo diocesano disposto ad incardinarlo o, almeno, a riceverlo temporaneamente « a titolo di prova ».

C) Trasmissione della domanda

Chiamato in causa dalla domanda, il superiore generale deve richiedere al provinciale (se c'è) tutte le informazioni utili. Riunisce il suo consiglio per conoscere il giudizio dei suoi consiglieri. Essi devono studiare in modo approfondito i problemi sollevati dalla domanda, sulla quale devono pronunciarsi, soppesando tutti gli aspetti ed esponendo poi le ragioni profonde della scelta operata.

Spetta al superiore trasmettere all'autorità competente un dossier comprendente la richiesta dell'interessato e un suo dettagliato *curriculum vitae*. Il giudizio dell'autorità competente viene formulato sul candidato al momento della sua ammissione nell'istituto, sul giudizio riguardante la vita del religioso in seno all'istituto (relazioni con i superiori, fedeltà agli obblighi assunti, eventuali tare psicologiche e patologiche emerse, ecc.) sul parere del consiglio generale e sul parere personale motivato del superiore stesso intorno al caso in questione.

D) L'indulto (can. 692)

In linea di principio, il religioso non ha, in senso stretto, diritto alla secolarizzazione. Se le ragioni da lui addotte sono ritenute insufficienti dall'autorità competente, questa può suggerirgli altre vie per superare le sue difficoltà (per esempio un indulto di escauzione o un « permesso d'assenza »).

Abitualmente la risposta giunge all'interessato attraverso i suoi superiori. Se la secolarizzazione viene accordata, diventa importante sapere da quale momento essa ha effetto. La nuova legislazione identifica tale momento con quello della notifica dell'indulto all'interessato (essa deve essere fatta, normalmente, per iscritto). Il religioso può rifiutare l'indulto, ma in tal caso deve segnare di sua mano il rifiuto sull'atto stesso della notifica. L'indulto allora decade e lo stato canonico del religioso non registra mutamento alcuno.

QUESTIONE 99

EFFETTI DELLA SECOLARIZZAZIONE. NORME GENERALI

(can. 692)

L'indulto di secolarizzazione legittimamente concesso ad un religioso (di voti temporanei o perpetui), da qualunque autorità sia emesso, produce la dispensa dai voti di religione e da tutti gli obblighi contratti con la professione.

Dal punto di vista economico e finanziario, un religioso uscito da un istituto non può esigere nulla dall'istituto stesso per qualunque attività in esso compiuta (can. 702 § 1). Tuttavia l'istituto ha un obbligo di equità e di carità evangelica verso il religioso che se ne separa, per cui deve soddisfarvi aiutandolo nella sua nuova vita (can. 702 § 2).

QUESTIONE 100

EFFETTI DELLA SECOLARIZZAZIONE NEL CASO DI UN RELIGIOSO CHIERICO

(can. 693)

A) Uscita dall'istituto di un religioso chierico

Se il religioso che esce dall'istituto è un chierico, è tenuto ad osservare tutti gli obblighi inerenti al suo stato clericale. Chi non ha perso con la professione perpetua la diocesi alla quale era incardinato prima di entrare in religione, deve far ritorno alla sua diocesi e il suo vescovo non può rifiutarsi di riceverlo. A chi invece ha perso la sua incardinazione con la professione perpetua o è stato ordinato nell'istituto, non può essere concesso l'indulto di lasciare l'istituto prima che trovi un vescovo disposto ad incardinarlo o a riceverlo temporaneamente in prova (in tal caso, la sua incardinazione alla diocesi diventerà effettiva solo dopo cinque anni, a meno che, nel frattempo, il vescovo non l'abbia allontanato).

B) Ritorno di un religioso chierico allo stato laicale

Un diacono, se desidera lasciare lo stato clericale e tornare a quello laicale, deve avere gravi motivi, come assai gravi devono essere quelli di un prete che desiderasse la stessa cosa (cfr. can. 290).

In tal caso, il religioso diacono o prete presenta la domanda al suo superiore maggiore (o, se preferisce, all'ordinario del luogo della sua residenza). Questi, o personalmente o attraverso un delegato, alla presenza di testimoni lo interroga, dopo che hanno giurato sia

il religioso in questione sia i testimoni o gli esperti che devono stabilire l'attendibilità dei motivi addotti e illuminare il giudizio dell'autorità competente.

L'intera pratica, corredata del parere motivato dei superiori religiosi (o dell'ordinario del luogo, secondo i casi), va trasmessa alla Congregazione della dottrina della fede, la sola investita del potere di autorizzare la secolarizzazione di un chierico. Tale autorizzazione non comporta con sé un'automatica dispensa della legge del celibato, che il papa ha riservato a sé personalmente (can. 291). Per tale questione va consultata la lettera del 14 ottobre 1980 della Congregazione per la dottrina della fede in merito alle norme di procedura per la dispensa dal celibato sacerdotale (EV 7, nn. 572-586, pp. 550ss).

QUESTIONE 101

RIAMMISSIONE DI UN PROFESSO NELL'ISTITUTO

(can. 690)

Un novizio che, al termine del suo noviziato, non fa la professione, o un professo di vita temporanea o perpetua che è legittimamente uscito dal proprio istituto (cioè che non è stato dimesso) può essere di nuovo ricevuto nello stesso istituto senza l'obbligo di ripetere il noviziato, se il superiore generale (o il superiore del monastero, in un monastero autonomo), con il consenso del suo consiglio, permette la sua riammissione.

Spetterà al moderatore supremo stesso stabilire un conveniente periodo di prova prima della professione temporanea, e la durata dei voti temporanei prima della professione perpetua (la durata non può essere inferiore a quella prevista dalle costituzioni, né superare, con le possibili rinnovazioni, il tempo massimo di nove anni previsto dal can. 657 § 2).

È possibile forse qui ricordare il caso di riammissione previsto dal decreto della Congregazione dei religiosi del 30 luglio 1957 a proposito dei religiosi obbligati al servizio militare (o ad un servizio alternativo): un superiore maggiore può, con il consenso del suo consiglio, autorizzare uno dei suoi religiosi di voti temporanei a mantenere i suoi voti durante il tempo del servizio. Può, in seguito, sospendere, per iscritto, i suoi voti come ripristinarli.

QUESTIONE 102

DIMISSIONE DEI RELIGIOSI. SGUARDO STORICO

Prima del Codice del 1917, in caso di incorreggibilità di un professo solenne entro sei mesi, esso poteva essere espulso dal suo ordine in seguito ad un processo giudiziario che implicava la prova canonica dei motivi dell'espulsione. Le monache potevano « essere espulse solo su autorizzazione della Santa Sede ». I religiosi espulsi erano per questo dispensati dai voti.

Nelle congregazioni religiose (istituti di voti semplici), le condizioni della dimissione erano diverse secondo che il religioso fosse chierico o laico, professo di voti perpetui o professo di voti temporanei. Per questi ultimi non occorre alcuna forma giudiziaria. Ma, in linea di massima (salvo dispensa della Santa Sede), una procedura organica si imponeva se si trattava di un chierico o di un professo di voti perpetui.

La dimissione diventava effettiva solo con la conferma da parte della Santa Sede. Il religioso dimesso manteneva l'obbligo dei suoi voti, a meno che la sua congregazione non beneficiasse di un « privilegio » in questo campo.

Il Codice del 1917 recepì, in pratica, questa disciplina, che si è mantenuta fino al decreto del 2 marzo 1974, il quale ha soppresso la procedura giudiziaria per la dimissione di un professo di voti perpetui negli istituti clericali esenti, sostituendola con una procedura di carattere amministrativo già in vigore per i professi di voti perpetui di altri istituti, procedura che offre altrettante garanzie di giustizia che la precedente.

QUESTIONE 103

DIMISSIONE « IP SO FACTO »

(can. 694)

Un religioso è dimesso dal momento in cui compie il delitto, in due casi:

d) Nel caso di apostasia notoria dalla fede cattolica (è sufficiente il rigetto di un solo dogma propriamente detto perché si abbia apostasia dalla fede).

b) In caso di matrimonio o attentato matrimonio, anche solo civile.

La dimissione *ipso facto* dall'istituto è dichiarata dallo stesso diritto. È conveniente registrare il fatto e conservare le prove. Per questo, il superiore maggiore, con il suo consiglio, raccoglie senza indugi le prove del fatto incriminato (testimonianze irrefutabili, atti di stato civile, ecc.), redige e firma con il suo consiglio un verbale dei fatti, e archivia il tutto.

DIMISSIONE OBBLIGATORIA

(can. 695)

A) Motivi

Nei casi seguenti la dimissione è obbligatoria secondo la procedura sotto esposta:

a) Se un religioso commette omicidio, rapisce o detiene con la violenza o con la frode una persona, la mutila o la ferisce gravemente (cfr. can. 1397).

b) Se provoca aborto (can. 1398).

c) Se vive in stato concubinario o permane scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto comandamento (can. 1395 § 1).

d) Se si rende colpevole di altri delitti contro la castità, commessi con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei sedici anni (can. 1395 § 2).

Per quanto riguarda l'ultima serie di delitti, il superiore competente, prima di intraprendere la via della dimissione, può, in certi casi, ritenere che altri mezzi potrebbero essere idonei per condurre all'emendamento del colpevole, alla reintegrazione della giustizia e alla riparazione dello scandalo.

B) Procedura per la dimissione obbligatoria

Il superiore maggiore:

a) Raccoglie le prove relative ai fatti incriminati e alle responsabilità del religioso.

b) Rende note al religioso (oralmente davanti a due testimoni, oppure per lettera raccomandata con ri-

cevuta di ritorno) l'accusa di cui è fatto oggetto e le prove che la sostengono, dandogli, nello stesso tempo, facoltà di difendersi, per iscritto con firma autografa, entro un lasso di tempo sufficiente.

c) Trasmette al superiore generale (o al vescovo diocesano, se a lui compete di decidere la dimissione) l'intera pratica, che deve comprendere: l'accusa e le prove, sottoscritte dal superiore maggiore e dal notaio (segretario), nonché le risposte del religioso, verbalizzate e dal religioso stesso controfirmate.

(Il religioso gode sempre il diritto di rivolgersi al superiore generale o al vescovo competente per presentare direttamente la propria difesa).

ALTRI CASI DI DIMISSIONE

(can. 696-697)

A) Motivi (can. 696)

Deve sempre trattarsi di fatti gravi, esterni (cioè noti o suscettibili di notorietà), imputabili al religioso (cioè dei quali egli è moralmente responsabile) e comprovati giuridicamente. Per esempio: negligenza abituale degli obblighi della vita consacrata; ripetute violazioni dei vincoli sacri; disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei superiori in materia grave; un grave scandalo derivato dal comportamento colpevole del religioso; l'ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate dal magistero della Chiesa; l'adesione pubblica ad ideologie inficiate di materialismo o di ateismo; l'assenza illegittima dalla casa religiosa protratta per sei mesi con l'intenzione di sottrarsi all'autorità dei superiori (cfr. can. 665 § 2). Il diritto proprio può prevedere per la dimissione di professi temporanei, motivi di gravità simile o anche minore.

B) Avviamento del processo (can. 697)

Nei casi di cui sopra il superiore maggiore:

a) Udito il parere del suo consiglio, decide, se lo ritiene opportuno, di dare il via alla procedura di dimissione.

b) Raccoglie o integra le prove sia circa i fatti incriminati che sulla colpevolezza del religioso.

c) Ammonisce una prima volta il religioso, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure oral-

mente alla presenza di testimoni, con l'esplicita comunicazione della conseguente dimissione in caso di mancato ravvedimento, notificandogli chiaramente la forma della dimissione e accordandogli piena facoltà di rispondere in propria difesa.

d) Se dopo un intervallo di almeno quindici giorni questa ammonizione risulta inutile, procede ad una seconda simile alla prima nella forma e nel contenuto.

e) Se anche questa seconda ammonizione risultasse inefficace, riunisce il suo consiglio e, qualora con esso giudicasse sufficientemente provata l'incorreggibilità e insufficienti le difese del religioso, trascorsi senza risultati altri quindici giorni dall'ultima ammonizione, trasmette al moderatore supremo (o al vescovo competente) tutti gli atti, sottoscritti da lui stesso e dal notaio, unitamente alle risposte date dal religioso e da lui firmate.

(Come nel caso della dimissione obbligatoria, il religioso gode sempre del diritto di comunicare direttamente col suo superiore generale o col vescovo competente, per presentare la sua difesa).

IL DECRETO DI DIMISSIONE

(can. 699-700)

A) L'autorità competente per emettere il decreto di dimissione

— In un istituto centralizzato (di diritto pontificio o di diritto diocesano), è il superiore generale col suo consiglio (almeno quattro membri).

— In un monastero (maschile o femminile) autonomo (cioè che non ha altro superiore maggiore che il proprio superiore maggiore o che non è associato ad un istituto religioso il cui superiore eserciti su questo monastero una vera autorità definita nelle costituzioni), è il vescovo diocesano.

a) Negli istituti centralizzati, il moderatore supremo riunisce il suo consiglio (dovrà essere composto di almeno quattro membri). Collegialmente, procedono ad una accurata valutazione delle prove, degli argomenti e delle difese, e si pronunciano con voto segreto sull'opportunità della dimissione. Se il voto riconosce la fondatezza dell'accusa, il moderatore supremo emette per iscritto il decreto di dimissione del religioso e in esso esprime (pena la nullità) i motivi, in diritto e in fatto, che giustificano la decisione. Il decreto datato (sotto pena di nullità) deve indicare che il religioso ha il diritto di ricorrere all'autorità superiore (la CRIS) entro dieci giorni dalla ricezione della notifica.

b) Nei monasteri *sui iuris* (can. 615) la decisione circa la dimissione compete al vescovo diocesano, il cui decreto deve pur essere motivato e indicare al religioso il suo diritto di ricorrere.

B) Conferma del decreto

Il decreto di dimissione non ha vigore se non è stato confermato:

a) in un istituto di diritto pontificio (o in un monastero giuridicamente isolato) dalla CRIS;

b) in un istituto di diritto diocesano dal vescovo della diocesi in cui ha sede la casa di assegnazione del religioso.

Per questo, l'autorità che ha emesso il decreto (moderatore supremo o vescovo, secondo i casi) deve trasmettere a chi di diritto, insieme col decreto, tutta la pratica della questione affinché la causa sia nuovamente studiata, e il decreto, se è il caso, confermato.

C) Notifica del decreto e ricorso

Il decreto confermato deve essere portato a conoscenza dell'interessato per iscritto (lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) o oralmente davanti a due testimoni.

Tale decreto confermato può essere fatto oggetto, in un lasso di tempo di dieci giorni, a partire dalla ricezione della notifica, di un ricorso davanti alla CRIS (pure nel caso in cui essa stessa ha confermato il decreto del moderatore supremo o del vescovo).

A tale scopo, il religioso deve fare una dichiarazione di ricorso attraverso uno scritto indirizzato al moderatore supremo o al vescovo, secondo i casi (cfr. can. 1737 § 1). Il ricorso ha effetto sospensivo. Se non si inoltra il ricorso, passati i dieci giorni il religioso si trova dimesso.

QUESTIONE 107

**DIMISSIONE
IN CASO DI ESTREMA URGENZA**

(can. 703)

In caso di grave scandalo esterno o nel pericolo imminente di un gravissimo danno per l'istituto, il religioso colpevole di ciò può essere espulso dalla casa religiosa immediatamente da parte del superiore maggiore, oppure, qualora il ritardo risultasse pericoloso, dal superiore locale col consenso del suo consiglio.

Se è necessario, il superiore maggiore deve curare che si istruisca il processo di dimissione, a norma del diritto, oppure deferisca la questione alla Sede Apostolica.

QUESTIONE 108

EFFETTI DELLA DIMISSIONE

(can. 701, 702 e 704)

Con la legittima dimissione cessano, per il fatto stesso, i voti e insieme i diritti e gli obblighi derivanti dalla professione. Il religioso ritorna laico o, eventualmente, resta chierico (con gli obblighi del suo stato).

Se il religioso, fatto oggetto del provvedimento di dimissione, è chierico, non potrà esercitare gli ordini sacri fino a quando non abbia trovato un vescovo il quale, dopo un conveniente periodo di prova nella diocesi (cfr. questione 100 a proposito del can. 693), lo accolga o, almeno, gli consenta l'esercizio degli ordini sacri nella sua diocesi.

Quanto è stato detto circa le conseguenze economiche e finanziarie della secolarizzazione si applica pure al caso della legittima dimissione di un religioso (cfr. questione 99).

Nella relazione che, a norma del can. 592 § 1, ogni moderatore supremo deve fare alla Santa Sede sullo stato e la vita del suo istituto, si deve fare menzione di tutti quei religiosi che, a qualunque titolo, sono separati dall'istituto.

**LE CONFERENZE
DEI SUPERIORI MAGGIORI**

(can. 708-709)

A) La storia e il vocabolario

In alcuni paesi, ancora prima del Concilio, i superiori maggiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica si erano raggruppati in conferenze, unioni o consigli, dandosi anche degli statuti che la CRIS aveva approvato.

Il decreto conciliare *Perfectae caritatis* (23) chiede che siano favorite le conferenze o i consigli dei superiori maggiori. Sottolinea la loro grande utilità e domanda che « si stabilisca una conveniente opera di coordinamento e di collaborazione con le conferenze episcopali per quanto riguarda l'esercizio dell'apostolato ».

Il decreto *Ad gentes* (33) constata « la grande utilità delle conferenze di religiosi e delle unioni di suore ». Qui si tratta, come è evidente, di una realtà diversa dalla precedente. Il motu proprio *Ecclesiae sanctae*, del 6 agosto 1966 (II, nn. 42-43 e III, n. 16):

— dispone che « l'unione dei superiori generali e l'unione delle superiori generali possano essere ascoltate e consultate attraverso un consiglio costituito presso la CRIS ». È l'origine dell'attuale consiglio dei sedici;

— rammenta « la massima importanza » di una collaborazione « nella fiducia e nel rispetto » tra le conferenze o unioni nazionali dei superiori e delle superiori maggiori e le conferenze episcopali. Auspica a

tale proposito che « le questioni concernenti l'una e l'altra parte siano trattate da commissioni miste di vescovi e di superiori o di superiori maggiori »;

— ordina la partecipazione dei rappresentanti degli istituti religiosi nelle missioni alle riunioni della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli con voto consultivo. È l'origine dell'attuale consiglio dei diciotto.

Mutuae relationes nel 1978:

— domanda che siano incoraggiate le « associazioni di religiosi e di religiose a livello diocesano » (n. 59) per uno scopo simile a quello perseguito dalle conferenze nazionali;

— rileva l'esistenza, a livello nazionale, regionale o di rito, di « consigli o conferenze di superiori maggiori (di soli religiosi, di sole religiose o misti) » (n. 61);

— ricorda le prescrizioni dell'*Ecclesiae sanctae* sulle commissioni miste (n. 63);

— indica che « si potranno costituire forme di coordinamento tanto per i vescovi quanto per i superiori maggiori, nell'ambito internazionale, continentale o subcontinentale » (n. 66);

— rammenta infine che il papa « ha promosso alcune forme di cooperazione dei religiosi con la Santa Sede, approvando il consiglio dell'unione sia dei superiori che delle superiori generali presso la CRIS e introducendo i rappresentanti dei religiosi presso la Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli » (n. 67).

Il diritto canonico indica « l'utilità delle conferenze o dei consigli dei superiori maggiori » (can. 708), senza precisare i diversi livelli evocati da *Mutuae relationes*, né parlare delle conferenze o unioni di religiosi, né delle unioni dei superiori maggiori.

B) Statuto canonico (can. 709)

Tali conferenze:

— devono far approvare i loro statuti dalla Santa Sede;

— saranno erette dalla sola Santa Sede in persone giuridiche;

— devono restare sotto la suprema direzione della Sede Apostolica.

Questa dipendenza passa per la mediazione della Congregazione per gli istituti di vita consacrata.

C) Ambito di competenza e finalità (can. 708)

I superiori (le superiori) maggiori si associano in conferenze o consigli:

— per conseguire più agevolmente il fine proprio dei loro istituti;

— per trattare questioni di comune interesse;

— per instaurare un opportuno coordinamento e cooperazione con le conferenze episcopali e anche con i singoli vescovi.

Mutuae relationes (59) parlava di «organismi di mutuo collegamento, di promozione e di rinnovamento della vita religiosa».

Perfectae caritatis (23) sosteneva che tali conferenze sono utili «per distribuire più razionalmente gli operai del Vangelo in un determinato territorio». Questa finalità non è stata recepita dal Codice e di fatto esula dal potere di una conferenza di superiori. Un'assemblea di superiori maggiori ha potere deliberativo solo su questioni riguardanti il proprio funzionamento interno.

La Santa Sede approva tuttavia statuti in cui si afferma che, per certe importanti decisioni di ordine generale riguardanti la vita religiosa di un tale paese, a richiesta o con il permesso della Sede Apostolica e dopo le necessarie consultazioni, i superiori maggiori,

riuniti in assemblea, possono pronunciarsi a nome di tutti gli istituti, bastando per questo la maggioranza dei due terzi.

Va da sé che, in virtù del can. 6, tutti gli auspici e le prescrizioni precedenti il Codice e riguardanti la collaborazione fra vescovi e superiori maggiori restano in vigore anche se il codice non ne parla in dettaglio.

Una delle grandi novità del Codice di Diritto Canonico del 1983 è la presenza degli istituti secolari: si spera così che l'inserzione di tale forma di vita in un testo ufficiale quale è il Codice, che tocca l'intera vita ecclesiale, serva ad attirare l'attenzione sopra gli istituti secolari permettendone e favorendone una migliore conoscenza.

Tali istituti, fino al Codice, erano regolati in base a tre testi legislativi: la costituzione *Provida Mater Ecclesia* (2 febbraio 1947), il motu proprio *Primo feliciter* (12 marzo 1948) e l'istruzione *Cum Sanctissimus* (19 marzo 1948). Questi testi sono ora abrogati e hanno cessato di essere in vigore il 27 novembre 1983, ma sarà necessario, nello spirito del can. 6 dell'attuale Codice, farvi riferimento come alla fonte della nuova legislazione per tutto quanto non vi è di contrario. Parimenti, restano una fonte importante, ben più vasta del puro campo canonico, il n. 11 del decreto conciliare *Perfectae caritatis* e i discorsi di Paolo VI e di Giovanni Paolo II (CMIS, Roma 1981).

Bibliografia

- La preghiera secolare*. Atti del Congresso del CMIS, 1976.
CMIS, Roma 1978.
- Nel cuore della storia*. Atti del Congresso del CMIS, 1980.
CMIS, Roma 1983.
- Gli istituti secolari. Documenti*, CMIS, Roma 1981.
- Beyer J. *Istituti secolari e movimenti ecclesiali* in *Aggiornamenti sociali*, 34 (1983/84) 181-200.
- Castano J. // *contesto ecclesiale della vita consacrata* in AA.VV., // *nuovo diritto dei religiosi*, Roma 1984, pp. 41-60 (spec. 50-60).

Gutiérrez A. *Canones circa instituta vitae consecratae et societates vitae apostolice vagantes extra partem earum propriam* in *Commentarium pro religiosis et missionariis* 64 (1983) 73-96, 255-280.

Morlot F. *Conspectus bibliographicus Institutorum saecularium* (1973-1982) in *Commentarium pro religiosis et missionariis* 64 (1983) 193-254.

Oberti A. *Gli istituti secolari nel nuovo codice di diritto canonico* in *Vita consacrata* 19 (1983/8-9) 501-511.

QUESTIONE I

DEFINIZIONE DI ISTITUTO SECOLARE

(can. 710)

Il Codice riprende la definizione data dalla legge fondamentale del 2 febbraio 1947, migliorandola notevolmente.

A) Gli istituti secolari sono istituti di vita consacrata

Il Codice ha abbandonato la terminologia « stati di perfezione » e soprattutto il linguaggio della costituzione *Provida Mater* che poteva far pensare ad un sorta di gerarchia all'interno degli istituti di perfezione, qualificando gli istituti secolari come appartenenti ad una categoria di terzo ordine. Inoltre, l'adozione del termine generale « vita consacrata » permette di evitare ogni ricorso al vocabolario della vita religiosa; *Primo feliciter* parlava ancora di vita « sostanzialmente religiosa » proprio per il fatto di non aver trovato questo termine. Ormai istituti religiosi e istituti secolari sono due categorie di pari dignità.

B) I sodali vivono nel mondo

Oggi i documenti evitano le proposizioni concessive della *Provida Mater*, che parlava di ricerca della perfezione « benché vivano nel mondo ». Per la nuova normativa canonica è proprio questa piena inserzione nel mondo o « secolarità » a connotare la specificità di tale vocazione.

C) Tendere alla perfezione della carità

È lo stesso scopo che la *Lumen gentium* (5) propone ad ogni cristiano. I sodali degli istituti secolari non intendono qualificarsi come dei superbattezzati: intendono assumersi nella più piena consapevolezza tutte le esigenze del battesimo. Lo stato di carità perfetta è quello in cui Dio è amato in modo radicale e totale, sì che tale amore invade di sé ogni dimensione della vita. Tale stato appare così come la meta verso cui si tende senza però mai raggiungerla in questa vita.

D) La finalità apostolica

Lavorare per la santificazione del mondo soprattutto stando e operando all'interno di esso. L'espressione non è del tutto felice, perché il termine « mondo » è ambiguo. Può significare umanità e, in tal caso, l'espressione è adeguata: i sodali degli istituti secolari sono chiamati a lavorare affinché l'umanità divenga il popolo santo. Il vocabolo può pure indicare l'universo o anche la storia che non possono divenire santi per opera propria, e pertanto l'espressione può solo indicare ciò: lavorare affinché lo spazio e il tempo divengano luoghi e momenti (teologici) della santificazione dell'uomo. Ecco la secolarità: l'impegno apostolico si vive all'interno stesso del mondo.

QUESTIONE 112

GLI ELEMENTI ESSENZIALI PER GLI ISTITUTI SECOLARI

(can. 711, 714-715)

A) Condizione canonica (can. 711)

Il can. 711, riprendendo affermazioni fatte più volte da Paolo VI nel 1970 e nel 1972 e, più chiaramente ancora, dal cardinale Antoniutti nel suo discorso del 20 settembre 1970 (cfr. *Gli istituti secolari. Documenti*, CMIS, Roma 1981, n. 13), afferma che il laico, membro di un istituto secolare, resta laico e il prete diocesano resta prete diocesano. È l'affermazione positiva di quanto, in negativo, nel 1947 affermava la *Provida Mater Ecclesia* (art. II, 1): i membri degli istituti secolari non sono religiosi e il diritto dei religiosi non può essere loro applicato.

Il nuovo Codice non divide i fedeli in tre categorie: chierici, religiosi e laici, come faceva il vecchio Codice; secondo la dottrina del Concilio, stabilisce invece due criteri di distinzione (can. 207 e 574).

Il primo è di diritto divino, e riguarda la struttura gerarchica della Chiesa: chierici (ossia coloro che hanno ricevuto un ministero sacro) e laici.

Il secondo riguarda la vita e la santità della Chiesa, che si realizza mediante diverse vocazioni, tra cui quella di quanti, chierici o laici, professano i consigli evangelici in un modo che la Chiesa riconosce ed accoglie.

La loro è una forma stabile di vivere (can. 573 § 1), che il Codice chiama anche *status* (can. 207 § 2; 574; 588 § 1); ma per gli istituti secolari il can. 711 precisa che questo non comporta un mutamento della « condizione canonica, laicale o clericale », dei sodali: ciò che

non vale per gli istituti religiosi. Per questo, un sodale di istituto secolare laicale partecipa dei diritti e dei doveri di tutti i laici, e non è tenuto alle restrizioni che il can. 672 stabilisce per i religiosi anche laici, o ad altre analoghe. Così pure, il sodale chierico di un istituto secolare partecipa dei diritti e dei doveri di tutti i chierici.

L'immutata condizione canonica va ovviamente vissuta nell'osservanza degli impegni specifici assunti, e cioè di quanto è prescritto per la vita consacrata in un determinato istituto.

B) Condizione di vita (can. 714)

I membri degli istituti secolari conducono la loro vita nelle situazioni ordinarie del mondo e degli altri uomini. Dal Codice, a questo proposito, è totalmente recepita la secolarità superando tutta la precedente legislazione.

Per quanto riguarda l'abitazione, il Codice non si interessa di imporre case comuni per la residenza dei superiori, per la formazione o per l'ospitalità degli anziani, prescrizioni un tempo date, ma cadute in disuso in molti casi. Il Codice chiede che le costituzioni regolino questo punto e da parte sua indica che si può vivere da soli, in famiglia o in gruppi di vita fraterna. Non si dice nulla circa l'abito (i richiami contenuti nei precedenti progetti sono scomparsi). Del resto per vivere nella normalità dell'ordinario e del quotidiano non c'è bisogno di un abito speciale, ma si deve condividere l'abbigliamento degli uomini e delle donne del proprio paese e del proprio tempo. Anche circa la professione il Codice non ha alcuna indicazione, poiché un laico può esercitare qualunque onesta professione.

C) Situazione dei chierici (can. 715)

I sacerdoti e i diaconi di un istituto secolare sono abitualmente incardinati in una diocesi; vi svolgono il loro ministero e vi conducono la loro vita come tutti gli altri. Devono quindi sottostare a tutto quanto è prescritto per il clero diocesano. In particolare, dipendono dal loro vescovo, salvo per quanto riguarda la vita consacrata nel proprio istituto. D'altro canto, non può sorgere alcun conflitto avendo cura i singoli istituti di precisare che, in caso di conflitto, ha priorità la relazione col vescovo.

Ci sono comunque degli istituti i cui membri chierici, o almeno alcuni, sono incardinati nell'istituto: per questo è richiesta un'autorizzazione speciale della Santa Sede (can. 266 § 3).

La proposizione condizionale del paragrafo 2 del can. 715 (se sono destinati) sembra riferirsi alla relativa che precede piuttosto che alla principale che segue. Essa segna i limiti di tale concessione: è accordata quando i chierici dell'istituto sono destinati ad opere proprie dell'istituto stesso o al suo governo.

Tale misura riveste il carattere dell'eccezionalità. In effetti, è piuttosto fuori del normale che l'istituto secolare abbia opere proprie; diversamente rischierebbe di diventare una congregazione religiosa con una certa vita comune. Quanto al governo, anche istituti importanti hanno dei responsabili che continuano ad esercitare il loro ministero diocesano.

Il Codice dispone che i sacerdoti appartenenti ad un istituto secolare dipendano dal vescovo locale allo stesso modo dei religiosi. Questo vale, in particolare, per l'attività apostolica (cfr. can. 678, 679, 681-683) e per le ordinazioni (cfr. can. 1019 § 1028-1030, 1032 § 2, 1036, 1051 2°, 1052 § 2, 1053 § 3, 1054).

**L'APOSTOLATO DEI MEMBRI
DEGLI ISTITUTI SECOLARI**

(can. 713 § 1)

Il Codice, con una felice formula, dice che l'attività apostolica è un'espressione e un esercizio della consacrazione. Aiuta, in tal modo, a superare uno spiacevole dualismo tra il dono di sé a Dio e la missione: chi si consacra interamente al Padre vivendo nel mondo non può che essere inviato ai suoi fratelli per annunziare loro il dono di Dio. L'apostolato non è un'appendice della consacrazione, ne è un elemento di espressione.

La maniera di esercitare l'apostolato tipica dei membri degli istituti secolari è presentata con una formula ripresa dal decreto *Perfectae caritatis* (11): permeare ogni realtà di spirito evangelico come un fermento per consolidare e far crescere il corpo del Cristo. L'immagine del lievito (Mt 13,33), già utilizzata dal motu proprio *Primo feliciter*, indica il tipo di presenza nel cuore del mondo: « il lievito nella pasta », dicevano degli opuscoli di Azione Cattolica. Paolo VI ha sviluppato, nei suoi discorsi del 1972 e del 1976, l'idea di una presenza e di un'azione trasformante del mondo ma dal di dentro, per modellarlo, perfezionarlo, santificarlo (2 febbraio 1972). Giovanni Paolo II ha parlato di « cambiare il mondo dall'interno » (28 agosto 1980).

L'apostolato dei sodali laici (can. 713 § 2)

Ai laici il Codice prospetta due forme di apostolato:

d) Partecipare, nel mondo e dal mondo, della funzione evangelizzatrice della Chiesa. Paolo VI, nel 1976, aveva insistito perché gli istituti secolari rispondessero all'appello dell'esortazione *Evangelii nuntiandi*. Si ritrova la formula coniata da padre Agostino Gemelli nelle sue memorie del 1938 e ripresa da *Primo feliciter* II e *Perfectae caritatis* (l 1): nel mondo e come dal di dentro del mondo (il Codice ha soppresso « come »); è una felice descrizione della consacrazione secolare. Tale partecipazione può essere fatta in due maniere:

1. mediante la testimonianza di una vera vita cristiana, e, soprattutto, attraverso la fedeltà alla propria consacrazione di radicalismo evangelico;

2. collaborando al lavoro di una Chiesa impegnata anche nel secolare, cercando di ordinare le cose temporali secondo Dio (cfr. LG 31) e permeando il mondo con la potenza del vangelo.

b) Offrire la propria collaborazione per il servizio della comunità ecclesiale, secondo lo stile di vita secolare proprio. Va notato che ciò viene in secondo luogo: il Codice insiste più sull'inserimento dei laici nelle realtà temporali per trasformarle in senso evangelico. Quindi l'istituto come tale non può prendersi carico di opere ecclesiali. I membri possono impegnarsi, ma a titolo personale.

L'apostolato dei sodali chierici (can. 713 § 3)

I sodali chierici per la loro specifica consacrazione sono chiamati ad una testimonianza di radicalità evangelica e ad una particolare carità apostolica tra i confratelli. Il loro ministero poi, per la santificazione del mondo, avrà delle sottolineature particolari date dalla secolarità. Questo paragrafo va inteso alla luce del § 1.

L'insegnamento di Paolo VI insisteva su una responsabilità specificamente sacerdotale di questi chierici per una giusta conformazione dell'ordine tempo-

rale che si esercita attraverso il loro ministero di educatori della fede. Il grande papa aggiungeva che questo è il mezzo più alto per contribuire al perfezionamento del mondo secondo l'ordine e il senso della creazione (2 febbraio 1972).

Giovanni Paolo II riprende e ripresenta questo compito di educazione della fede dei laici impegnati nel mondo; in più osserva che un prete di un istituto secolare può apportare agli altri preti tre aiuti: un'esperienza di vita evangelica, un aiuto comunitario, « un'esatta presa di coscienza del rapporto Chiesa-mondo » (28 agosto 1980).

QUESTIONE 114

RAPPORTI CON IL VESCOVO DIOCESANO

(can. 594-595)

I due canoni 594 e 595 riguardano solo gli istituti di diritto diocesano. Ferma restando una loro giusta autonomia interna (can. 586), gli istituti di diritto diocesano vivono sotto la speciale cura del vescovo della diocesi in cui dimorano (can. 594).

Il vescovo della diocesi in cui si trova la sede centrale riveste un ruolo speciale. Tale fatto pone un particolare problema a quegli istituti secolari che non hanno una sede centrale propriamente detta: prima di chiedere la loro erezione, essi devono scegliersi una diocesi, che diventa come il loro punto di ancoraggio nella Chiesa e al cui vescovo dovranno rivolgersi: può essere quello della sede di fondazione, o quello dell'attività principale, o quello della sede centrale. È sempre possibile, in seguito, chiedere ad un vescovo di diventare il vescovo dell'istituto: ci vorranno valide ragioni e il consenso del vescovo precedente. Duplice è il ruolo di questo vescovo:

a) approvare le costituzioni e le loro eventuali modifiche salvo il caso in cui la Santa Sede sia intervenuta; il *quod* *obstat* di Roma resta necessario;

b) trattare gli affari di maggiore rilievo che superano l'ambito di potestà dell'autorità interna.

Il vescovo dovrà però consultare gli altri vescovi diocesani sui cui territori l'istituto è impiantato. Qui nasce un problema delicato quando si può dire che un istituto secolare è stabilito in una diocesi? Teoricamente, converrebbe che, quando una persona entra in un istituto secolare, ne informi il suo vescovo; ma spesso

ragioni di discrezione conducono i sodali a mantenere un certo riserbo. Sarà comunque importante che i responsabili dell'istituto informino il vescovo (o il suo delegato) della presenza di loro membri e gli presentino le loro costituzioni e le approvazioni ricevute. Il vescovo della diocesi può concedere dispense dalle costituzioni in casi particolari (can. 595 § 2).

286

LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

(can. 731-746)

Innanzitutto se ne possono ricordare alcune. Tra le maschili: Oratoriani, Lazzaristi, Sulpiziani, Eudisti, Padri Bianchi, Missione di Parigi; tra le femminili: le Suore del Prado e la Compagnia delle Figlie della Carità di san Vincenzo de' Paoli, che conta ben trentacinquemila membri.

Il legislatore, ponendo la trattazione delle società di vita apostolica in una sezione II, le stacca nettamente dai religiosi e dai sodali appartenenti agli istituti secolari. In altre parole: i sodali di queste società non sono né religiosi né membri di istituti secolari, ma vivono nella Chiesa secondo quella *condizione* o stato ecclesiale generale di cui si fa cenno nel can. 204 § 1 restando così esclusi dagli istituti di vita consacrata.

Va notata la differenza tra i termini *istituti* e *società*: i primi — a motivo dei vincoli sacri e della particolare consacrazione che li caratterizza — costituiscono comunità aventi due stati ecclesiali specifici distinti e come tali vengono proposti nel Codice sotto la sezione I della parte III del secondo libro. Le società, invece, costituiscono nuclei di fedeli che, pur vivendo in comunità, non professano voti pubblici. Manca perciò a queste società il fondamento canonico per lo stato che è la professione pubblica e la conseguente consacrazione ufficiale nella Chiesa. Quindi la volontà del legislatore è di non considerare gli appartenenti a tali società « consacrati », almeno in senso stretto. Ciò tuttavia non impedisce di considerare le società di vita apostolica *simili* (« *accedunt* » dice il can. 731 § 1) agli istituti di vita consacrata, sia perché in esse si pratica la vita

comune, sia perché in alcune si osservano i consigli evangelici e tutte hanno delle costituzioni. Questa assimilazione (non identità) spiega perché nei can. 731-746 in qualche caso, si fa rinvio a norme che riguardano i religiosi stessi: es. i can. 732, 734, 735, 738, 741, 746.

Nella Chiesa lo stato di vita consacrata è costituito primariamente dalla pubblica professione dei consigli evangelici e non dall'azione apostolica, né dalla vita comune; così *la vita consacrata è un essere* nella Chiesa, *la vita apostolica invece è un agire* nella Chiesa. Pertanto tali società sono caratterizzate dalla loro finalità apostolica, e la loro natura si definisce indipendentemente dalle categorie canoniche della vita consacrata.

L'impegno assunto dai membri di queste società verte quindi essenzialmente nella loro finalità apostolica. Tale impegno si basa sulla semplice iscrizione in un registro o su un vero giuramento, secondo i casi, oppure su promesse o altri legami definiti dalle costituzioni. Ciò che distingue le società di vita apostolica dagli istituti di vita consacrata sono così la finalità e i mezzi che la determinano.

Tutte queste società adottano una regola di vita evangelica e propongono ai loro membri una vita fraterna in comunità. Regola di vita e vita fraterna sembrano comportare necessariamente, sebbene implicitamente, il celibato di cui nulla si dice esplicitamente nel diritto che le riguarda se non nel fatto che il can. 735 § 2 applica all'ammissione in questa società quanto il can. 643 § 1.2° dice circa l'ammissione al noviziato religioso, valida per i soli candidati non sposati. Ma ciò non è nuovo perché era già così per i membri laici di tali società fin dalla loro origine. In alcune di esse, fino a questi ultimi anni, i sodali laici facevano o un voto privato o un giuramento o una promessa di castità perfetta.

Tra queste società alcune assumono i consigli evangelici attraverso un legame definito dalle costituzioni (can. 731 § 2).

Se l'aggettivo « apostolico » che le caratterizza non è inteso unicamente in senso moderno, ma nel suo originario significato, esso rinvia di fatto agli « Apostoli », al cui impegno missionario queste società si sono ispirate nella loro fondazione. Fonte e modello della loro ispirazione e del loro comportamento dovranno essere i famosi sommari degli Atti degli Apostoli (2, 42-46; 4, 32-35; 5, 12-16) e le narrazioni dell'invio in missione dei Vangeli sinottici (Mt 10; Mc 3; 6; 13 *pass.*; Lc 9; 10 *pass.*).

Bibliografia

Gambari E. *Manuale della vita religiosa alla luce del Vaticano II*, t. I, Centro Mariano, Roma 1970, pp. 208-211 (dettagliata bibliografia a p. 208, nota 1).

Midali M. *Secolarità, laicità, consacrazione e apostolato* in *Salesianum* 36 (1974) 261-321.

Bonfils J. *Les sociétés de vie apostolique in Vie consacrée* (1983) 213-226.

SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

La legislazione (can. 732-746)

La legislazione di queste società rinvia al diritto generale degli istituti di vita consacrata, tuttavia nel rispetto della natura di ciascuna società (can. 732) per quanto riguarda:

— La fedeltà allo spirito dei fondatori, il fine, la natura, lo spirito e l'indole dell'istituto, le sue tradizioni, e tutto ciò che costituisce il suo patrimonio (can. 578: si veda il commento a questo canone; analogo rimando vale per i canoni seguenti).

— L'erezione di una società da parte di un vescovo diocesano (can. 579).

— L'aggregazione di una società ad un'altra (can. 580).

— La divisione di una società in parti, qualunque siano i loro nomi: province, distretti. ■ (can. 581).

— La fusione e l'unione di più società, così come le confederazioni e le federazioni (can. 582).

— I cambiamenti circa disposizioni già approvate dalla Santa Sede (can. 583).

— La soppressione di una società e la liquidazione dei suoi beni (can. 584); la soppressione di parti della società (can. 585).

— La giusta autonomia di vita di ogni società e il compito dei vescovi in rapporto a tale autonomia (can. 586).

— Le costituzioni o codice fondamentale e le altre norme (can. 587).

— La distinzione tra società clericali e laicali (can. 588) e tra società di diritto pontificio e diocesano (can. 589).

— La sottomissione delle società e dei loro sodali alla Santa Sede e l'obbedienza al papa (can. 590).

— L'esenzione (can. 591).

— La cura di tutti quei *mezzi*, tesi a favorire la comunione ecclesiale tra queste società e la Santa Sede (can. 592).

— La dipendenza delle società di diritto pontificio dalla Santa Sede (can. 593) e delle società di diritto diocesano dal vescovo diocesano (can. 594).

— La situazione canonica di una società di diritto diocesano (can. 595). L'autorità dei superiori e dei capitoli (can. 596) e il modo di esercitarla (can. 617-633).

— Le norme generali di ammissione dei candidati (can. 597).

— La parità delle società maschili e femminili (can. 606).

— Il significato e il modo di vivere i consigli evangelici per le società in cui i membri si impegnano in modo definitivo a norma delle costituzioni (can. 598-602).

— L'ammissione dei candidati (can. 735 § 2 e 642-645).

— La dimissione di un sodale incorporato definitivamente secondo i can. 694-704 (can. 746).

Le società di vita apostolica godono di un diritto proprio

a) Definito dal Codice di Diritto Canonico

— Una casa viene eretta e una comunità locale viene costituita dall'autorità competente nella società previo consenso scritto del vescovo diocesano, il quale deve essere anche consultato quando si tratta della soppressione di questa. Il consenso per l'erezione di una casa comporta il diritto di avere almeno un oratorio, nel quale sia celebrata e custodita la santissima Eucaristia (can. 733).

— I membri devono abitare nella casa o nella comunità legittimamente costituita e osservare la vita in comune a norma del diritto proprio; da esso sono pure regolate le assenze dalla casa o dalla comunità (can. 740).

— Nelle società clericali i chierici sono incardinati nella società stessa, a meno che le costituzioni non dicano altrimenti (can. 736 § 1).

— Per quanto riguarda il piano degli studi e la recezione degli ordini, si devono seguire le norme previste per i chierici secolari, fermo restando tuttavia il can. 736 § 1 (can. 736 § 2).

— I membri di queste società sono soggetti al vescovo diocesano in ciò che riguarda il culto pubblico, la cura delle anime e le altre attività apostoliche, attesi i can. 679-683 (can. 738 § 2).

— I membri di queste società, oltre agli obblighi che secondo le costituzioni li toccano in quanto tali, sono tenuti agli obblighi comuni ai chierici, a meno che non risulti diversamente dalla natura delle cose o dal contesto (can. 739).

— I membri di queste società hanno la capacità di acquistare, possedere e amministrare beni temporali e di disporne, a norma del diritto proprio, ma tutto ciò che loro proviene in considerazione della società (*intuitu Societatis*) rimane acquisito per la società stessa (can. 741 § 2). Le società missionarie usano anche l'espressione *intuitu missionis* (in considerazione della missione).

— Un membro incorporato definitivamente può ottenere dal moderatore supremo col consenso del suo consiglio l'indulto di lasciare la società, a meno che tale concessione non sia, a norma delle costituzioni, riservata alla Santa Sede (can. 743).

— Il passaggio di un sodale, incorporato definitivamente, ad un'altra società di vita apostolica dipende dal superiore generale secondo le stesse disposizioni prescritte per l'uscita (can. 744 § 1).

— Per il passaggio ad un istituto di vita consacra-

ta, o da questo ad una società di vita apostolica, si richiede la licenza della Santa Sede, alle cui disposizioni ci si dovrà attenere (can. 744 § 2).

— Il moderatore supremo con il consenso del suo consiglio può concedere a un membro, incorporato in modo definitivo, l'indulto di vivere fuori della società, tuttavia non oltre tre anni. Se si tratta di un sacerdote, si richiede inoltre il consenso dell'ordinario del luogo in cui deve dimorare (can. 745).

b) Definito dalle costituzioni, riguardante:

— Le strutture di governo della società (can. 734), fermo restando ciò che è detto ai can. 617-633.

— L'ammissione, il periodo di prova, l'incorporazione e la formazione dei membri (c. 735), rispettando quanto è detto ai can. 642-645.

— Nelle società clericali, l'incardinazione, se è prevista (can. 736 § 1).

— I diritti e i doveri dei sodali e della società conseguenti all'incardinazione (can. 737).

— L'obbedienza ai superiori per quanto concerne la vita interna e la disciplina della società (can. 738 § 1).

— Le relazioni tra i membri incardinati in una diocesi e il suo vescovo (can. 738 § 3); queste relazioni sono determinate sia dalle costituzioni sia da particolari convenzioni.

— La permanenza in una casa o in una comunità (can. 740).

— Il diritto, per i membri di queste società, di acquistare, possedere, amministrare e disporre dei beni temporali (can. 741 § 2).

— L'uscita e la dimissione di un membro non ancora incorporato in modo definitivo (can. 742).

— Un eventuale ricorso alla Santa Sede per ottenere un indulto di uscita di un membro incorporato definitivamente (can. 743).

c) **Definito** dal Codice e dalle costituzioni

— Il diritto, per queste società, d'acquistare, possedere, amministrare e alienare i beni, secondo i can. 636, 638 e 639 (can. 741 § 1).

BIBLIOGRAFIA

1. Documenti della Sede Apostolica

A, I pap

PAOLO VI

Motu proprio *Ecclesiae sanctae* del 6 agosto 1966, per l'applicazione dei decreti conciliari (EV 2, nn. 752-913, pp. 697ss).

Esortazione apostolica *Evangelica testificatio* del 29 giugno 1971, sul rinnovamento della vita religiosa secondo gli insegnamenti del concilio Vaticano II (EV 4, nn. 996-1058, pp. 632ss).

Esortazione apostolica *Evangelii nuntiandi* dell'8 dicembre 1975, sull'evangelizzazione nel mondo moderno (EV 5, nn. 1588-1716, pp. 1008ss).

GIOVANNI PAOLO II

Esortazione apostolica *Redemptionis donum* del 25 marzo 1984, sui religiosi e le religiose nella missione della Chiesa.

B. La Curia Romana

CONGREGAZIONE PER I VESCOVI E CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI

Mutuae relationes del 14 maggio 1978, sulle direttive di base per i rapporti tra vescovi e religiosi nella Chiesa (EV 6, nn. 586-717, pp. 432ss).

CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI

Istruzione *Venite seorsum* del 15 agosto 1969, sulla vita contemplativa e sulla clausura delle monache.

Istruzione *Religious and human promotion* del 12 agosto 1980, sulla vita e missione dei religiosi nella Chiesa (EV 7, nn. 436-504, pp. 415ss).

Istruzione *The contemplative dimension of religious life* del 12 agosto 1980, sulla dimensione contemplativa della vita (EV 7, nn. 505-537, pp. 469ss).

Istruzione *Gli elementi essenziali dell'insegnamento della Chiesa sulla vita religiosa* del 31 maggio 1983
Istruzione *Renovatiois causam* del 6 gennaio 1969, sul rinnovamento della vita religiosa (EV 3, nn. 649-747, pp. 382ss).

Decreto del 2 febbraio 1984, sull'adattamento delle
costituzioni al
nuovo Codice.
Procedura per la separazione di un sodale dal suo istituto
del 2 dicembre
cembre 1984.

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA
FEDE
Procedura per la dispensa dal celibato sacerdotale del 14
ottobre
1980 (EV 7, nn. 572-586, pp. 550ss).

COMMISSIONE PONTIFICIA PER
L'INTERPRETAZIONE DEL CODICE
Il voto del superiore nel suo consiglio del 1° dicembre
1985.

INDICE ANALITICO

*I numeri in grassetto stanno a indicare la prima pagina
della
questione in cui è trattato l'argomento citato. Es. **97** indica
la
prima
pagina della questione 36 in cui si tratta il problema
dell'assenza.*

2. Libri e riviste

- Aa. Vv. *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Pontificia Università Urbaniana, Roma 1985.
- Aa. Vv. *La nuova legislazione canonica*, Studia Urbaniana, Pontificia Università Urbaniana, Roma 1985.
- Aa. Vv., // *nuovo diritto dei religiosi*, Rogate, Roma 1984.
- Aa. Vv. *Gli istituti religiosi nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, Quaderni di Vita consacrata, 8, Ancora, Milano 1984.
- Aa. Vv. *Gli istituti secolari nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, O. R. Milano 1984.
- Gambari Elio, *Vita religiosa oggi secondo il Concilio e il nuovo Diritto Canonico*, Roma 1985; // *nuovo Codice e la vita religiosa*, Ancora, Milano 1984; // *noviziato nel nuovo Codice*, Roma 1985; *I religiosi nel Codice. Commento ai singoli canoni*. An-

Abate, 192, 201, 244.

Abbazia, 172, 243.

Abito, 101, 104.

Accettazione, 201, 202, 225, 252.

Accompagnamento (spirituale), 107, 149.

Acquisto, 236.

Adattamento, 15, 25, 28, 154.

Aggiornamento, 220.

Aggregazione, 58, 59, 292.

Alienazione, 175, 178, 236, 238-240.

Amministrazione (apostolica), 172; (dei beni), 45, 90, 91, 180, 227, 228, 232, 234-237.

Ammissione, 136, 140-143, 151, 157, 159, 173, 194, 250, 252, 290, 293, 295.

Ammonizione, 262.

Apertura (di case), 131; (di spirito), 104, 139.

Apostasia, 259.

Apostolato, 11, 31, 35, 72, 92,

Assenza, 97, 98, 129, 147, 253, 262, 294.

Assistente, 134, 192.

Associazione, 11, 12, 42, 78, 134-136, 269.

Attitudine, 138, 143, 156; *vedi*

Capacità.

Attività, 72-73, 92, 95, 120-124, 126, 131, 132, 135, 153, 167, 179, 187, 227, 228, 230, 281, 282, 285.

Atto, 43, 89-91, 107, 113, 140, 143, 144, 157, 159, 175, 177, 201, 204, 205, 208, 209, 212, 213, 215, 219, 223, 235-238, 241, 253, 259.

Autonomia, 27, 58, 59, 61, 68, 78, 123, 168, 171-174, 182, 187, 193, 194, 285, 292.

Autorità (competente, gerarchica, ecclesiastica), 20, 21, 27, 28, 43, 47, 49, 58, 63,

97, 112, 115, 128, 131, 132, 168, 174, 209, 210, 229, 234-236, 239, 241, 243-245, 256, 258, 281, 295. Azione (apostolica e del religioso), 26, 45, 55, 108; (dello Spirito Santo), 39, 52.

Battesimo, 19, 80, 83, 109, 129, 131, 136, 142, 157, 278. Bene comune, 27, 64, 187, 202, 220, 222; (degli istituti), 170; (della Chiesa), 52, 54, 123. Beni (delle persone), 87-91, 94, 105, 173, 180, 181, 210, 295; (dell'istituto), 63, 64, 75, 76, 79, 166, 202, 210, 227, 228, 230, 231, 234, 239-241, 292, 295, 296.

Cambiamento, 55, 57, 73, 117, 131, 169, 292. Candidato, 45, 85, 136, 137, 139-143, 145, 154, 158, 209, 213, 224, 252, 290, 293. Capacità, 89, 94, 151, 158, 199, 227, 294; *vedi* Attitudine. Cappella, 131; *vedi* Oratorio. Cappellano, 116, 117, 134

117, 126, 131, 132, 134, 143-145, 147, 173-176, 179, 181, 183, 186, 189-194, 196, 200, 209, 218, 219, 221, 227, 234, 249, 251, 262, 265, 266, 293; *vedi* Convento. Castità, 19, 20, 81-85, 248, 260, 290. Celibato, 11, 82, 85, 256, 290. Cessazione, 132, 204. Cessione, 238. Chierico, clericale, 22, 30, 101, 105, 107, 118, 126, 129, 131, 141, 142, 148, 159, 161, 171, 183, 197, 203, 252, 255-256, 258, 267, 283, 292-295. Chiesa (gerarchia, universale), *passim*. Chiesa (particolare), 125, 141, 159, 163, 172, 180; *vedi* Dio-cesi; (dei religiosi - edificio), 112, 113, 116, 126, 127, 131, 133, 134, 239. Chiamata, 20, 137, 152. Chiusura, 55, 132; (del Capitolo), 216. Clausura, 81, 98, 103, 104, 178. Codice (complementare), 49-51; (fondamentale), 27, 28

207, 210, 219, 220, 227-232, 234, 236, 238, 239, 241, 290, 293, 295. Confederazione, 60, 63, 168, 219, 243, 245, 292. Conferenza, 123, 125, 127-129, 167, 181, 239, 268-270. Conferma, 151, 169, 201, 202, 223, 225, 258, 265. Confermazione (sacramento della), 142. Confessore, 109, 110, 117. Conflitto, 133. Congregazione religiosa, 22, 23, 48, 53, 54, 56, 58, 59, 73, 78, 192, 227, 242, 244, 258. Congregazioni romane, 47, 54, 107, 129, 166, 167, 179, 256, 269. Consacrazione, 19, 20, 22, 33, 34, 39-41, 43, 82, 83, 92, 94, 104, 157, 282, 283. Consiglieri, 185, 197, 207, 209, 252, 264. Consigli evangelici, 19-21, 23, 39, 42, 82-88, 92, 151, 163, 290, 293. Consiglio (generale, provinciale, locale), 49, 58, 61, 66

75-79, 81-84, 90, 92, 95, 98, 102, 104, 107, 123, 130, 132, 139, 145-147, 153, 158, 165, 173, 174, 177, 178, 182, 189, 193, 199, 200, 202, 203, 208, 215-219, 221, 227, 248-250, 257, 264, 280, 285, 286, 289-296; *vedi* Codice fondamentale. CRIS (ora: Congregazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica) 15, 21, 47, 48, 51, 84, 110, 119, 146, 165, 168, 208, 210, 221, 251, 264, 265, 268, 270. Culto, 41, 107, 113, 131, 151, 173, 294; (mariano) 106. Debiti, 141, 238, 241. Decisione, 61, 66, 71, 75, 76, 92, 117, 144, 145, 156, 174, 185, 195, 207, 213-215, 218-220, 264, 270. Decreto, 31, 43, 54, 134, 223, 264, 270. Delegazione, delegato, 68, 129, 133, 197, 215, 216, 221

- 57, 63, 67, 72, 75-77, 78, 79, 83, 86, 90, 95, 97, 100, 104, 131, 132, 134, 136, 140, 156, 164-169, 171, 174-179, 182-186, 192, 194, 196-202, 204, 205, 207-211, 212, 213, 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243-245, 247, 249, 251, 253, 259, 262, 264, 265, 279, 285, 290, 292-296.
- Diritto (obbligo e possibilità delle persone), 3, 72, 78, 89, 90, 104, 112, 113, 128, 131, 139, 157, 175, 178, 179, 182, 187, 201, 213, 216, 224, 234, 236, 238, 246, 247, 250, 263-265, 267, 295; (di proprietà), 180, 230, 246.
- Diritto (membro di), 145, 215.
- Diritto proprio, 21, 45, 49, 58, 67, 75, 76, 83, 88, 91, 107, 136, 142, 143, 148, 149, 155, 160, 189, 192, 194, 195, 199, 201, 202, 204-209, 211, 212, 215, 216, 224, 235-237, 294.
- Direzione (funzione), 59, 166.
- Direzione spirituale, 109, 110.
- Discernimento, 21, 75, 99, 149, 151.
- Disciplina, 27, 28, 74, 92, 104, 109, 110, 123, 151, 166, 168, 176, 177, 179, 295.
- Dote, 234.
- Dovere, 83, 98, 157, 160, 179, 187.
- Durata, 40, 145, 146, 153, 154, 257.
- Economo, 125, 197, 233, 235, 236; *vedi* Procuratore.
- Elezione, 78, 169, 174, 177, 201, 202, 213, 215, 216, 218, 223, 223.
- Equità, 63, 100.
- Eremita, 33, 40, 80.
- Erezione, 43, 65, 67, 70, 77, 144, 166, 168, 193, 285, 292.
- Esame, 47, 110, 140, 229.
- Esclusione, 165, 172, 197.
- Esenzione, 122 (esente), 170, 293.
- Esortazione, 15, 119, 283.
- Esperto, 91, 94, 119.
- Età, 139, 140, 148, 243.
- Eucaristia, 95, 106, 107, 112, 113, 116, 293.
- Facoltà, 98, 104, 127, 129, 130, 175, 187, 197.
- Famiglia, 135, 161, 187.
- Fedeltà, 26, 28, 41, 80, 95, 103, 122, 152.
- Federazione, 59, 60, 61, 78, 168, 177, 219, 243, 245, 247.
- Foro, 183.
- Fraternità, 11, 75, 94, 134.
- Fusione, 60, 62, 63, 168, 174, 292.
- Gestione, 215.
- Giuramento, 290.
- Giurisdizione, 133, 165, 167, 175.
- Giurisprudenza, 210.
- Governo, 27-30, 45, 49, 60, 61, 68, 69, 77, 78, 123, 166, 176, 182, 183, 185-187, 194, 196-200, 208, 214, 215, 218, 220, 221, 281, 295.
- Identità, 28, 44, 45, 215, 224.
- Impedimento, 86, 106, 127, 129, 136, 139-143.
- Impegno, 61, 103, 122, 140, 160, 189, 199, 222, 290.
- Incardinazione, 159, 252, 295.
- Incorporazione, 28, 157, 159, 245, 247.
- Indole, 28, 72, 103, 104, 122, 127, 131, 136, 139, 156, 292; *vedi* Carattere.
- Indulto, 100, 101, 104, 197, 209, 242, 247, 251-254, 294, 295.
- Intenzione, 82, 98, 136, 137, 141, 161.
- Interruzione, 155, 201.
- Maestro dei novizi, 145, 148, 151-153.
- Maggioranza, 208, 212, 224, 225, 271.
- Malato, malattia, 24, 114, 115, 117, 189, 192, 250.
- Mandato, 54, 165, 172, 214, 235, 241.
- Matrimonio, 40, 85, 86, 129, 131, 158, 210, 259.
- Maturità, 28, 85, 139, 156, 199.
- Membro, 140, 207, 215.
- Mezzi di sussistenza, 66.
- Ministero, 20, 105, 120, 122, 123, 126, 131, 283; (della Chiesa), 122, 127, 157, 183, 188.
- Ministro (della Chiesa), 106, 115; (ordinato, sacro), 106, 129.
- Minoranza, 215.
- Missione (della Chiesa), 20, 43, 82, 83, 106, 118, 121, 129, 161, 283; (dell'Istituto), 45, 82, 92, 121, 122, 128, 134, 161, 188, 214, 227, 282; (paesi di), 26, 128, 167.
- Moderatore, 168; (supremo), 75, 144, 167, 191, 192, 194, 195, 200, 202, 205, 214-218, 225, 243; *vedi* Superiore generale.

- Noviziato, novizio, 136, 137, 139, 141, 143-157; 160, 194, 209, 242, 257.
Nullità; 226, 251, 264.
- Obbedienza, 11, 19, 20, 24, 27, 81-84, 92, 98, 123, 164, 165, 172, 180, 246, 293; 295.
- Obbligo, 78, 97, 102, 105, 123, 128, 164, 165, 179-181, 188; 238, 239, 242, 246-248, 252, 254, 255, 258, 262, 267; *vedi* **Dovere**.
- Opera, 21, 72, 73, 121, 123, 132; 188, 229, 281.
- Oratorio, 95, 112, 113, 116, 127, 131, 133; *vedi* **Cappella**, **Chiesa dei religiosi**.
- Ordinario del luogo, 27, 31; 86, 100, 101, 105, 110, 112, 113, 116, 118, 128-130, 133, 140, 141, 142, 167, 170-177, 179, 182, 183, 234, 239, 248, 255, 295; *vedi* **Vescovo**, **Superiore**.
- Ordinazione, 281; *vedi* **Ministro**, **Ordine sacro**.
- Ordine (religioso), 22, 53, 58, 61, 77, 78, 79, 81; 178, 214; 242: (sacro), 30, 141, 242, 245, 247, 294; *vedi* **Tra-sferimento**.
- Patrimonio, 25, 27, 28, 90, 123, 183, 215, 227, 238, 240, 246; 292.
- Pena, 133, 223.
- Penitenza, 33, 109, 110, 118, 129.
- Pensione, 91.
- Perfezione, 83.
- Permesso, 55, 56, 71, 73, 75, 77, 92, 97, 98, 100, 105; 229, 236, 241, 253, 270; *vedi* **Autorizzazione**.
- Persone (giuridiche), 65, 134, 168, 193, 231.
- Postulazione, 200, 201, 226.
- Potere, 68, 105, 123, 126, 170-172, 174, 175, 177, 178, 182-184, 187, 188, 192, 194, 195, 197, 214, 219, 270, 285.
- Povertà, 19, 20, 80-84, 87-91, 104, 180, 229, 232, 233, 246, 248.
- Precetti, 92; 188.
- Preghiera, 20, 26, 33, 44, 45, 87, 96, 106, 107, 130, 151.
- Preposito, 191.
- Presidente, 61, 212, 213.
- Prestito, 238.
- Priore, 191, 192.
- Privazione, 204, 206.
- Privilegio, 171, 258.
- Proprietario, 76, 89, 236, 246.
- Provincia, 51, 61, 65-69, 125, 144, 183, 191-195, 205, 215, 218; 221; 228; 230; 232; 238, 239, 292.
- Prova, 245; 246, 257; 267.
- Qualità, 28; 95, 136, 139, 148.
- Rapporto, 150, 167, 267.
- Rappresentanza, 193.
- Regione, 67-69, 145, 194, 228.
- Regola, 22, 28, 35, 44-51; 63, 81, 88, 90, 105, 188; 189, 207, 216, 248, 290.
- Residenza, 189, 255.
- Responsabile, **responsabilità**, 52; 98, 111, 126, 127, 133, 137, 148, 149, 150, 152, 160, 186; 187; 188, 196, 220, 221, 228, 241, 281, 283.
- Revoca, 128, 204.
- Riammissione, 257.
- Riconciliazione (sacramento della), 109.
- Ricorso, 265, 295.
- Rinnovamento, 15, 160, 193, 214, 220.
- Rinnovazione, 158, 257.
- Rinuncia, 89, 90, 205, 225.
- Risorse, 71, 228, 230; *vedi* **Sus-sistenza**.
- Ritiro spirituale, 106, 158.
- Scopo; 47, 118, 137, 148, 179, 189, 215, 269, 278.
- Secolarità, 278, 283.
- Secolarizzazione, 99, 175, 178, 247-249, 251-255, 267.
- Sede (principale, dell'Istituto, del noviziato), 57, 69, 74, 190.
- Sede Apostolica, 31, 35, 43, 47, 53, 56-60, 62-64, 77, 79; 66, 176, 205, 230, 231, 236.
- Segno, 20, 39, 45, 85, 104, 214.
- Separazione, 103, 194, 243.
- Servizio militare, 105, 257.
- Silenzio, 33.
- Società di vita apostolica, 11, 42, 81, 136, 140-142, 168, 244, 268, 289, 294.
- Solidarietà, 94, 114, 122.
- Soppressione, 52, 63, 65, 67, 75, 77, 135, 144, 166, 168, 173, 292, 293.
- Spirito (del fondatore, dell'istituto o delle Costituzioni), 20, 25, 27, 45, 71, 82, 90, 106, 122, 135, 137, 145, 179, 201, 230, 292; (di cooperazione, apostolica), 61, 120, 149, 186, 188, 220.
- Spirito Santo, 19, 21, 23, 25, 35, 39, 52, 80, 82, 106, 108.

204, 207, 212, 214, 215; 218-222, 225, 232; 234-236, 238-242, 244, 245, 246, 250-253, 255, 256, 257, 260, 266, 268, 279, 293, 295; (generale), 49, 58, 66, 68, 69, 71, 75, 76, 90, 100, 143-145, 174, 191, 205, 207, 215, 243, 249-250, 252, 257; 261, 263-265, 269, 270, 294, 295; (maggiore), 65, 67, 74, 77, 78, 95, 97, 105, 123, 125, 128, 142, 143, 145; 147-150, 156, 167, 177; 178, 183, 189, 190, 191, 196-198, 202, 210, 211, 229, 232, 243, 249, 250, 252, 255, 257, 259-264, 266, 268-271. Sussidiarietà, 193. Sussistenza, 71, 102; *vedi* Risorse. Tempo, 28, 40, 44, 49, 97-99, 104, 105, 106, 107, 122, 149, 151, 153-155, 158, 199-201, 204, 210, 216, 223, 236, 245, 248, 249, 257. Terziario, 58. Terz'ordine, 58, 134. Testamento, 90, 91, 173, 175. Testimoni, 41, 84.

Unzione dei malati, 114. Uscita, 100, 169, 172, 248, 249, 255, 294, 295. Uso, 90, 112, 180, 228. Usufrutto, 90, 180. Validità, 144, 146, 238, 239. Vendita, 76, 236, 238. Vergine consacrata, 33, 34, 40. Vescovo, 21, 31-35, 43-47, 52-55, 56, 57, 58, 71-75, 77-79, 95, 98, 100, 104, 105, 112, 120, 122-129, 140, 156, 163; 165, 167-172; 174-181; 192, 234, 236, 238, 249-252, 255, 261, 263, 265, 267-271; 285, 286, 293, 295. Vicariato, vicaria, 68, 172. Vicario (episcopale, generale), 125; 143, 172, 180, 192, 234. Viceprovincia, 67, 194. Visita canonica, 78, 169, 176, 177, 179, 189; (pastorale), 133. Vita comunitaria (comune), 42, 45, 85, 94, 97, 101, 107, 117, 190, 196, 284, 294. Vocazione, 19, 20, 28, 44, 52, 94, 95, 98, 102, 103, 110, 122, 127, 133, 138, 155.

INDICE GENERALE

<i>Introduzione</i>	pag.	5
<i>Sigle e abbreviazioni</i>	»	
7		
LA VITA EVANGELICA COSTITUITA	»	
9		
I Osservazione preliminare di vocabolario	»	11
2. Collocazione nel Codice	»	13
3. Fonti conciliari e documenti pontifici	»	15
GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA		
<i>Norme comuni a tutti gli istituti di vita consacrata (can. 573-606)</i>	»	17
4. Definizione. Collocazione nella vita della Chiesa (can. 573s)	»	19
5. Il ruolo dell'autorità ecclesiastica (can. 576)	»	21
6. La varietà degli istituti in rapporto ai differenti carismi (can. 577)	»	22
7. Lo spirito del fondatore. Il patrimonio di ogni istituto (can. 578)	»	25
8. La legislazione propria dei singoli istituti (can. 586s)	»	27
9. Distinzione tra gli istituti (can. 588-589; 606)	»	30
10. Gli eremiti e le vergini consacrate (can. 603s)	»	33
II . Nuove forme di vita consacrata (can. 605)	»	35

14. Le costituzioni di un istituto (can. 587 § 1 e 3)	pag.	44
15. L'autorità che approva le costituzioni e le loro modifiche (can. 587 § 2, 593, 595 § 1)	»	47
16. I codici complementari (can. 587 § 4)	»	49
17. Fondazione e soppressione di un istituto: un po' di storia	»	52
18. Fondazione di istituto di diritto pontificio e di diritto diocesano (can. 579, 589)	»	56
19. Modifiche in un istituto approvato dalla Sede Apostolica (can. 583)	»	57
20. Aggregazione di un istituto ad un altro (can. 580)	»	58
21. Fusione, unione, federazione e confederazione di istituti (can. 582)	»	60
22. Soppressione di un istituto (can. 584, 616 § 2)	»	63
23. Divisione di un istituto, costituzione di province, modifiche e soppressione (can. 581, 585, 621)	»	65
24. Divisione di un istituto in parti diverse da una provincia, modifica e soppressione (can. 581, 585)	»	67
25. Costituzione di una casa (can. 608, 609 § 1, 610, 611 1° e 2°)	»	70
26. Cambiamento di destinazione di una casa (612)	»	73
27. Soppressione di una casa (can. 616 § 1)	»	75
28. Monasteri e case <i>sui iuris</i> erezione, stato giuridico, soppressione (can. 609 § 2, 613, 614, 615, 616 § 3 e 4)	»	77
29. Elementi essenziali: excursus storico	»	80
30. I consigli evangelici e la professione religiosa (can. 654, 598)	»	83
31. Il consiglio evangelico e il voto di castità (can. 599)	»	85
32. Il consiglio evangelico e il voto di povertà (can. 600)	»	87
33. Conseguenze giuridiche del voto di povertà (can. 668)	»	89
34. Il consiglio evangelico e il voto di obbedienza (can. 601, 671, 678 § 2)	»	92

35. La vita comunitaria. Caratteri generali (can. 602, 607 § 2, 608, 619)	pag.	94
36. L'assenza (can. 665, 667)	»	97
37. L'esclusione (can. 686-687)	»	100
38. Obblighi dell'istituto nei confronti dei suoi sodali (can. 670)	»	102
39. Vita religiosa e separazione dal mondo. <i>Delineazione di un quadro generale pratico circa l'impegno religioso</i> (can. 607 § 3, 666s, 669, 672)	»	103
40. La vita spirituale del religioso (can. 663)	»	106
41. Il sacramento della riconciliazione e la direzione spirituale (can. 630, 664)	»	109
42. Oratorio, chiesa, custodia dell'Eucaristia (can. 608, 611)	»	112
43. Unzione dei malati, viatico (can. 998, 911)	»	114
44. Il cappellano (can. 567)	»	116
45. L'apostolato: sua natura e carattere generale	»	118
46. La dimensione ecclesiale dell'apostolato	»	121
47. Partecipazione alla vita pastorale nelle Chiese particolari	»	125
48. Partecipazione al <i>munus docendi</i> della Chiesa	»	127
49. Partecipazione al <i>munus sanctificandi</i> della Chiesa	»	129
50. Affidamento di compiti. Modalità di esercizio	»	131
51. Impegno apostolico a favore di alcune associazioni di fedeli	»	134
52. La formazione. Condizioni di ammissione a un istituto (can. 597 § 1 e 2)	»	136
53. Scopo del noviziato (can. 646 e 652 § 1)	»	137
54. Qualità richieste e impedimenti (can. 642-645)	»	139
55. Chi è competente per l'ammissione al noviziato (can. 641)	»	143
56. Casa di noviziato (can. 647)	»	144
57. Durata del noviziato (can. 648s)	»	146
58. Il maestro dei novizi e i suoi collaboratori (can. 650s)	»	148
59. Orientamento da dare al noviziato. <i>Periodi di esercitazioni apostoliche</i> (can. 652 e 648 § 2)	»	151

60. Termine del noviziato (can. 653)	pag.	155
61. La professione religiosa (can. 654-658)	»	157
62. La formazione dei religiosi (can. 659-661)	»	160
63. La suprema autorità della Chiesa. <i>Istituti religiosi e Chiesa gerarchica</i>	»	163
64. La Sede Apostolica (can. 592)	»	166
65. L'esenzione (can. 591)	»	170
66. L'ordinario del luogo (can. 585 § 2)	»	172
67. L'ordinario del luogo e gli istituti di diritto diocesano (can. 594, 595 § 1 e 2)	»	174
68. L'ordinario del luogo e gli istituti di diritto pontificio (can. 593)	»	176
69. L'ordinario del luogo e i monasteri (can. 615)	»	177
70. Diritto di visita. Sanzioni (can. 628 § 2 e 3, 678 § 1, 683 § 1, 1320)	»	179
71. Religiosi elevati all'episcopato (can. 705-707)	»	180
72. L'autorità interna negli istituti. Principi e norme generali (can. 586, 596)	»	182
73. Superiori e consigli. Principi generali	»	185
74. Ruoli e doveri dei superiori (can. 617-619, 628 § 1, 629)	»	187
75. I superiori maggiori (can. 620, 622)	»	191
76. I superiori locali (can. 608, 629)	»	196
77. Designazione dei superiori. Condizioni e modalità (can. 623-626)	»	199
78. I superiori: revoca, trasferimento, dimissioni, deposizione (can. 624 § 3; 184-196)	»	204
79. I consigli dei superiori (can. 627)	»	207
80. I capitoli. Norme generali (can. 119)	»	

212	
81. Il capitolo generale (can. 631)	» 214
82. Gli altri capitoli (can. 632)	» 218
83. La partecipazione di tutti al bene comune (can. 633)	» 220
84. Elezioni e voti. Regole generali (can. 164-179)	» 223
85. I beni temporali e la loro amministrazione (can. 634s, 640)	» 227
86. Gli economi (can. 636)	» 232
87. Il diritto di controllo dell'ordinario del luogo (can. 637)	» 234

88. Gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria (can. 638 § 1 e 2)	pag.	
235		
89. Le alienazioni di beni (can. 638 § 3 e 4, 639 § 5)	»	238
90. Responsabilità finanziaria verso terzi e azioni penali (can. 639)	»	
241		
91. Passaggio ad un altro istituto. Sguardo storico	»	
242		
92. Separazione dall'istituto. Autorizzazioni necessarie (can. 684 § 1, 3, 4, 5)	»	
243		
93. Periodo di prova (can. 684 § 2 e 4)	»	
245		
94. Situazione del religioso nel periodo di prova (can. 685 § 1)	»	
246		
95. Fine del periodo di prova (can. 684 § 2 e 3; 685 § 2)	»	
247		
96. Uscita dall'istituto. Sguardo storico	»	
248		
97. Uscita dall'istituto di un professore temporaneo (can. 688 § 1 e 2, 689)	»	
249		
98. Uscita dall'istituto di un professore perpetuo (can. 691s)	»	
251		
99. Effetti della secolarizzazione. Norme generali (can. 692)	»	
254		
100. Effetti della secolarizzazione nel caso di un religioso chierico (can. 693)	»	
255		
101. Riammissione di un professore nell'istituto (can. 690)	»	
257		
102. Dimissione dei religiosi. Sguardo storico	»	258
103. Dimissione <i>ipso facto</i> (can. 694)	»	
259		
104. Dimissione obbligatoria (can. 695)	»	
260		
105. Altri casi di dimissione (can. 696s)	»	
262		

106. Il decreto di dimissione (can. 699s)	»	264
107. Dimissione in caso di estrema urgenza (can. 703)	»	266
108. Effetti della dimissione (can. 701, 702 e 704)	»	
267		
109. Le conferenze dei superiori maggiori (can. 708s)	»	268
GLI ISTITUTI SECOLARI (can. 710-730)		
273		
110. Introduzione	»	275
111. Definizione di istituto secolare (can. 710)	»	277

112. Gli elementi essenziali per gli istituti secolari (can. 711, 714s)	pag.	279
113. L'apostolato dei membri degli istituti secolari (can. 713 § 1)	»	282
114. Rapporti con il vescovo diocesano (can. 594s)	»	285
LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA (can. 731-746)	»	287
115. Le società di vita apostolica. Situazione e natura	»	289
116. Società di vita apostolica. La legislazione (can. 732-746)	»	292
<i>Bibliografia</i>	»	297
<i>Indice analitico</i>	»	
299		

Stampa: 1988
 Società San Paolo, Alba
 (Cuneo)

DIRITTO CANONICO - SAGGI

La collana è costituita da saggi o commenti al Codice di Diritto Canonico. Caratteristiche dei singoli volumi sono: lo stile piano e immune da tecnicismi ma preciso, l'intento squisitamente pastorale, la solidità della dottrina. Guide sicure, dunque, per i pastori d'anime, gli studenti ecclesiastici, i catechisti, gli insegnanti di religione.

1. Marcellino Morgante, / *sacramenti nel Codice di Diritto Canonico*, 2^a ed.
2. Marcellino Morgante, *La parrocchia nel Codice di Diritto Canonico*
3. Marcellino Morgante, *La Chiesa particolare nel Codice di Diritto Canonico*
4. AA. vari, *Direttorio canonico per gli istituti religiosi, gli istituti secolari e le società di vita apostolica*